SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 48

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 luglio al 2 agosto 1995)

INDICE

ABRAMONTE, DI MAIO: sui licenziamenti operati dalla ITEL spa di San Gregorio di Catania (4-03202) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 2261

ALÒ ed altri: sull'opportunità di una proroga per il condono dei contributi agricoli unificati (4-03138) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2263

ANGELONI: sulla elargizione di contributi comunitari ai paesi partecipanti ai «Programmi iniziativa comunitaria» (4-02264) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2264

BASTIANETTO ed altri: sui termini per la sanatoria ai fini contributivi (4-03545) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2263

BELLONI: sulla definizione del recente contratto del comparto scuola (4-04886) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 2268

BELLONI, PALOMBI: sul raccordo trasversale Civitavecchia-Rieti (4-03920) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 2269

BONANSEA: sull'ultimazione della circonvallazione sulla strada statale n. 25 della Valle di Susa (4-01935) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 2274

sulla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti ai comuni montani e alle comunità montane del Centro-Nord (4-03534) (risp. VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) *Pag.* 2276

sull'eliminazione dei controlli alle frontiere per l'accertamento dell'identità degli stranieri (4-04549) (risp. GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2277

BORRONI: sul piano di razionalizzazione della rete scolastica predisposto dal provveditorato agli studi di Mantova (4-03669) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 2279

BUCCIERO: sulle tariffe applicate dall'Ente autonomo acquedotto pugliese (4-01739) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 2279

CADDEO ed altri: sulla realizzazione di un collegamento fra Cagliari e Tortolì (4-04160) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 2283

CUSUMANO: sulla situazione dell'esercizio del credito in Sicilia (4-01880) (risp. VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 2286

D'ALÌ: sul caso del motopeschereccio «Ligni II» del compartimento marittimo di Trapani, sequestrato dalle autorità croate (4-04062) (risp. SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2289

DEGAUDENZ: sulla chiusura temporanea dell'ufficio postale del comune di Soraga in Val di Fassa (in provincia di Trento) (4-03074) (risp. GAMBINO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 2292

DE NOTARIS, GALLO: sulla dichiarazione rilasciata dal presidente della RAI Letizia Moratti, il 7 marzo 1995, sul suicidio del maresciallo Lombardo (4-03607) (risp. GAMBINO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2293

DE PAOLI ed altri: sulla ditta Ristop srl (4-03004) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 2294

DIANA: sulla crisi dello stabilimento Recoaro-Sud di Castrocielo (Frosinone) (4-00898) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2295

DIONISI: sulla superstrada Rieti-Terni (4-03029) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 2271

sul progetto di riorganizzazione delle strutture scolastiche della provincia di Rieti (4-04686) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 2297

DUJANY: sulla centrale nucleare di Creyes-Malville in Valle d'Aosta (4-04326) (risp. SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2298

FAGNI ed altri: sull'atteggiamento nei confronti dei lavoratori della direzione delle Terme di Uliveto (4-02204) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2301

FALQUI: sull'antico ospedale di San Paolo in piazza Santa Maria Novella a Firenze (4-04721) (risp. PAOLUCCI, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 2302

GALLO, SERRI: sull'addestramento in Italia di un consistente numero di militari provenienti dai paesi del Terzo mondo (4-02564) (risp. CORCIONE, *ministro della difesa*) 2303

LONDEI: sui lavori programmati per il porto di Pesaro (4-00089) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 2317

sul compenso percepito dal segretario generale del Ministero delle finanze, Claudio Zucchelli, per attività di arbitrato (4-02732) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) 2318

sul compenso percepito dal segretario generale del Ministero delle finanze, Claudio Zucchelli, per attività di arbitrato (4-04610) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) *Pag.* 2319

LORENZI: sulla mancata concessione allo studente Fabio Regis di una borsa di studio ENPAS (4-02371) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2320

MACERATINI: sulla collocazione nella graduatoria del concorso a revisore nel Ministero delle poste della signora Alba Calcagno (4-03636) (risp. GAMBINO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2322

MAGLIOZZI: sui lavori di completamento del piazzale a servizio della banchina commerciale del porto di Formia (Latina) (4-03358) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 2323

MICELE: sugli esami di abilitazione alla professione di consulente del lavoro (4-03720) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2326

MOLTISANTI: sull'istituzione dell'archivio storico comunale presso il comune di Ispica (Ragusa) (4-05002) (risp. PAOLUCCI, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 2327

NATALI: sulla GEIE, società per la gestione delle acque del Piceno (4-02036) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 2329

ORLANDO: sulla soppressione della scuola media di Pretoro (Chieti) (4-03702) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 2330

PAPPALARDO ed altri: sugli interventi di proroga dei trattamenti di mobilità in scadenza nel 1994 (4-02427) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2331

PEDRIZZI: sull'incremento del contenzioso giudiziario dell'INPS (4-00794) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2333

PINTO: sulla Certosa San Lorenzo di Padula (Salerno) (4-04656) (risp. PAOLUCCI, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 2335

PREIONI: sui canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (4-03957) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 2336

RECCIA ed altri: sulla scadenza per la presentazione delle domande di condono per i

contributi SCAU (4-03118) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 2337

ROCCHI: sulla vicenda amministrativa del signor Michele Petrini, dipendente dell'ISTAT (4-04148) (risp. FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*) 2338

RONCHI: sul tratto autostradale Asti-Cuneo (4-01287) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 2343

SALVATO, CAPONI: sui licenziamenti operati dalla società ITEL spa di San Gregorio di Catania (4-03194) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2262

SALVI ed altri: su presunti casi di evasione fiscale da parte di magistrati, concernenti compensi per incarichi arbitrali (4-05496) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) 2345

SICA: sulla strada statale n. 277 della Basilicata (4-04509) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) *Pag.* 2347

SMURAGLIA: sullo stoccaggio di residui liquidi di lavorazione industriale nel comune di Dresano (Milano) (4-04051) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 2348

SPERONI: sulla prevenzione e repressione dell'attività venatoria abusiva a carico di rapaci migratori nell'Italia meridionale (4-04149) (risp. LUCHETTI, *ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*) 2351

XIUMÈ: sulla società cooperativa «Luigi Sturzo» di Modica (Ragusa) (4-02071) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2352

ABRAMONTE, DI MAIO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che da alcuni giorni i lavoratori siciliani della ITEL, un'azienda privata dell'indotto Telecom specializzata nell'impiantistica telefonica, sono in agitazione a seguito della decisione assunta dalla dirigenza di mettere in mobilità il 50 per cento dei lavoratori delle sedi siciliane;

che il provvedimento in questione riguarderebbe infatti 455 lavoratori su un totale di meno di 900 occupati in Sicilia;

che la crisi che colpisce la ITEL sembra colpire tutte le aziende impegnate nel settore della telefonia nel Mezzogiorno del paese ed è da addebitare alla politica della Telecom che sta procedendo ad un graduale disimpegno negli investimenti nel Sud;

che alla crisi generale si è aggiunta, nel caso della ITEL, l'incapacità da parte dei dirigenti di rilanciare il ruolo dell'azienda e la mancanza negli anni della riqualificazione del personale;

che per fronteggiare un esubero di 534 unità nel 1994 a marzo dello scorso anno fu stipulato un accordo fra la dirigenza dell'azienda e le organizzazioni sindacali per la cassa integrazione e i contratti di solidarietà che avrebbero dovuto avere validità fino al dicembre di quest'anno;

che i dirigenti dell'azienda non hanno però rispettato gli accordi in quanto, secondo quanto riportato dalla stampa, avrebbero manifestato l'impossibilità di anticipare per conto dell'INPS le somme per i contratti di solidarietà;

che quella dei contratti di solidarietà appare come l'unica soluzione alternativa alla messa in mobilità che si appalesa come un preludio al licenziamento (la quasi totalità dei lavoratori della ITEL ha infatti un'età che non supera i 35 anni e non può pertanto accedere ad altre forme di ammortizzazione sociale quale il prepensionamento);

che i lavoratori hanno già dato vita a numerose manifestazioni e la rigidità assunta dai dirigenti dell'azienda potrebbe portare anche ad un aumento della tensione con possibili conseguenze per l'ordine pubblico,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere per affrontare la gravissima situazione dei lavoratori della ITEL;

se non si ritenga di dover interessare al caso specifico la *task force* per l'occupazione;

se non si ritenga di dover affrontare in sede di programmazione economica il tema degli investimenti nel settore delle telecomunicazioni nel Sud del paese, i cui risvolti negativi non si limitano certamente al solo problema occupazionale ma costituiscono un fattore di ulteriore limitazione allo sviluppo del Mezzogiorno.

(4-03202)

(14 febbraio 1995)

SALVATO, CAPONI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso che la società ITEL spa con sede in San Gregorio di Catania e operante nel settore delle telecomunicazioni ha annunciato dal 1° marzo 1995 628 licenziamenti su un organico di 1.216 dipendenti;

considerata la drammatica gravità di questa preannunciata decisione che appare del tutto ingiustificata visto che la suddetta azienda ha chiuso nel '94 con un fatturato di 118 miliardi;

rilevato che questa decisione appare tanto più grave visto che la suddetta azienda opera in un'area nella quale persistono gravissimi problemi legati ad una disoccupazione che ha raggiunto livelli altissimi,

si chiede di sapere se non si intenda urgentemente intervenire perchè l'azienda ITEL receda dalla sua decisione.

(4-03194)

(9 febbraio 1995)

RISPOSTA. (*) - Il 26 maggio 1995 presso il Ministero si è svolta la riunione conclusiva della procedura di mobilità attivata dalla società ITEL.

I punti principali del verbale d'intesa sottoscritto dalle parti sociali possono così sintetizzarsi:

collocamento in mobilità finalizzato alla terziarizzazione di attività dell'ITEL per 48 unità, secondo le modalità già concordate tra le parti nell'accordo del 3 marzo 1994;

revoca della procedura di mobilità per gli altri lavoratori;

ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale a favore di 74 unità sospeso a zero ore (unità produttive di Roma e Agrigento), ed utilizzo del medesimo beneficio *ex lege* n. 56 del 1994 per le altre 326 unità interessate dalla procedura di mobilità (localizzate in Campania, Basilicata e Sicilia), sulla base di uno specifico programma di gestione delle eccedenze;

impiego in attività di riqualificazione professionale, avviate con il contributo della regione Sicilia e del Fondo sociale europeo, per 110 lavoratori delle sedi siciliane.

Preliminare all'intesa siglata il 25 maggio 1995 è stata l'adesione della regione Sicilia all'invito del Ministero del lavoro di contribuire alla realizzazione di lavori socialmente utili per i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore nel settore degli appalti telefonici, utilizzando a tal fine la convenzione stipulata con la Nova.

È stata, altresì, assicurata, da parte del rappresentante della GEPI, la collaborazione nella ricerca di progetti di lavori socialmente utili, in raccordo con le competenti agenzie per l'impiego.

In occasione dell'incontro, infine, il Ministero ha ribadito l'impegno a sollecitare, anche in sede di Osservatorio nazionale istituito con la partecipazione di Telecom, STET ed amministrazioni interessate, la ri-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

presa degli investimenti, con particolare riferimento al settore multimediale e alle aree della Sicilia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(29 luglio 1995)

ALÒ, LAFORGIA, BERTONI, PAPPALARDO, ROSSI, SARTORI, FORCIERI, CARELLA, LORETO. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Per sapere se il Governo non ritenga di intervenire con urgenza per valutare l'opportunità di una adeguata proroga del termine di scadenza, 15 febbraio 1995, del condono per i contributi agricoli unificati.

Accade infatti:

che la scadenza ravvicinata non consente opportuni riscontri dei debiti di ciascuna azienda per i ritardi dell'ufficio centrale dello SCAU;

che diversi uffici provinciali non sono ancora in grado di accogliere le richieste di condono per l'inesistenza di modulistica per tali denunce;

che confusa e priva di direttive, da parte degli uffici, risulta la posizione delle aziende colpite da calamità atmosferiche per le quali erano state previste riduzioni e slittamenti del carico contributivo.

(4-03138)

(9 febbraio 1995)

BASTIANETTO, FARDIN, CARNOVALI, FONTANINI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che l'articolo 18 della legge n. 724 del 1994 fissa al 31 marzo 1995 i termini per poter usufruire della sanatoria ai fini contributivi;

che il comma 4 dello stesso articolo prevede che la regolarizzazione estingue tutti i reati previsti da leggi speciali ed ogni altro onere connesso con le violazioni delle norme sul collocamento;

in considerazione di questo esposto e preso atto inoltre che il condono sana anche le infrazioni più gravi, e cioè quelle penali,

gli interroganti chiedono di sapere quale interpretazione si debba dare alla circolare dell'INPS n. 18 del 21 gennaio 1995 che di fatto conferma l'esclusione dalla fiscalizzazione per i periodi oggetto di condono, in considerazione del fatto che l'istituto trae da questa interpretazione un vantaggio diretto.

Vista l'imminente scadenza del condono e l'incertezza che regola ancora queste norme, si chiede di sapere se non si ritenga opportuno, per chiarezza di tutti, posticipare la scadenza fissata per poter usufruire della sanatoria ai fini contributivi a data successiva al 31 marzo 1995.

(4-03545)

(3 marzo 1995)

RISPOSTA. (*) - Gli atti parlamentari presentati dagli onorevoli interroganti sollecitano un intervento governativo volto a far slittare la data di presentazione della domanda di regolarizzazione contributiva nel settore agricolo.

Com'è noto, il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55 (articolo 21, comma 4), ha prorogato al 31 marzo 1995 il termine di scadenza del condono, già fissato al 15 febbraio 1995 dalla legge n. 724 del 1994 (articolo 18, comma 9).

Un ulteriore differimento al 31 dicembre 1995 è contenuto nell'articolo 14-*bis*, comma 1, della legge 22 marzo 1995, n. 85, di conversione del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41.

Conseguentemente, fino a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati.

La disposizione in argomento ha, inoltre, esteso la possibilità di regolarizzare anche le posizioni debitorie relative all'anno 1994.

Si fa presente, infine, che, in considerazione delle modifiche apportate dall'articolo 14-*bis* della legge 22 marzo 1995, n. 85, si è provveduto con il decreto-legge n. 105 del 1995 (articolo 4, comma 8), reiterato dal decreto-legge n. 232 del 1995, a regolamentare la temporizzazione dei versamenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(29 luglio 1995)

ANGELONI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che per il quadriennio 1990-1994 la Commissione CEE aveva stabilito l'elargizione di contributi comunitari per quei paesi che avessero partecipato ai «Programmi iniziativa comunitaria» strutturati in «Programma Horizon», «Programma Now» e «Programma Euroform»;

che la richiesta di partecipazione a questi programmi poteva essere effettuata da tutte le associazioni ed enti, pubblici e privati, che avessero dei progetti specifici per essi;

che questi programmi prevedevano due fasi per lo stesso tipo di progetti, con una differenziazione nei termini di presentazione delle richieste: rientravano nella prima fase i progetti presentati entro il 31 dicembre 1991, nella seconda fase quelli presentati entro il 12 novembre 1992;

che tra le condizioni dettate dalla Commissione CEE per la partecipazione al programma c'erano tra l'altro l'obbligo di portare a termine i progetti entro la fine del 1994 e della transnazionalità, cioè di realizzare i progetti in collaborazione con promotori di progetti finanziati in altri paesi CEE;

che il Ministero del lavoro ha atteso oltre due anni prima di muoversi ed ha infine approvato finanziamenti nel periodo novembre 1993 -

---

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

marzo 1994 per i progetti in prima fase e nel periodo maggio – agosto 1994 per quelli in seconda fase;

che nei due anni intercorsi molti promotori si sono dovuti ritirare per diversi problemi, anche collegati alla lunga attesa: difficoltà nel tenere i contatti sospesi con il *partner* europeo, termini temporali diventati troppo stretti per la realizzazione completa del progetto, eccetera;

che altri paesi europei (Francia, Portogallo, Grecia), pur non trovandosi in una condizione critica come quella italiana, hanno ottenuto una proroga del termine di completa realizzazione dei progetti (termine fissato per il 31 dicembre 1994);

che la rappresentanza italiana presso la Comunità non è invece riuscita ad ottenere alcuna proroga;

che la grande maggioranza delle associazioni, pur avendo ottenuto i finanziamenti, ha dovuto ridimensionare moltissimo i propri progetti per rientrare nella scadenza fissata ed alcuni hanno dovuto addirittura rinunciare;

che nonostante tutto molti progetti sono stati portati avanti e saranno terminati entro la sopracitata scadenza;

che ad oggi il Ministero ha decretato e liquidato finanziamenti solo per l'anticipo per i progetti in prima fase;

che l'Italia è l'unico paese in cui è richiesta una fidejussione da parte dei promotori come condizione indispensabile per l'accesso ai contributi, ma il ritardo nella liquidazione di questi da parte del Ministero sta causando un forte accumulo di interessi passivi (per i quali i promotori non hanno diritto ad alcun contributo e che dovranno pagare interamente);

che il comportamento tenuto dal Ministero in questi anni ha fatto perdere la gran parte dei finanziamenti che si sarebbero potuti ottenere ed ora sta letteralmente strangolando i promotori di progetti ammessi al finanziamento che tra mille difficoltà hanno comunque deciso di portare avanti i loro progetti, indebitandosi finanziariamente e con un lavoro organizzativo raddoppiato a causa dell'emergenza,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le motivazioni di questi ritardi, in particolare del ritardo nella decretazione per la liquidazione dei finanziamenti relativi ai cosiddetti «Progetti Horizon», «Progetti Now» e «Progetti Euroform» già concessi ai promotori;

cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per rendere disponibili al più presto tali finanziamenti;

quali misure intenda adottare perchè non si verifichino più situazioni di questo genere che danneggiano il nostro paese sia dal punto di vista finanziario che di immagine internazionale.

(4-02671)

(15 dicembre 1994)

RISPOSTA. – Nell'atto parlamentare presentato dall'onorevole interrogante viene affrontato il tema dei programmi di iniziativa comunitaria cofinanziati dal Fondo sociale europeo (Now-Horizon-Euroform).

In particolare si segnalano i ritardi nel rendere disponibili i finanziamenti statali relativi al triennio 1990-1993 da parte delle amministrazioni competenti.

Com'è noto, il Fondo sociale europeo, gestito dalla Commissione CEE, finanzia le attività di formazione professionale solo parzialmente a condizione che venga assicurato un intervento finanziario nazionale di pari entità a carico di un bilancio pubblico, nella misura del 35 per cento per le regioni meridionali e del 65 per cento per le regioni del Centro-Nord.

Il cofinanziamento a carico dello Stato italiano è attuato mediante i seguenti strumenti:

a) l'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, inserito nell'articolo 9 della legge n. 236 del 1993 (fondo di rotazione);

b) i bilanci regionali per non meno del 20 per cento della quota coperta dal fondo di rotazione di cui al punto precedente;

c) la legge n. 183 del 1987, che dovrebbe essere utilizzata in caso di esaurimento delle risorse delle leggi di settore;

d) altre leggi o capitoli di bilancio dello Stato o delle regioni settentrionali.

All'assegnazione del finanziamento statale si provvede secondo i criteri stabiliti dal CIPE che, sulla base delle disponibilità preventivate dal Fondo sociale europeo, fissa il limite massimo entro cui ciascun operatore – regioni, Stato ed altri organismi – può accedere al contributo.

Con riferimento al triennio 1990-1993, il cofinanziamento nazionale della prima e seconda fase dei programmi comunitari in questione – a carico del Fondo *ex* articolo 25 della legge n. 845 del 1978 – è stato assicurato con delibere CIPE del 20 novembre 1992 e 13 aprile 1994.

Negli anni trascorsi si sono effettivamente verificati ritardi a fronte dei quali si è proceduto come segue.

Con delibera CIPE del 10 maggio 1995 si è provveduto a rimodulare le delibere relative agli anni 1990-1993 al fine di poter procedere al pagamento di tutti i progetti il più rapidamente possibile.

Il 23 giugno 1995 è stata sottoposta all'approvazione del CIPE la delibera relativa all'anno 1994. Entro il mese di luglio 1995 si prevede di portare all'esame del citato Comitato la delibera relativa all'anno 1995, al fine di poter celermente partire con la nuova programmazione.

Per accelerare i tempi di espletamento delle procedure, all'inizio del corrente anno è stato operato un primo intervento riorganizzativo sulle divisioni operative, cui è demandata la competenza in materia di interventi PIC e di azioni beneficiarie del contributo di Fondo sociale europeo ricomprese nei quadri comunitari di sostegno degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5*b*).

Al momento risultano decretati tutti gli importi di fondo di rotazione relativi ai Programmi di iniziativa comunitaria, ad eccezione dell'iniziativa Euroform Nord I fase, per la quale si è reso necessario attendere l'approvazione, da parte del CIPE, della nuova delibera.

Con questi interventi gli adempimenti connessi alla fase della liquidazione dei finanziamenti dovrebbero essere conclusi a breve termine. Per quanto riguarda la parte di finanziamento dei PIC a

carico del Fondo sociale (gli anticipi di Fondo sociale), sono stati nel frattempo erogati oltre la metà degli anticipi.

Nel contempo sono state avviate le verifiche amministrativo-contabili su tutti i progetti approvati.

In vista dell'attuazione del nuovo programma comunitario 1994-1999 relativo ai PIC ed alle azioni beneficiarie del contributo Fondo sociale europeo (ricomprese nei quadri comunitari di sostegno di cui agli obiettivi citati), si stanno inoltre assumendo una serie di iniziative appositamente studiate per rendere più agevole l'avvio dello stesso.

In primo luogo, si intende realizzare un potenziamento dell'intera struttura e del personale in forza alla stessa.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva verranno coinvolti anche gli uffici del lavoro periferici e si sta inoltre predisponendo un *vademecum* contenente le istruzioni su come devono essere svolte le ispezioni.

Altro strumento individuato per migliorare l'efficienza del servizio è quello di fare ricorso ad appositi formulari per la presentazione dei progetti e per la successiva rendicontazione, soluzione questa che dovrebbe, fra l'altro, facilitare l'azione di vigilanza e di controllo.

In particolare, per quanto concerne le azioni beneficiarie del contributo di Fondo sociale ricomprese nei quadri comunitari di sostegno, sono stati costituiti a livello centrale, analogamente a quanto fatto per il triennio 1990-1993, i comitati di sorveglianza dei quadri comunitari di sostegno.

Gli stessi organi sono stati attivati per i programmi operativi attribuiti alla titolarità del Ministero del lavoro.

In tali organismi sono ampiamente rappresentati le parti sociali, il Comitato per le pari opportunità, altre amministrazioni dello Stato interessate alla gestione dei fondi strutturali e le regioni.

È stato, altresì, previsto un maggiore raccordo con le regioni nel senso che, nei vari comitati di sorveglianza delle varie forme di intervento, sia quelle gestite dal Ministero del lavoro che quelle previste dai quadri comunitari di sostegno, siano rappresentate tutte le regioni.

In merito, poi, all'iniziativa comunitaria denominata «Occupazione», sono state concordate le procedure con la Commissione dell'Unione europea e le amministrazioni regionali, recepite nella circolare n. 43 del 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1995.

A breve sarà pubblicata anche la circolare illustrativa relativa all'iniziativa «Adapt», essendo intervenuta l'approvazione del relativo programma operativo da parte della Comunità europea.

Infine, la titolarità dell'assistenza tecnica per i programmi di iniziativa comunitaria è stata affidata, con provvedimento ministeriale dell'11 marzo 1995, all'ISFOL per la parte relativa all'allestimento delle strutture tecniche di animazione e promozione.

È stata esclusa dall'incarico all'istituto la gestione di attività informatiche e di quei servizi per i quali l'ausilio informatico risulti prevalente dal momento che, per queste attività, sono in fase di predisposizione i capitolati e i bandi di gara europea.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(29 luglio 1995)

BELLONI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che gli operatori scolastici sono indignati per l'intollerabile situazione di abbandono e di emarginazione che caratterizza la scuola italiana, a causa della perdurante insensibilità dimostrata dal Governo e dalle forze politiche per i problemi della formazione e dell'educazione dei giovani;

considerata l'indecorosa sottovalutazione della specificità professionale degli operatori scolastici, aggravatasi negli ultimi anni con scelte oppressive e dequalificanti, culminate con l'incostituzionale blocco del loro contratto di lavoro e con la pesante aggressione alle libertà sindacali;

rilevato che l'ipotesi di accordo contrattuale, recentemente siglato dai sindacati confederali, delegittimati dal voto referendario, non solo offende il mondo della scuola, ma rappresenta una inaudita e pericolosa provocazione della dignità degli operatori scolastici;

constatata l'allarmante involuzione autoritaria nel mondo della scuola, dove i diritti sociali e sindacali vengono sistematicamente disattesi e conculcati da un sistema e da una classe politica incapace di esprimere un persuasivo progetto di evoluzione civile e culturale;

atteso che in questa situazione di crisi democratica emerge il diritto-dovere di tutte le forze sane del paese di unirsi in un forte movimento di ribellione contro i tentativi di una restaurazione autoritaria e di operare per il ripristino dei fondamentali valori legati alla ineludibile riproposizione della certezza del diritto in uno Stato democratico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di specificare il proprio indirizzo politico finalizzato ad eliminare il profondo disagio degli operatori scolastici e porre termine all'attuale inaccettabile condizione di oppressione e persecuzione del personale della scuola, onde dare inizio ad una vera politica di strategia scolastica, incentrata su un piano programmatico di interventi, in grado di recepire le nuove esigenze dell'utenza e di valorizzare il ruolo sociale e professionale degli operatori scolastici;

se non ritenga opportuno, anzi assolutamente necessario, affrontare un dibattito su questi temi nella sede parlamentare, onde sia possibile al Governo e al Parlamento confrontarsi ed individuare le scelte più urgenti e necessarie.

(4-04886)

(22 giugno 1995)

RISPOSTA. - Con riferimento a quanto rappresentato con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che le valutazioni di questo Ministero, in ordine alle vicende che hanno portato alla definizione del recente contratto del comparto scuola, sono state fornite al Senato della Repubblica dal sottosegretario Corradini, nella seduta del 23 giugno 1995, in sede di svolgimento dell'interpellanza 2-00277.

Nel confermare, pertanto, le considerazioni in quella sede espresse, si deve far presente che le scelte per la definizione del contratto in questione e la conduzione delle relative trattative sono state rimesse, com'è noto, all'esclusiva competenza dell'Agenzia per le relazioni sindacali (ARAN).

Quest'ultima, peraltro, nel condurre le trattative nell'ambito dei poteri attribuitile dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 29 del 1993, si è dovuta attenere, per quanto concerne la parte economica, ai vincoli finanziari fissati con la legge finanziaria (n. 725 del 23 dicembre 1994) e con la legge di bilancio, atti questi predisposti dal precedente Governo e che hanno, quindi, condizionato anche le scelte dell'attuale Esecutivo.

Si desidera, ad ogni modo, assicurare che questo Ministero resta impegnato ad adoperarsi affinchè, nella prossima legge finanziaria, siano destinate alla scuola, con l'appoggio ovviamente delle Assemblee parlamentari, più consistenti risorse atte a consentire, tra l'altro, il soddisfacimento delle nuove esigenze dell'utenza ed a valorizzare il ruolo sociale e professionale del personale interessato.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(22 luglio 1995)

BELLONI, PALOMBI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che nel piano decennale ANAS della grande viabilità è compreso il raccordo trasversale Civitavecchia-Viterbo-Orte-Terni-Rieti;

che la tratta Terni (svincolo E 45) - Moggio (confine parte laziale), compresa nel quinto tronco della trasversale, attualmente risulta in fase di progettazione lungo il tracciato sud voluto dagli enti locali della regione Umbria;

che la realizzazione di questo tracciato comporta, tra gli altri, i seguenti gravi ed irreversibili inconvenienti:

a) uno sviluppo planimetrico di 21 chilometri attraverso zone impervie ed orograficamente difficili, caratterizzato da una successione di gallerie e viadotti, con esposizione nord soggetta notoriamente a nebbie intense e ghiaccio;

b) una spesa che oggi viene stimata intorno ai 1.000 miliardi di lire, oltre agli oneri di gestione a carico dello Stato;

c) la mancanza di collegamenti con la rete viaria statale esistente, costituita dalle strade statali n. 3 «Flaminia», n. 209 «Valnerina», n. 521 «Morro-Leonessa-Cascia», n. 79 «Ternana»;

che i lavori per la costruzione di un primo lotto di questa tratta, compreso tra lo svincolo della E 45 e la località Ponte San Lorenzo, della lunghezza di circa tre chilometri attraverso la pianura ternana, sono costati a tutt'oggi la rilevante cifra di circa 120 miliardi e che i lavori medesimi sembra siano stati dati in concessione senza l'espletamento della prescritta gara d'appalto (si veda la «sospensione Merloni»);

che alla regione Umbria è stato assegnato un ulteriore finanziamento di 128 miliardi di lire per la costruzione di un successivo contiguo lotto, destinato a collegarsi con viale Trento, a servizio delle zone di espansione della città di Terni, dando così luogo alla realizzazione di una bretella di circonvallazione attraverso le aree di espansione ad ovest dell'agglomerato urbano;

che tale bretella circonvalliva comporterà inevitabilmente la dannosa ed anomala promiscuità tra i traffici urbani e quelli veloci esterni, in evidente contrasto con le funzioni e le finalità proprie della grande predetta trasversale Civitavecchia-Terni-Rieti;

che anteriormente ed in alternativa al tracciato Aguzzi sostenuto dagli enti locali umbri fin dal dicembre 1969 è stato presentato il progetto Corsini-Santucci che prevede:

a) uno sviluppo planimetrico di soli 7 chilometri, rispetto ai 21 del tracciato Aguzzi;

b) una spesa di 200 miliardi di lire, rispetto ai 1.000 del tracciato sud;

c) il collegamento dell'intero sistema viario principale esistente, costituito dalle strade statali n. 3 Flaminia», n. 209 «Valnerina», n. 21 «Leonessa-Cascia», n. 79 «Ternana», con esposizione a mezzogiorno per l'intero tracciato, da San Carlo a Piediluco;

d) la possibilità della costruzione di un primo lotto funzionale di 3 chilometri, di saldatura tra le statali Flaminia (San Carlo) e Valnerina (svincolo Torre Orsina), col vantaggio di liberare la città di Terni dall'attraversamento dei traffici provenienti dalle Marche e dalla Valnerina;

che, pur essendo stata ultimata da anni la costruzione della tratta Rieti-Moggio, ricadente in territorio della provincia di Rieti, a tutt'oggi non si è resa possibile l'entrata in esercizio per le difficoltà insorte nel raccordare l'uscita del tratto terminale della galleria Montelungo con la viabilità esistente;

che tale galleria e tutta la tratta Rieti-Moggio presentano un alto grado di pericolosità, come denunciano ormai quotidianamente gli organi di stampa («Il Tempo», «Il Messaggero», «Mondo Sabino»);

che è grande l'indignazione popolare nel vedere inutilizzata (e forse inutilizzabile) un'opera pubblica costata miliardi, inadeguata sotto il profilo tecnico (troppo stretta), che ha però fatto scempio della fertile «piana reatina» e del suo paesaggio;

che è necessario sapere come sia stato possibile appaltare l'opera senza aver prima scelto il suo sbocco finale nella provincia di Terni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga improcrastinabile procedere al riesame ed all'approfondimento dell'intera problematica concernente l'annosa, sconcertante ed inverosimile vicenda della costruzione della tratta Terni-Rieti, per la parte di tracciato compresa tra il raccordo autostradale Orte-Terni e la località Moggio, al confine con la provincia di Rieti;

se non condivida l'opinione che la causa dei ritardi e delle contraddizioni debba essere ricercata nella errata scelta del tracciato sud, non rispondente ai requisiti di ordine tecnico ed economico;

se, nell'attesa del riesame e dell'approfondimento richiesti, non ritenga di disporre l'immediata sospensione delle procedure inerenti l'impiego dei 128 miliardi disponibili per la costruzione del lotto Ponte San Lorenzo-viale Trento, per le motivazioni esposte anche in premessa e, soprattutto, per la considerazione che con tale lotto, contiguo a quello in costruzione svincolo E 45-Ponte San Lorenzo, si consentirebbe di dare compimento alla bretella di circonvallazione a servizio delle aree di

espansione della città di Terni, in aperta contraddizione con le finalità e le caratteristiche della grande trasversale a scorrimento veloce Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti-Torano, realizzata e da completare coi finanziamenti ANAS;

se, nel frattempo, non ritenga opportuno che il finanziamento disponibile dei 128 miliardi venga utilizzato per la progettazione esecutiva e la costruzione di un primo lotto funzionale di collegamento anche tra la strada statale n. 3 «Flaminia» (San Carlo) e la strada statale n. 209 «Valnerina» (bivio Torre Orsina) della estesa di 3 chilometri, con il beneficio incalcolabile di dirottare sul raccordo per Orte i volumi di traffico provenienti dalle Marche e dalla Valnerina senza l'attraversamento della città di Terni;

se non ritenga urgente dare disposizioni ai compartimenti ANAS di Roma e di Perugia perchè, d'intesa con le amministrazioni provinciali di Rieti e di Terni, sia provveduto a realizzare in tempi brevi il raccordo di collegamento tra la galleria Montelungo e la vicina strada statale n. 79 «Ternana», in località «Madonna Luce»;

se sia vero che il tratto Rieti-Moggio e la galleria realizzata in quest'ultima località siano altamente pericolosi;

se sia vero che la pericolosità derivi dalla insufficiente larghezza della strada in relazione alla velocità della sua percorrenza;

se e perchè sia stata realizzata l'arteria (ad oggi inutilizzata), senza aver prima studiato il suo sbocco nella provincia di Terni.

(4-03920)

(30 marzo 1995)

DIONISI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso che quella che doveva essere la superstrada Rieti-Terni, progettata nei decenni passati per superare lo storico isolamento di Rieti, è diventata, nel corso del tempo e nella concreta realizzazione, una normale strada a due corsie che si arresta nei pressi di Marmore senza sboccare nella più importante rete viaria del territorio ternano e che ha prodotto notevoli danni ambientali;

valutato:

che l'adeguamento delle due strade che già collegano Rieti con Terni avrebbe corrisposto alle esigenze delle due città ed avrebbe impedito la vergogna di un ennesimo monumento al malgoverno ed un esempio di sperpero di risorse pubbliche;

che tuttavia il tratto di strada Rieti-Piè di Moggio, del tutto completato fin dal gennaio del 1994, non è stato ancora aperto al traffico, sembrerebbe per la sussistenza di gravi problemi di statica e dinamica che impedirebbero la sicura percorribilità da parte di mezzi pesanti, soprattutto in corrispondenza della galleria di Colli sul Velino;

considerato che ritardi di apertura, ormai inaccettabili, vanificano anche i modesti vantaggi che un'opera diversamente ideata e progettata avrebbe potuto apportare alla difficile realtà economica di Rieti,

l'interrogante chiede di sapere:

quali impedimenti tecnici o procedurali impediscano l'apertura al traffico del tratto di strada Rieti-Piè di Moggio completato da circa un anno;

quali iniziative si intenda assumere per superare le inerzie delle amministrazioni competenti e di quelle locali al fine di corrispondere alle pur minime attese dei cittadini e degli operatori economici reatini.

(4-03029)

(31 gennaio 1995)

RISPOSTA. (*) - Con riferimento alle interrogazioni indicate in oggetto, sulla base di quanto comunicato dall'ANAS, si riferisce quanto segue.

Il collegamento fra le province di Terni e Rieti è consentito dalla sola strada statale n. 79 «Ternana», la quale, peraltro, presenta pessime caratteristiche plano-altimetriche tali da imporre tempi di percorrenza elevati a fronte del suo sviluppo.

Per la risoluzione del collegamento il compartimento ANAS di Perugia aveva redatto, già in data 25 ottobre 1977, il progetto preliminare n. 19011 sul quale successivamente si era espresso con parere favorevole il consiglio di amministrazione dell'Azienda con voto n. 1758 del 22 novembre 1977.

Il tronco da Terni a Rieti interessa la regione Umbria per la tratta Terni-Moggio e la regione Lazio per la tratta Moggio-Rieti.

Il tracciato del predetto progetto ANAS n. 19011 del 1977 (tratto Terni-Moggio), ancora auspicato nella presente interrogazione, si svolgeva a nord-est della città di Terni con inizio sulla strada statale n. 3 «Via Flaminia», a nord della località San Carlo, attraversava la strada statale n. 209 «Valnerina», il fiume Nera nei pressi della cascata delle Marmore con un viadotto di notevole altezza, quindi la strada statale n. 79 «Ternana» e due volte il fiume Velino proseguendo parallelamente al tracciato della ferrovia Terni-Rieti sino a Piè di Moggio (confine regionale); la lunghezza complessiva risultava di 10+024 chilometri, con opere d'arte principali rappresentate da tre gallerie della lunghezza rispettivamente di metri 2.180, 520 e 1.880 ed un viadotto della lunghezza di metri 650 e dell'altezza media di metri 100.

A completezza di informazione, viene precisato che nello stesso periodo erano stati proposti altri due tracciati, i cosiddetti Corsini ed Aguzzi, scartati a suo tempo perchè di maggiore lunghezza rispetto a quello ANAS.

Tuttavia, negli anni successivi sono state manifestate da parte di alcuni enti locali, ivi compresa la regione Umbria e gli altri enti preposti alla tutela dell'ambiente, perplessità in ordine soprattutto all'opportunità di realizzare il collegamento secondo il tracciato prescelto dalla suddetta Azienda, a causa del negativo impatto ambientale che questo avrebbe avuto sulla valle del Nera e sulla vicina cascata delle Marmore; tali perplessità indussero la regione Umbria in occasione della redazione del piano urbanistico territoriale, approvato con legge regionale n. 52 del 27 dicembre 1983, ad individuare un tratto alternativo che veniva a sno-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

darsi a sud-ovest della città di Terni con inizio in corrispondenza dello svincolo con la strada di grande comunicazione n. 3-*bis* «Tiberina» E 45 e per il quale la regione stessa redigeva, nel marzo del 1985, uno studio di valutazione di impatto ambientale dove confrontava il proprio tracciato con le principali e precedenti soluzioni prospettate (tracciato Aguzzi e tracciato ANAS).

Con il citato studio di valutazione di impatto ambientale la regione concludeva sostanzialmente che «il tracciato proposto dalla regione era da preferire alle due principali alternative progettate (tracciato ANAS e tracciato Aguzzi) che, «indipendentemente dalla misura di impatto che comportano, non sono in grado di soddisfare la domanda del traffico interregionale, provinciale e locale».

Il tracciato, previsto da detto piano urbanistico territoriale regionale, risulta completamente alternativo rispetto a quello proposto dalla citata Azienda, dovuto probabilmente al vasto movimento di opinione che negli anni si è venuto a creare sulla difesa dell'ambiente e che, nel caso del tracciato ANAS, avrebbe riguardato in particolare la zona delle cascate delle Marmore. A tale proposito l'associazione Italia nostra nel giugno 1982, con una nota inviata all'amministrazione provinciale di Rieti e Terni, al comune di Contigliano, all'ANAS, alla giunta regionale del Lazio, ai Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali, denunciava le profonde modificazioni del territorio che avrebbe apportato la nuova arteria se costruita secondo il tracciato ANAS, in una zona soggetta a vincoli idrogeologici e paesaggistici, paventando danni irreversibili al contesto naturalistico della cascata delle Marmore e imitando nel contempo le autorità preposte ad esaminare la reale utilità della nuova arteria e la possibilità di studiare soluzioni alternative.

Il tracciato indicato dalla regione, e recentemente appaltato dall'ANAS per un breve tratto, costituisce anche una tangenziale alla città di Terni inserendo rapidamente nella grande viabilità le principali vie di accesso della città e le sue zone industriali.

Pertanto, tenuto conto delle indicazioni fornite dagli enti sopra richiamati e contenute nel piano urbanistico territoriale della regione Umbria ed a seguito dello studio di verifica dell'impatto ambientale redatto dalla stessa regione Umbria, la predetta Azienda provvedeva a redigere il progetto preliminare n. 13309 del 22 giugno 1985 per il tratto Terni-Moggio del tronco Terni-Rieti sottoposto favorevolmente all'esame del consiglio di amministrazione e successivamente approvato con decreto aziendale n. 957/RAC. 37 dell'11 agosto 1986. Nel frattempo la regione Umbria trasmetteva al compartimento ANAS di Perugia il progetto del tratto dall'innesto E 45 allo svincolo della strada statale n. 3 «Flaminia» con allegata delibera n. 2457 del 29 aprile 1986 di approvazione degli elaborati medesimi, dove, a conferma delle scelte operate, il tracciato rimaneva quello già individuato con il citato piano.

Successivamente al parere favorevole sul progetto preliminare, l'ANAS ha redatto in data 27 ottobre 1989 il progetto di massima relativo ai lotti 1° e 2° dello svincolo con la strada statale di grande comunicazione n. 3-*bis* «Tiberina» E 45 alla strada vicinale Ponte San Lorenzo.

A seguito della licitazione privata, i lavori sono stati appaltati e consegnati il 5 febbraio 1993 ed attualmente sono al 35 per cento di avanzamento.

Per quanto sopra, è stato precisato che il progetto attuale alternativo a quello iniziale proposto dall'Azienda è stato adottato su esplicita indicazione della regione che ne ha verificato l'impatto ambientale ed i lavori sono stati già avviati.

Per la parte ricadente nella regione Lazio l'intero itinerario Moggio-Rieti è stato aperto al traffico in data 20 aprile 1995.

L'arteria è stata realizzata nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche della normativa CNR vigente adottando la sezione tipo IV, per una velocità di progetto di 80-100 chilometri orari, per il tratto Moggio-svincolo per Rieti est, e del tipo III da detto svincolo fino a Rieti.

La scelta del tipo IV è scaturita da vicissitudini giudiziarie di carattere ambientale sul tracciato ed è stata l'amministrazione provinciale di Rieti a suggerire di ridurre la sede viabile da quattro a due corsie, interessando la regione Umbria che rappresentava il proprio orientamento per detto tipo di viabilità.

Le caratteristiche plano-altimetriche del tracciato rispettano rigorosamente le prescrizioni della suddetta normativa senza penalizzazione alcuna con parametri geometrici ampiamente nei limiti di norma e compatibili totalmente con la velocità massima di utilizzo prevista dall'attuale codice della strada per arteria extraurbana.

La capacità di tale arteria, nei termini di volume di traffico, corrisponde ad un valore di punta di 2.000 veicoli all'ora per ciascuna delle due corsie corrispondente ad un traffico giornaliero medio complessivo di 20.000 veicoli al giorno, ampiamente rispondente ai volumi di traffico attuali e futuri.

Gli svincoli previsti su tale tracciato sono tutti a livelli sfalsati.

In corrispondenza del tratto terminale in località Moggio il raccordo si collega provvisoriamente con la strada provinciale di Repasto tramite una viabilità di raccordo preesistente e sufficiente al momento a recepire ampiamente i volumi di traffico.

Per la presenza su detta strada provinciale di un passaggio a livello, peraltro di tipo monobinario, è stato previsto, oltre che una particolare segnaletica di preavviso all'utenza, un sistema automatico servoassistito di segnalazione complementare anticipata all'utenza, per garantire, con amplissimi margini di sicurezza, le condizioni necessarie all'utilizzo del passaggio a livello. Il sistema è collegato all'impianto delle Ferrovie dello Stato.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(31 luglio 1995)

BONANSEA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che lo scrivente è a conoscenza di una gravissima situazione che vede un contenzioso in corso tra la provincia di Torino, la società autostradale SITAF e l'azienda di Stato ANAS circa i lavori in corso per l'ul-

timazione della circonvallazione sulla strada statale n. 25 della Valle di Susa, in prossimità del comune di Avigliana;

che si tratta di una strada realizzata dalla società autostradale SITAF che ha la concessione ed ha costruito l'autostrada della Valle di Susa; il tratto in oggetto della lunghezza di circa 3 chilometri è costruito per il 95 per cento ed inutilizzato in quanto mancano circa 70 metri per terminare l'opera;

che la società SITAF non ultima l'opera e non può cederla all'ANAS in quanto l'ente di Stato ad oggi non ha ancora dato la disponibilità ad accertare l'acquisizione del tratto di strada; mancando tale disponibilità la stessa strada risulta inutilizzata;

considerato che il mancato utilizzo della strada in questione comporta un gravissimo pericolo per gli utenti della viabilità per Almese e del collegamento tra lo svincolo di Avigliana e la provinciale e determina frequenti gravi incidenti oltre ad un intasamento del centro abitativo di Avigliana dovuto al traffico che automaticamente si riversa nelle strade cittadine,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare e se non ritenga opportuno un intervento urgentissimo nei confronti dell'ANAS affinchè presti immediata attenzione e dia disposizione all'amministratore straordinario di avocare a sè la pratica dal compartimento di Torino onde definirne un sollecito compimento.

(4-01935)

(27 ottobre 1994)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica quanto rappresentato dal compartimento ANAS di Torino.

La società SITAF nell'ambito dei lavori di costruzione dell'autostrada A32 «Torino-Frejus» ha realizzato, parallelamente alla strada statale n. 25, un nuovo tratto di strada.

Lo stesso, come da accordi tra l'amministrazione comunale e la predetta società, dovrebbe essere preso in consegna dal citato compartimento, quale variante all'abitato di Avigliana; di conseguenza, per quanto attiene la predetta statale, il tratto tra il chilometro 22 + 200 e 24 + 100 verrebbe declassato ed acquisito dal comune.

Per tale motivo, dopo l'autorizzazione alla società SITAF di una concessione (n. 66195) per la realizzazione degli innesti del nuovo tronco stradale sulla statale, sono state avviate, su richiesta della stessa società (n. 4097 del 28 ottobre 1994), le procedure di acquisizione, da parte dell'ANAS, della citata strada.

A seguito di ciò, venivano rilevate alcune difficoltà tra le opere eseguite e le caratteristiche necessarie per la classificazione a strada statale; per tale motivo si è provveduto ad indicare alla sopracitata società alcune modifiche per consentire l'attuazione del citato passaggio di strada.

Allo stato attuale delle cose si è ancora in attesa che la società SITAF sistemi lo svincolo lato Susa.

Non appena ultimati i lavori e perfezionate le procedure amministrative, l'ANAS prenderà in consegna il nuovo tratto di strada.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(31 luglio 1995)

BONANSEA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro.* – Premesso:

che l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, consente ai comuni montani del Centro-Nord la possibilità di contrarre mutui a carico della Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di reti di metanizzazione;

che nella corrente accezione e nella terminologia finora utilizzata dal legislatore sono comuni montani sia quelli interamente montani sia quelli solo parzialmente montani;

che deriverebbe la possibilità, anche per i comuni parzialmente montani, di accedere ai mutui di cui alla legge n. 68 del 1993;

che la Cassa depositi e prestiti, invece, ha finora interpretato restrittivamente il termine «comuni montani», escludendo quelli caratterizzati da territorio solo parzialmente montano;

che tale interpretazione, oltre a risultare illogica e giuridicamente opinabile, risulta penalizzante per quei comuni che, per la metanizzazione delle loro parti montane, potrebbero accedere ai mutui di cui sopra,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire presso la Cassa depositi e prestiti affinchè venga corretta l'interpretazione restrittiva adottata, non essendo in linea con la volontà del legislatore.

(4-03534)

(3 marzo 1995)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto concernente la concessione di mutui, da parte della Cassa depositi e prestiti, ai comuni montani ed alle comunità montane, di cui i comuni beneficiari fanno parte, per la realizzazione di nuove reti di metanizzazione.

Al riguardo, si fa presente che il citato istituto, ai sensi della legge n. 68 del 1993, articolo 1, comma 3, ha limitato la concessione dei mutui ventennali, con ammortamento a carico dello Stato, soltanto ai comuni interamente montani.

I comuni parzialmente montani, infatti, costituiscono una categoria particolare, come si evince sia dall'elenco predisposto dall'UNCEM (Unione nazionale comuni comunità enti montani), che, preso a base per l'individuazione dei beneficiari, distingue tra comuni montani e parzialmente montani, sia dall'articolo 28 della legge n. 142 del 1990, che definisce le comunità montane «enti locali costituiti... tra comuni montani e parzialmente montani».

Il carattere eccezionale della norma recata dall'articolo 3 della legge n. 68 del 1993 comporta, inoltre, l'applicazione della stessa alle ipotesi espressamente previste, escludendo l'estensibilità analogica a casi simili.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
VEGAS

(1° agosto 1995)

BONANSEA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* – Premesso:

che l'entrata in vigore, il 26 marzo 1995, dell'accordo di Schengen ha comportato, per sette paesi dell'Unione europea, l'eliminazione dei controlli alle frontiere per l'accertamento dell'identità degli stranieri;

che, benchè il nostro Governo abbia sottoscritto l'accordo ed il Parlamento italiano lo abbia da tempo ratificato, l'Italia è stata esclusa dal novero dei paesi ammessi a fruire di questo nuovo sistema di accesso alle frontiere, la cui altissima valenza politica è di totale evidenza;

che il motivo dell'esclusione risiederebbe nella mancata adozione delle misure per la protezione dei dati personali, condizione necessaria per l'adesione al sistema d'informazione doganale ed alla banca dati Europol, benchè i fondi necessari a tale scopo siano stati da tempo stanziati,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno impedito l'adozione delle misure richieste per l'inclusione nel nuovo sistema di accesso alle frontiere previsto dall'accordo di Schengen;

se il Governo italiano, ed in particolare il Ministro degli affari esteri, non ritenga opportuno attivarsi, mediante la presentazione di un disegno di legge, per consentire al nostro paese di adempiere, seppure in ritardo, agli impegni assunti in sede comunitaria attraverso la sottoscrizione dell'accordo stesso.

(4-04549)

(30 maggio 1995)

RISPOSTA. – In relazione ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, si forniscono di seguito gli elementi in possesso del Ministero degli affari esteri.

L'Italia è fortemente impegnata nell'Accordo di Schengen fin dalla sua adesione, avvenuta il 27 novembre 1990, e contribuisce attivamente ai lavori dei numerosi gruppi e sottogruppi istituiti al fine dell'esecuzione dell'Accordo stesso.

Mediante la sua ratifica, avvenuta il 23 settembre 1993, l'Italia è divenuta membro a tutti gli effetti del Sistema Schengen e partecipa alla elaborazione delle procedure inerenti alla libera circolazione. La mancata applicazione della convenzione, il 26 marzo 1995, non comporta pertanto che l'Italia sia «esclusa» dalla «libera circolazione delle persone» prevista dall'Accordo di Schengen, bensì che il nostro paese entrerà nel sistema operativo con qualche ritardo.

Da parte del Governo italiano si opera affinchè siano realizzati nei tempi più brevi gli adempimenti giuridici e pratici necessari per assicurare la piena operatività della convenzione. In effetti, il 26 marzo 1995 il nostro paese non ha potuto dare applicazione all'Accordo contemporaneamente alla maggioranza dei *partner* europei (come noto, analoga decisione è stata presa dalla Grecia) in quanto adempimento pregiudiziale è l'emanazione della legge sulla protezione dei dati. L'Italia si è impegnata, all'atto della firma dell'Accordo di Schengen, a ratificare la convenzione n. 108 del 1980 del Consiglio d'Europa di Strasburgo che ri-

chiede l'emanazione di una legislazione per la protezione delle persone dai dati informatizzati. Il relativo disegno di legge, reiteratamente presentato alle Camere nelle passate legislature, è stato rivisto e approvato dal Consiglio dei ministri l'11 gennaio 1995 e ripresentato all'esame del Parlamento.

Il Ministro degli affari esteri, unitamente ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, è intervenuto presso la Presidenza della Camera dei deputati per ottenere, sottolineando l'importanza di una sollecita approvazione del testo legislativo, che sia ad esso riservata una corsia preferenziale.

Il disegno di legge ha formato recentemente oggetto di un approfondito esame in sede di comitato ristretto nell'ambito della Commissione giustizia della Camera dei deputati. Si prevede ora che il testo elaborato dal comitato ristretto, ottenuti i pareri (ormai considerati largamente scontati) delle Commissioni giustizia, affari costituzionali, bilancio e lavoro, sia trasferito alla Commissione giustizia in sede legislativa.

Il secondo adempimento è rappresentato dal sistema informatico Schengen (SIS). Si tratta di un complesso sistema di collegamenti nazionali con un'unica banca dati (SIS centrale) ubicata a Strasburgo. Per quanto riguarda il nostro paese, tale sistema presuppone, oltre il relativo collegamento, la realizzazione di una fitta rete di comunicazioni rapide tra il Ministero dell'interno ed i nostri uffici diplomatici e consolari per il tramite del Ministero degli esteri.

Il ritardo verificatosi dall'adesione nel novembre 1990 alla legge per la ratifica del 23 settembre 1993 ha comportato il parallelo slittamento normativo della disponibilità dei finanziamenti necessari per la realizzazione delle misure tecnico-operative. Al fine di entrare nel più breve tempo possibile nel sistema - che per sua natura richiede laboriosi adeguamenti procedurali operativi - è stata ipotizzata una «rete mondiale visti» che prevede la creazione di collegamenti telematici con un primo gruppo di 35 uffici diplomatico-consolari prioritari, che assorbono il 60-70 per cento del traffico attuale dei visti. Le sedi restanti (circa 200) entreranno nel Sistema Schengen con allacciamenti per ora di tipo tradizionale. È previsto che questa operazione, in concomitanza con la necessaria realizzazione del canale informatico tra il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'interno, possa essere conclusa nel prossimo autunno.

Il terzo adempimento è rappresentato dalla modifica delle strutture di transito dei passeggeri nei principali aeroporti italiani, per consentire la separazione fisica dei passeggeri Schengen da quelli extra Schengen. Tali modifiche sono state realizzate o sono in via di realizzazione: per l'aeroporto di Fiumicino, che presenta le maggiori difficoltà, è stata individuata una soluzione transitoria che permetterà il suo allineamento alle esigenze Schengen nel prossimo autunno.

Degli adempimenti in corso è stata data dettagliata informazione alla Commissione esteri della Camera dei deputati il 5 aprile 1995.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GARDINI

(26 luglio 1995)

BORRONI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il piano di razionalizzazione della rete scolastica predisposto dal provveditorato agli studi di Mantova sulla base dei parametri stabiliti prevede la chiusura e l'accorpamento di numerosi plessi scolastici;

che in alcuni comuni, negli ultimi anni, da parte delle civiche amministrazioni sono stati messi in atto interventi di ammodernamento e di ristrutturazione degli edifici scolastici per renderli più funzionali e adeguati alle normative vigenti;

che la chiusura di una scuola costituisce per la comunità la perdita di un insostituibile punto di riferimento e di aggregazione sociale e culturale;

che la chiusura e l'accorpamento di plessi scolastici provoca inevitabilmente disagi e sacrifici per le famiglie e per gli alunni;

che tale situazione sta provocando la protesta dei cittadini e delle amministrazioni comunali,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda assumere una iniziativa volta a valutare se esistano le condizioni per modificare in alcuni comuni le scelte che sono state indicate dal piano di razionalizzazione della rete scolastica.

(4-03669)

(14 marzo 1995)

RISPOSTA. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Premesso che ai sensi della ordinanza ministeriale n. 315 del 1994 sulla razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1995-96, articolo 4, punto 4.2, «resta affidata alla esclusiva competenza dei provveditori agli studi l'assegnazione dei plessi dei circoli didattici soppressi, nonchè la soppressione di plessi ed il loro trasferimento da un circolo ad un altro», il capo dell'ufficio scolastico provinciale di Mantova, a causa del calo della popolazione scolastica che è passata, nel settore elementare, da 14.100 unità a 13.812 per il prossimo anno scolastico, si è trovato nella necessità di istituire 11 classi in meno di quelle richieste dai direttori didattici e cioè soltanto 858, anche in considerazione del fatto che il rapporto alunni-classi fissato per la provincia di Mantova è di 16,1.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(22 luglio 1995)

BUCCIERO. - *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che i prezzi applicati dall'EAAP (Ente autonomo acquedotto pugliese) nella fatturazione, agli utenti, dei lavori relativi a nuovi allacciamenti alle reti idriche e fognanti (eseguiti, dalle imprese fiduciarie dell'ente, con contratti di appalto a cottimo) risultano superiori di 4-5 volte a quelli di mercato, comunemente praticati;

che non si comprende, pertanto, se tale aumento sia dovuto ad abnormi spese generali dell'ente oppure a prezzi troppo alti riconosciuti alle imprese cottimiste, appaltatrici dei lavori;

che non risulta corretto ed ammissibile scaricare sugli utenti eventuali maggiorazioni di costi rivenienti da disorganizzazione e/o incapacità dello stesso ente,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali controlli risultino eseguiti dal Ministero dei lavori pubblici sui prezzi applicati dall'Ente autonomo acquedotto pugliese di Bari;

quali controlli lo stesso Ministero esegua sulla qualità e l'effettiva redazione, da parte dell'EAAP, dei progetti che vengono successivamente appaltati, atteso che le strutture tecniche dell'ente sono carenti proprio di quelle attrezzature (*computer, plotter,* eccetera) necessarie ed indispensabili per l'approntamento di tali elaborati;

quali provvedimenti si intenda adottare per assicurare il regolare espletamento dei compiti dell'EAAP, senza immotivati aggravi per l'utenza, e per perseguire le eventuali responsabilità accertande.

(4-01739)

(12 ottobre 1994)

RISPOSTA. - Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, si fa presente, sulla base di quanto comunicato dall'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP), competente in materia, che i prezzi unitari per opere di allaccio di utenze private alle proprie reti idriche e fognanti, inseriti in un apposito tariffario in vigore presso l'Ente ed allegato ai contratti di manutenzione con le ditte affidatarie, sono desunti da apposite analisi alla cui definizione concorrono vari parametri, quali le mercedi, i noli, il tempo e la fornitura di materiale in corso d'opera.

Dette analisi, approvate dal proprio consiglio di amministrazione, di cui fanno parte anche rappresentanti dei Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro, sono effettuate all'inizio di ogni periodo pluriennale di manutenzione, prima di avviare la procedura concorsuale di affidamento alle ditte interessate all'appalto delle attività, di manutenzione e anche di costruzione di piccoli tronchi di allacciamento alle reti cittadine.

L'importo dei preventivi che ricevono gli utenti a seguito di richieste avanzate per la realizzazione di tali allacciamenti idrico-fognanti è composto:

1) da somma riguardante il costo del materiale che varia a seconda della lunghezza della derivazione e della sua natura (acqua o fogna) in percentuale del 20-30 per cento dell'importo totale;

2) da somma riguardante le spese generali per l'Ente che si aggira sul 15 per cento;

3) da somma riguardante i movimenti di materia che varia del 55-65 per cento.

L'importo derivante dalla somma dei punti 1 e 2 corrisponde ad una percentuale pari a circa il 45 per cento della spesa del preventivo che non viene introitata dall'impresa appaltatrice dei lavori.

Il primo importo si riferisce all'acquisto del materiale che viene approvvigionato direttamente dall'Ente attraverso l'espletamento di apposite gare secondo le normative CEE.

L'importo relativo al punto 2 riguardante le spese generali comprende principalmente carico, scarico, stivaggio, trasporto, sfrido del materiale, le attività amministrative connesse nonchè quelle per svolgere le funzioni di direzione lavori, ingegnere capo, collaudatore ed avvio all'esercizio.

Va aggiunto, inoltre, che essendo l'EAAP un ente pubblico e non economico, tenuto al bilancio in pareggio, dette spese generali non comprendono utile per l'amministrazione.

Gli elementi costituenti l'analisi del singolo prezzo di applicazione per opere finite sono quindi quelli fissati all'inizio del periodo manutentorio, e, per quello in corso, al giugno del 1990.

A quella data sono fissati le mercedi, i noli, i tempi di esecuzione delle singole attività lavorative e la fornitura dei materiali a piè d'opera, i cui valori sono tutti desunti dai prezzi correnti di mercato ed individuati dalle tabelle di costo della mano d'opera a pubblicazione regionale e dalle pubblicazioni di prezzi curate dalla camera di commercio e dagli ordini professionali, ad eccezione dei tempi occorrenti alla esecuzione delle singole attività lavorative.

Tali tempi devono, infatti, tenere conto delle particolari condizioni operative richieste alle ditte affidatarie del servizio di manutenzione.

Per quanto concerne, poi, i punti specifici oggetto della interrogazione, l'Ente ha precisato quanto segue.

1) I tempi tecnici riportati nelle analisi dei lavori di cottimo debbono essere necessariamente maggiori di quelli relativi ai lavori di grande dimensione, in quanto non possono essere trascurati la notevole incidenza dei «tempi morti», che vi sono in un lavoro di manutenzione, ed inoltre gli incrementi di tempi che sono dovuti alla presenza del traffico urbano, dei sottoservizi esistenti in tutti gli abitati e zone limitrofe, delle circostanze di operare spesso in centri storici anche in presenza di fabbricati pericolanti, dalla frammentazione degli interventi stessi, oltre che dalla condizione dell'avviamento all'esercizio dell'impianto.

Nel considerare, per esempio, lavori di «scavo» (molte volte a mano per le difficoltà precedentemente menzionate) i prezzi di cottimo fanno riferimento ad un tipo di intervento (riparazione di un premistoppa di saracinesca, di sifone, di sfilamento di giunto, eccetera) la cui esecuzione presuppone una prestazione che generalmente raggiunge entità modeste (volume da un metro cubo sino a cinque metri cubi) la cui effettuazione richiede però, oltre ad una organizzazione di cantiere da parte dell'impresa similare a quella necessaria per un lavoro di notevole entità, tempi più lunghi di quelli abituali e quindi l'applicazione nella relativa analisi di parametri particolari. Altri aspetti similari che si evincono dall'esame delle analisi relative ai lavori di manutenzione delle opere idrico-fognanti giustificano in maniera inequivocabile la congruità dei prezzi correnti per tutti i tipi di interventi di difficile esecuzione e di modesta entità e che comunque deve sempre assicurare una gestione ottimale del servizio.

I prezzi di mercato riguardano lavori di notevole entità e quindi realizzati con metodologia di intervento completamente differente (uti-

lizzo preponderante di macchine operatrici) da quella menzionata e compensata dalla tariffa lavori in uso presso l'Ente.

Infatti, generalmente su questi listini prezzi si legge la seguente dizione: «I prezzi si riferiscono ad opere eseguite in condizioni normali di lavoro e di fornitura di materiali. Per condizioni speciali di lavoro disagiate, eccezionali o di limitata entità, i prezzi vanno congruamente adeguati a seconda del giudizio della direzione lavori e delle particolari caratteristiche dell'opera». Questa precisazione giustifica la maggiorazione dei prezzi usati dall'Ente acquedotto non certo di 4-5 volte quelli di mercato, in quanto la categoria di lavori come già detto riguarda proprio le caratteristiche menzionate di disagio, eccezionalità, limitata entità.

2) L'esecuzione dei lavori avviene adottando metodologie impostate sulla piena trasparenza; infatti ad un preventivo, calcolato su una percentuale dell'80 per cento di importo medio presunto di un intervento di allacciamento utenza a farsi, segue l'esecuzione dei lavori con la compilazione di un modello (modello 65) riportante le caratteristiche del lavoro eseguito che viene firmato per accettazione sia dall'utente che dall'impresa esecutrice. L'utente ha la possibilità, sia allorchè acquisisce il preventivo e sia dopo l'esecuzione dei lavori, di avere dagli uffici periferici o centrali (reparti) ogni delucidazione tecnico-amministrativa finalizzata a fugare ogni dubbio in ordine alla equità della somma accreditata per l'esecuzione del lavoro. A maggior garanzia per l'utenza, qualora lo stesso utente pur avendo firmato il modello 65 (accettazione delle caratteristiche del lavoro) nutra ancora dubbi, l'articolo 63 del regolamento permette anche, con opportuna disciplina, la possibilità di procedere al collaudo in contradditorio con l'eventuale riapertura dello scavo per verificare tutto quanto è stato eseguito.

3) Il paragone con gli allacciamenti Enel e SIP (Telecom) non appare proponibile perchè la natura dei lavori è completamente diversa; l'Enel gode poi, infatti, per le proprie forniture, di una normativa tariffaria ispirata al remunero integrale del servizio e continuamente aggiornato, mentre i prezzi per la fornitura di acqua potabile e la gestione e depurazione delle fognature sono ancora oggi imposti con criteri di natura politica e non economica.

Da quanto su esposto si deduce che i preventivi di spesa per allacciamenti idrico-fognari, desunti dall'applicazione delle richiamate tariffe, sono rapportati alle effettive esigenze lavorative e di mercato, e per questo l'Ente non ha motivo per sottrarsi al dovere di trasparenza.

Va aggiunto, infine, che il rapporto con le ditte incaricate della manutenzione delle opere idrico-fognarie gestite dall'Ente si sostanzia, a seguito di esperimento concorsuale tra ditte iscritte all'albo dei costruttori per le categorie specifiche, secondo la normativa CEE, in un contratto di appalto nel rispetto delle leggi e regolamenti che disciplinano l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dello Stato.

Tale contratto, per la sua peculiare natura, impegna la ditta aggiudicataria del servizio per un numero di sei anni così come prefissato nel bando di gara.

In merito alle osservazioni finali formulate dall'interrogante circa le strutture tecniche dell'EAAP che sarebbero carenti di quelle attrezzature (*computer, plotter*, eccetera) necessarie ed indispensabili per l'appronta-

mento degli elaborati tecnici, l'Ente in questione ha riferito che, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, si sta adoperando per una più completa organizzazione delle strutture informatizzate, peraltro già avviata.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(31 luglio 1995)

CADDEO, PREVOSTO, CHERCHI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che nella parte meridionale della Sardegna la regione sarda ha previsto la realizzazione di una moderna infrastruttura stradale capace di collegare Cagliari e Tortolì sostituendo il vecchio tracciato tortuoso ed inadeguato della strada statale n. 125 e portando i tempi di percorrenza dagli attuali 35-40 chilometri/ora agli 88-100 chilometri/ora;

che la nuova strada è in grado di decongestionare gran parte del traffico dell'area metropolitana di Cagliari e della litoranea per Villasimius-Castiadas e di togliere dall'isolamento i comuni del Sarrabus e l'intero territorio dell'Ogliastra, che diventerebbe così raggiungibile in 90 minuti contro le attuali 3 ore;

che l'intervento è inserito nel programma operativo plurifondo 1994-99 per la regione autonoma della Sardegna relativo al quadro comunitario di sostegno per le regioni dell'obiettivo 1 che è stato approvato dalla Commissione delle Comunità europee in data 25 novembre 1994;

che il programma prevede il cofinanziamento di 325.5 milioni di ECU ripartiti in 162.75 a carico dell'Unione europea, 113.925 a carico dello Stato e 48.825 a carico della regione;

che i progetti sono stati predisposti dalla regione sarda, sopperendo così ad una competenza degli uffici dell'ANAS, e sono stati istruiti ed hanno avuto il parere di conformità da parte del compartimento di Cagliari;

che oggi il compartimento dell'ANAS di Cagliari non intende procedere all'appalto senza rivedere i progetti che risulterebbero non sufficientemente definiti, incompleti e scoordinati tra di loro e contemporaneamente dichiara di trovarsi nell'impossibilità di provvedere con la propria struttura organizzativa che presenterebbe macroscopiche carenze, tra cui un capo compartimento a tempo parziale e l'assenza di figure dirigenziali per l'ufficio tecnico e per quello amministrativo;

che questa situazione sta bloccando l'attività del compartimento e, se non si interviene tempestivamente, si debbono considerare a rischio sia la realizzazione di opere rilevantissime come la nuova Cagliari-Tortolì sia gli stessi finanziamenti della Comunità europea che debbono essere utilizzati entro il 1999, mentre si è già perso quasi un anno e mezzo senza neppure affrontare il problema;

che il compartimento di Cagliari ha segnalato il problema e nell'aprile del 1994 ha richiesto un finanziamento di 145 milioni

per poter affidare a liberi professionisti la revisione e la redazione dei progetti;

che la direzione generale dell'ANAS non ha finora dato alcuna risposta;

che il finanziamento richiesto sembra modesto rispetto ai circa 700 miliardi che rischiano di andare in fumo e all'assoluta rilevanza delle opere da realizzare;

che la mancata soluzione di questo problema provocherebbe un danno incalcolabile alla Sardegna e sarebbe l'ennesima manifestazione di una volontà prevaricatrice che nei fatti dirotterebbe risorse dello Stato verso altre realtà nazionali,

si chiede di conoscere:

quale sia l'esatta situazione della progettazione e della realizzazione della nuova strada statale Cagliari-Tortolì;

quali siano le valutazioni e le iniziative del Ministro per evitare il rischio che non si realizzi un'opera indispensabile con urgenti finanziamenti comunitari e per sbloccare la situazione del compartimento dell'ANAS di Cagliari che appare incredibile.

(4-04160)

(2 maggio 1995)

RISPOSTA. - Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, sulla base di quanto comunicato dal compartimento ANAS di Cagliari, si riferisce quanto segue.

La progettazione e l'esecuzione della nuova statale Cagliari-Tortolì è prevista nel Programma operativo plurifondo 1994-99, approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee in data 25 novembre 1994, che concede un contributo per un programma operativo nella regione Sardegna integrato nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali dell'obiettivo n. 1 in Italia. Il Programma impone che le amministrazioni responsabili della gestione e della attuazione siano l'ANAS e la regione e che la forma finanziaria di intervento, il cofinanziamento, coinvolga lo Stato. La forma finanziaria di intervento prevede il cofinanziamento di 325,5 Mecu ripartiti nella misura del 50 per cento (162,75 Mecu) a spese dell'Unione europea, 35 per cento (113,925 Mecu) a spese dello Stato, e 15 per cento (48,825 Mecu) a spese della regione e che la completa realizzazione degli interventi sia assicurata dall'ANAS, con una dotazione finanziaria pari a 92,63 Mecu.

Il progetto delle opere, suddiviso in quattro tronchi e affidato a quattro gruppi di progettazione, fu avviato nell'88, con incarichi della regione-assessorato alla programmazione, centro di programmazione, senza regolamentazione alcuna delle competenze fra ANAS e regione.

Il cordinamento del progetto fu affidato ad una commissione, diretta dal centro di programmazione, e con componenti del compartimento ANAS, dell'assessorato ai lavori pubblici della regione, della provincia di Cagliari e della provincia di Nuoro.

Allo stato:

i progetti esecutivi hanno ottenuto il «parere di conformità del compartimento» necessario per avviare il programma, ma risentono di

una totale mancanza di coordinamento e di gravi difetti nel livello di definizione, che non ne consentono l'appalto senza preliminari rilevanti interventi;

solo il tronco Muravera-San Priamo è stato sottoposto al consiglio di amministrazione dell'ANAS ed ha avuto il parere favorevole solo il lotto quarto, stralcio primo, e il lotto quarto, stralcio quarto, che sono stati approvati ed appaltati per meno del 5 per cento dell'intero importo dell'opera; il lotto quarto, stralcio quarto, è stato consegnato di recente, dopo i necessari interventi correttivi del compartimento, e mentre il lotto quarto, stralcio primo, non è stato consegnato per gravi difetti del progetto.

Il predetto compartimento solo nel 1994 ha predisposto una bozza di convenzione che ha trasmesso alla regione, con la richiesta di esprimersi e, se in accordo, di definirla con la Direzione generale dell'ANAS.

In tale convenzione sono anche state descritte le misure organizzative necessarie.

Detto compartimento dal marzo '94 ha disposto un insieme di misure urgenti per far fronte alla situazione di assoluta inefficienza ed inadeguatezza delle risorse informatiche e tecnologiche che se non risolta impedirà l'attivazione delle opere in oggetto.

Per far fronte a tali problemi rivelatisi nel tempo più gravi con l'avanzare delle analisi degli ingegneri incaricati delle verifiche previste dall'articolo 5 del regio decreto n. 350 del 25 maggio 1895, il compartimento, che in via preliminare aveva disposto, in accordo con la regione e con la consulenza gratuita di docenti universitari nelle discipline fondamentali, una razionalizzazione del procedimento di analisi di progetti e di valutazione, aveva elaborato, al fine di consentire il funzionamento della struttura:

la perizia 28 aprile 1994, n. 4868, dell'importo di 119 milioni, per l'acquisizione di strumenti informatici, anche necessaria per corrispondere alle leggi che regolano la proprietà e l'uso dei sistemi;

la perizia 28 aprile 1994, n. 4867, dell'importo di 145,2 milioni, che avrebbe consentito, per il 1994, la formazione di un gruppo di consulenza composto di ingegneri senior e junior, indicati dai consulenti universitari, finalizzato a verificare e definire i progetti.

Tali perizie, che hanno avuto il parere favorevole del comitato tecnico-amministrativo centrale, nell'adunanza del 3 maggio 1994, con voti n. 1395 e n. 1394 non sono mai state finanziate dall'ANAS per carenza di fondi.

Tali risorse sono indispensabili. La non disponibilità determinerà che i capitali per la costruzione delle opere non potranno essere impegnati perchè i progetti, risultati inefficienti, devono essere rielaborati.

Ne potrà conseguire, oltre che lo slittamento della spesa, anche la perdita di opere che hanno importanti implicazioni infrastrutturali economiche e occupative.

Occorre, pertanto, dare un impulso al processo di informatizzazione nonchè al potenziamento di risorse umane qualificate con formazione appropriata ai compiti tecnici e di gestione.

Si pensi che attualmente il predetto compartimento non dispone di adeguato numero di personale per far fronte ai complessi compiti d'istituto.

Il capo compartimento, infatti, ha incarico *ad interim*, essendo anche capo del compartimento ANAS della Liguria.

Mancano i dirigenti degli uffici tecnico-amministrativi; mancano quattro dei sette ingegneri direttori dei centri di manutenzione; manca un ingegnere per la direzione del servizio tecnico; mancano gli ingegneri per le attività di programmazione e di progettazione; mancano i direttivi per le attività amministrative e gestionali; inoltre il rimanente personale non è mai stato sottoposto a piani di formazione di addestramento e di formazione ed opera in spazi di lavoro inadeguati.

Nonostante le suesposte carenze, tutte le risorse utili, a partire dal marzo 1994, sono state impegnate nelle seguenti attività:

nelle attività manutentorie, dove il grave *deficit* è stato affrontato con la triplicazione della quantità di spesa rispetto agli anni precedenti e con un miglioramento della qualità, con conseguenze positive sui livelli di incidentalità di servizio;

nelle attività conclusive di opere interrotte e non in esercizio anche da decenni;

nelle attività di gestione, con conseguente riduzione dei tempi di risposta e progressivo recupero di aree dell'amministrazione inefficienti.

Il compartimento, non avendo ottenuto tali risorse, ha richiesto alla regione un nuovo ordinamento anche contenuto nella convenzione, le cui attività oggi ristagnano per la crisi della giunta.

In definitiva si fa presente che le risorse richieste devono essee finanziate; tale finanziamento, oltre che indispensabile, potrà anche costituire l'occasione ed il punto di avvio per rigenerare la cultura dell'ingegneria delle infrastrutture in Sardegna, oggi in una condizione gravemente depressa, e ricostituire la struttura del compartimento dove l'ultima assunzione di ingegneri risale all'inizio degli anni '70.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(31 luglio 1995)

CUSUMANO. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che gli strumenti ed i mezzi di esercizio del credito in tutte le sue multiformi articolazioni sono decisivi per un equilibrato sviluppo economico, specie nelle aree in ritardo, come quella siciliana, che presenta aspetti peculiari quanto alla distribuzione delle risorse;

che l'esercizio del credito costituisce un'attività di interesse pubblico, talchè devono tenersi nel massimo conto i princìpi di trasparenza, omogeneità di condizioni nei confronti di tutti gli utenti, efficienza di gestione, efficacia e funzionalità dell'azione sia in relazione ai risultati da conseguire da parte di ogni singola azienda, sia nel contesto socio-economico di principale riferimento;

constatato:

che la stampa regionale e nazionale in più occasioni ha denunciato la pesante situazione dell'esercizio del credito in Sicilia, ponendo particolare accento sul tasso di trasparenza che caratterizza l'attività degli istituti di credito siciliani e sulla struttura che frequentemente si rivela non solida;

che per risolvere lo stato di crisi in cui versa il principale istituto regionale e uno dei maggiori del paese, il Banco di Sicilia, si è fatto ricorso a un prestito da parte di un *pool* di banche, operazione le cui condizioni suscitano molte perplessità sotto il profilo della loro rispondenza a criteri di mercato e sotto il profilo della tenuta di un sistema creditizio autenticamente siciliano;

che anche tale episodio appare coerente con la tendenza all'acquisizione degli istituti di credito siciliani da parte di importanti gruppi creditizi del Nord del paese in un'area, la Sicilia, imprenditorialmente povera;

che tali operazioni, quasi sempre realizzate col meccanismo della fusione per incorporazione, non hanno finora realizzato alcuna politica per un equilibrato sviluppo dell'economia siciliana ma, al contrario, pare producano il risultato di un drenaggio della raccolta dei risparmiatori siciliani per investirla più produttivamente in aree geografiche più ricche ed in attività imprenditoriali più solide, con una conseguente accentuazione dello sviluppo dell'imprenditoria non siciliana e della forbice economica tra il Nord e il Sud del nostro paese;

che le circostanze sopra indicate emergono da un insieme di dati oggettivamente riscontrati e verificabili, alcuni dei quali desumibili dagli esiti dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto segue:

lo stato e la consistenza qualitativa e quantitativa dei crediti in sofferenza di tutti gli istituti di credito siciliani, ivi compresi quelli fusi per incorporazione dagli istituti di credito del Nord;

le cause della forte contrazione degli impieghi erogati dalle istituzioni creditizie nel Mezzogiorno, che in Sicilia in particolare sono diminuiti di circa il 50 per cento, mentre la raccolta ha presentato una netta crescita sia in termini assoluti che in termini di raffronto con il Centro-Nord del paese;

le modalità di esercizio del credito degli istituti creditizi con sede legale nel Centro-Nord, praticate presso gli sportelli operanti in Sicilia;

quali iniziative, che rientrino nei suoi poteri, il Ministro in indirizzo abbia posto in essere o intenda determinare per la corretta risoluzione delle suindicate situazioni.

(4-01880)

(25 ottobre 1994)

RISPOSTA. – Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, premesso che la situazione del sistema bancario nel Mezzogiorno è seguita con attenzione dalla Banca d'Italia, si fa presente che nell'area meridionale si rileva una presenza bancaria sensibilmente inferiore rispetto

a quella delle altre regioni, a causa del più basso reddito percepito e del minore sviluppo delle attività produttive. Il rapporto tra impieghi bancari e PIL è notevolmente basso (30 per cento) rispetto a valori più che doppi nel Centro-Nord mentre il livello delle sofferenze è doppio rispetto alle altre aree del paese. Le banche impiegano *in loco* solo il 60 per cento dei depositi raccolti a fronte dell'80 per cento impiegato nelle altre regioni.

Nel Mezzogiorno risulta meno numeroso, rispetto al Centro-Nord, il gruppo delle banche dotate di equilibrate situazioni tecniche, di buona organizzazione, nonchè di sufficiente redditività e capitalizzazione. Il rafforzamento patrimoniale e organizzativo costituisce la condizione per un sistema bancario più solido, in grado di contribuire positivamente allo sviluppo dell'economia meridionale.

Per quanto riguarda, in particolare, gli istituti di credito siciliani, la Banca d'Italia ha comunicato che, alla data del 30 settembre 1994, il totale delle sofferenze a carico delle banche aventi sede nella regione siciliana ammontava a 7.588 miliardi di lire, mentre il sistema registrava 86.807 miliardi di lire.

Nell'interrogazione viene, altresì, manifestata l'esigenza di verificare il rispetto della normativa sulla trasparenza delle condizioni praticate dalle banche al fine di favorire la concorrenza degli sportelli bancari tra gli operatori economici meridionali. Al riguardo, si precisa che la determinazione dei tassi di interesse, dei prezzi e delle condizioni economiche è rimessa agli intermediari finanziari che operano nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge n. 154 del 1992 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. Tali disposizioni, confluite nel titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1993, prevedono che la Banca d'Italia possa avviare procedure sanzionatorie amministrative nei casi di inosservanza degli obblighi di pubblicità delle condizioni contrattuali.

Giova precisare che le disposizioni in materia di trasparenza favoriscono la concorrenza sul mercato bancario e finanziario e sollecitano gli intermediari finanziari a incentrare la competitività sulla qualità dei servizi e sull'efficienza operativa.

I controlli sulla «trasparenza» bancaria sono stati inseriti nella ordinaria attività di vigilanza, cartolare e ispettiva mentre per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 le verifiche saranno avviate contestualmente all'attivazione della supervisione prudenziale. Per gli altri intermediari finanziari, inseriti nell'elenco tenuto dall'UIC, il decreto del Ministro del tesoro dell'8 luglio 1992 ha previsto che la Banca d'Italia possa concordare con la Guardia di finanza le modalità di esercizio dei controlli. Nel maggio 1993 è stato stilato un protocollo d'intesa, che ha istituito stabili rapporti di collegamento tra le due autorità, al fine di concordare modalità e tecniche degli interventi.

In tale contesto, la Banca d'Italia svolge la propria azione di vigilanza nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale riconosciuta alle banche dall'ordinamento, non potendo interferire nelle scelte d'impresa del sistema bancario, comprese quelle in materia di erogazione e di revoca del credito.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
VEGAS

(1° agosto 1995)

D'ALÌ. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* – Premesso che nel corso dell'ultimo anno si sono verificati a danno di numerose imbarcazioni battenti bandiera italiana, ed in particolare a danno di pescherecci, gravissimi episodi di aggressione da parte di mezzi delle guardie costiere dei paesi rivieraschi del Mediterraneo e segnatamente di quelli nati dalla disgregazione della ex Jugoslavia e della Croazia in particolare;

considerato:

che tali aggressioni sono attuate anche con il gravissimo ed intollerabile metodo dell'uso delle armi che in un caso ha addirittura provocato la morte di un nostro connazionale e nell'ultimo e più recente il grave ferimento del comandante dell'imbarcazione aggredita e per la cui vita ancora oggi si teme;

che tali aggressioni sono state giustificate dagli organi di polizia degli Stati aggressori con la presunta violazione delle acque territoriali di quei paesi, violazione calcolata con rilevazioni incerte e spesso contraddittorie, affidate a mezzi di efficienza dubbia e certamente opponibile;

rilevato che tali episodi hanno causato, oltre che quelli alle persone, ingenti danni a piccole imprese armatoriali operanti nel settore della pesca, la cui elevata rilevanza socio-economica ed occupazionale è ben nota come ben noti sono lo stato di difficoltà e i disagi in cui questo settore per più motivi nel nostro paese versa lo stato di estrema e legittima preoccupazione che tali episodi suscitano in tutte le marinerie e le flotte pescherecce nazionali,

si chiede di sapere:

quali interventi di carattere politico abbiano intrapreso le nostre autorità al fine di evitare il ripetersi di questi gravissimi episodi ed al fine di tutelare un sicuro svolgersi dell'attività di pesca da parte dei nostri marinai;

quali interventi abbiano attuato in aiuto delle vittime dei citati incidenti al fine di risolvere diplomaticamente le controversie insorte e di ovviare all'ingiusto danno subito dagli operatori;

in particolare, quali interventi abbiano spiegato ed intendano ancora mettere in atto per ottenere il rilascio da parte delle autorità croate del motopeschereccio «Ligny II», immatricolato in Trapani, sequestrato a seguito di aggressione con uso delle armi in data 29 maggio 1994 mentre si trovava sul limite delle acque territoriali croate ed oggi, perpetuandosi il disegno delle autorità croate, confiscato ad ogni effetto giuridico e sostanziale, ciò nonostante l'impegno profuso, con assoluto e civile rispetto della legge e della giurisdizione di quello Stato e con gravissimo onere economico da parte dell'impresa armatrice nel tentativo di riottenere il proprio mezzo di lavoro; sono stati esperiti tutti i gradi della giurisdizione croata, pagate ingenti multe, financo impetrata la grazia del presidente di quella Repubblica.

Si chiede di sapere infine se, perdurando un tale stato di incivile ed intollerabile trattamento nei confronti di un bene di proprietà di nostri connazionali il cui sequestro già per un anno ha comportato, comporta ancor oggi e comporterà in futuro la perdita del posto di lavoro per diciotto pescatori trapanesi, anche in previsione delle prossime riunioni della commissione mista italo-croata per le questioni politiche, lo Stato

italiano abbia erogato o sia in procinto di erogare allo Stato croato, anche per il tramite del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, consistenti aiuti tecnologici nel campo di questa attività ed in quello dell'acquacoltura.

(4-04062)

(26 aprile 1995)

RISPOSTA. – Il Ministero degli affari esteri ha seguito, nell'immediatezza del fatto, il caso del motopeschereccio «Ligny II» del compartimento marittimo di Trapani, sequestrato dalle autorità croate, ed è più volte intervenuto, tramite l'ambasciata d'Italia in Zagabria ed il vice consolato d'Italia in Spalato, per sollecitare una soluzione ad esso favorevole.

La posizione processuale del «Ligny II» è stata pesantemente condizionata dalle circostanze del fermo.

All'avvicinarsi della motovedetta croata, l'equipaggio del «Ligny II», dopo aver inserito il pilota automatico e spinto le macchine al massimo, tentando di dirigere l'imbarcazione verso le acque internazionali, si è rinchiuso sotto coperta.

La manovra ha involontariamente creato un pericolo di speronamento della motovedetta, che, interpretandola come un attacco, ha aperto il fuoco, fortunatamente senza conseguenze.

Il comandante, i due membri dell'equipaggio, nonchè il fratello dell'armatore, signor Matteo Guaiana, rientrati in Italia subito dopo il fatto, non sono mai stati sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Tutte le possibili istanze giudiziarie croate sono state adite ed attentamente curate, anche se, purtroppo, senza esiti positivi, malgrado l'assistenza profusa.

Esperiti i giudizi di primo grado, il Consiglio repubblicano delle contravvenzioni di Zagabria in data 23 giugno 1994 ha definitivamente sancito la confisca del peschereccio e la sua successiva vendita all'asta.

Egualmente si è tentato di risolvere il caso attraverso i cosiddetti «rimedi giuridici straordinari»: il ricorso alla Corte suprema, il ricorso all'Avvocatura dello Stato (una sorta di pubblico ministero italiano) ed il ricorso alla Corte costituzionale. Dei primi due si conosce già il risultato negativo, per cui allo stato attuale rimane pendente unicamente il ricorso dinanzi alla Corte costituzionale, che le rappresentanze diplomatico-consolari *in loco* continuano a seguire in ogni forma possibile e consentita, anche se le possibilità di un esito favorevole sembrano estremamente ridotte, in quanto si tratta di un ricorso improprio, non previsto per i reati civili dell'ordinamento croato.

Numerosi sono stati anche gli interventi a livello politico.

Il caso, su insistente richiesta italiana, è stato anzitutto trattato in uno specifico punto della commissione mista di cooperazione economica italo-croata tenutasi a Roma il 26-27 gennaio del corrente anno.

Da ultimo, il Ministro degli affari esteri, Susanna Agnelli, ha effettuato un intervento personale, mediante un appello al suo omologo croato Mate Granic, sollecitando per le diciotto famiglie dei pescatori del «Ligny II» un gesto di clemenza e di benevolenza.

Una risposta a tale intervento è stata nuovamente sollecitata.

Da un punto di vista più generale, l'azione del Governo italiano volta alla più ampia utilizzazione degli spazi marini nell'interesse del settore della pesca, della tutela dell'ambiente, della ricerca archeologica, eccetera, non può prescindere dalle caratteristiche proprie del Mediterraneo, di mare chiuso o semi-chiuso, secondo la definizione dell'articolo 122 della Convenzione di Montego Bay del 1982, che influiscono in maniera determinante sulla necessità di attuare una pacifica cooperazione tra gli Stati rivieraschi.

In quest'ottica può costituire una auspicabile forma di cooperazione l'istituzione di una cosiddetta zona economica o zona di pesca inclusiva per lo sfruttamento in comune tra l'Unione europea e gli altri Stati del Mediterraneo delle risorse biologiche esistenti in questo bacino. In tale zona inclusiva l'Unione europea e gli altri Stati fisserebbero il totale ammissibile delle catture e lo ripartirebbero tra loro al fine di evitare un depauperamento delle risorse a seguito di un sovrasfruttamento delle stesse. Potrebbe essere altresì consentito ad altri Stati terzi l'accesso alla pesca dei cosiddetti *surplus*, ossia della parte eccedente delle quote fissate. A tale proposito si ricorda che quella stessa ipotesi ha costituito l'oggetto di una risoluzione del Parlamento europeo del 1987 (PE doc/ A2-152/86), che è stata successivamente ripresa dal Consiglio dei ministri della pesca nel 1992, il quale ha esortato la commissione a convocare una conferenza internazionale sulla pesca nel Mediterraneo poi tenutasi a Creta nel dicembre 1994. Nel corso di questa riunione è stato raggiunto un consenso unanime sulla necessità di promuovere una cooperazione regionale efficace a cui sono chiamati a partecipare tutti gli Stati costieri e gli Stati le cui navi pescano nel Mediterraneo.

In materia di protezione dell'ambiente, la convenzione delle Nazioni Unite prevede l'obbligo degli Stati di proteggere e preservare l'ambiente marino (articolo 192) e di prendere, separatamente o congiuntamente, le misure necessarie per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino, quale ne sia la fonte, adoperando a questo fine i migliori mezzi praticabili di cui dispongono (articolo 194). In questa cornice, l'obbligo di cooperazione previsto dall'articolo 197 ha già avuto importanti sviluppi a livello di bacino del Mediterraneo, in particolare il rinvio è al Piano di azione per il Mediterraneo, istituito dalle Nazioni Unite, nel cui ambito sono stati elaborati la convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976 ed i suoi cinque protocolli integrativi. Sembra comunque necessario procedere ad una revisione non solo delle norme di carattere istituzionale di questa convenzione e dei suoi protocolli ma anche di quelle disposizioni che fissano obblighi ed azioni a tutela del Mediterraneo al fine di adeguarle al principio di sviluppo sostenibile elaborato dalla Conferenza di Rio del 1992.

Per quanto riguarda la ricerca archeologica, la convenzione di Montego Bay (articolo 303) autorizza espressamente gli Stati contraenti ad istituire una zona archeologica marina corrispondente alla preesistente zona contigua marittima, ossia fino a 24 miglia marine dalle linee di base. L'Italia, dunque, è autorizzata ad adottare i provvedimenti normativi necessari per dare attuazione alle disposizioni di cui al citato articolo della convenzione del 1982. D'altronde, l'estensione della zona contigua, comprendente anche quella archeologica, consentirebbe alle auto-

rità competenti di svolgere le attività preventive in materia di immigrazione clandestina già al di là del mare territoriale. Al di là delle 24 miglia marine vige un regime di libertà per la ricerca archeologica, in quanto, da un lato, quest'ultima non è equiparabile alla ricerca scientifica marina, mentre dall'altro, non essendo stata proclamata una zona economica esclusiva, l'Italia non può esercitare alcuna competenza normativa diretta.

Per rimediare a tale situazione, l'Italia ha, peraltro, seguito costantemente la prassi di condizionare ogni concessione di prospezione, coltivazione e sfruttamento di idrocarburi nella propria piattaforma continentale, alla salvaguardia dei beni storici ed archeologici nei quali la società ricercatrice si imbatta, giungendo così per via convenzionale ad un risultato di tutela che non può essere altrimenti perseguito.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE

(27 luglio 1995)

DEGAUDENZ. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che con lettera pervenuta in data 25 gennaio 1995 al comune di Soraga in Val di Fassa (provincia di Trento) veniva comunicata la chiusura temporanea del locale ufficio postale, con decorrenza 26 gennaio;

che la chiusura è attribuita a «mancanza di personale» e non ad una razionalizzazione del lavoro che, peraltro, resta sempre intenso, specie nella stagione turistica sia estiva che invernale;

che il provvedimento viene assunto in dispregio dell'interesse pubblico e della offerta di servizi sia alla popolazione residente che agli ospiti;

che la sera del 26 gennaio si è riunito in seduta straordinaria il consiglio comunale di Soraga per respingere il provvedimento e richiederne l'immediata revoca per i notevoli disagi che, fin dall'inizio, si sono registrati;

che una delegazione dell'amministrazione comunale di Soraga si è incontrata con il presidente della regione e con il Commissario del Governo per affrontare la grave situazione che si è determinata;

che il presidente della regione ha inviato un telegramma al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, al Commissario del Governo per la provincia di Trento, alla presidenza nazionale delle poste e delle telecomunicazioni e al direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni che recita testualmente: «Con nota n. 15128/GAB/L est stata disposta chiusura ufficio postale di Soraga, Val di Fassa, Trentino, stop. Tale decisione ha provocato forte reazione comunità locale della quale unitamente ad amministratori locali mi rendo interprete stop. Soppressione tale servizio oltre creare forti disagi risulta lesiva legittime attese gruppo linguistico ladino locale cui per norme costituzionali sono garantite particolari condizioni salvaguardia identità locale stop. Ad nome mio et intera giunta regionale chiedo riesame provvedimento per assicurare prosecuzione tale importante servizio stop»;

che è assolutamente necessario riesaminare la decisione nella certezza che un servizio pubblico non può essere interrotto per «mancanza di personale», ma che deve essere comunque garantito laddove esiste un'utenza adeguata;

che è preoccupazione della comunità locale che il provvedimento di chiusura temporanea si trasformerà in chiusura definitiva, con gravi conseguenze per tutti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del grave e penalizzante provvedimento di chiusura immediata, anche se temporanea, dell'ufficio postale di Soraga, assunto dall'amministrazione delle poste di Trento;

se non intenda dare immediate disposizioni affinchè tale provvedimento venga revocato per garantire un servizio pubblico in una zona particolarmente popolata, specie durante la stagione turistica come l'attuale;

se non ritenga necessario emanare delle disposizioni che, privilegiando le esigenze della comunità, prevedano anche la mobilità coatta di personale esistente presso altri uffici postali.

(4-03074)

(2 febbraio 1995)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno precisare che il reclutamento di personale da parte dell'amministrazione postale è stato sempre piuttosto difficoltoso nella regione Trentino-Alto Adige in quanto la florida economia di tale regione consente ai residenti di optare per attività ed impieghi più remunerativi.

D'altra parte il personale proveniente da altre zone incontra notevoli disagi a stabilirsi nella zona a causa della scarsità degli alloggi e dell'alto costo di quelli disponibili.

L'Ente poste italiane ha tuttavia precisato che l'ufficio postale di Soraga (Trento) dal 1° marzo 1995 è stato riaperto al pubblico; tale soluzione si è resa possibile in quanto l'unità applicata all'ufficio, pur dipendendo dalla filiale di Bolzano, risulta comunque residente a Trento.

Al fine di evitare il ripetersi dell'inconveniente lamentato dall'onorevole interrogante, l'Ente poste ha richiesto al consiglio di amministrazione del commissariato del Governo di Bolzano l'autorizzazione al trasferimento definitivo dell'unità indicata presso l'ufficio in argomento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(28 luglio 1995)

DE NOTARIS, GALLO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che la presidente della RAI in una dichiarazione rilasciata il 7 marzo 1995, nella quale ha espresso solidarietà alla famiglia del maresciallo Lombardo, ha poi sollecitato «tutti ad una approfondita rifles-

sione sull'uso responsabile del mezzo televisivo» e, proseguendo, ha detto che «è necessario anche richiamarsi alla coscienza professionale di chi interviene nei dibattiti», che non devono «trasformarsi in processi sommari»;

che la stessa ha sostenuto che «gli ascoltatori hanno il diritto di formarsi opinioni sulla base di informazioni e non di allusioni»,

si chiede di conoscere:

il giudizio del Governo sulle dichiarazioni della presidente Moratti che legano il suicidio di Lombardo a trasmissioni televisive;

come giudichi il Governo il fatto che, mentre la Moratti condanna «processi sommari ed allusioni» intollerabili in trasmissioni RAI, parla in modo oscuro, contorto, allusivo, non indicando a quale dibattito televisivo si riferisca;

se il Governo non consideri che valutazioni di tal genere da parte della presidente della RAI inducano ad una informazione distorta e incompleta su fatti delicati e inquietanti.

(4-03607)

(8 marzo 1995)

RISPOSTA. - Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che non rientra tra i poteri di questo Ministero quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale.

Non si è mancato tuttavia di interessare la concessionaria RAI la quale nel precisare che non era previsto che nel corso del programma «Tempo reale», andato in onda su RAI Tre il 23 febbraio 1995, si facesse riferimento al comportamento delle forze dell'ordine di Terrasini, ha sottolineato che il presidente della società, Letizia Brichetto Moratti, nella dichiarazione rilasciata il 7 marzo scorso, ha richiamato i princìpi generali di corretta e responsabile programmazione ai quali si è sempre ispirato il servizio pubblico radiotelevisivo.

Il citato comunicato stampa, ha concluso la RAI, non sembra avere contenuti allusivi o dare adito a dubbi interpretativi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(28 luglio 1995)

DE PAOLI, FAGNI, BOSCO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, dei trasporti e della navigazione e di grazia e giustizia.* - Rilevato:

che la ditta Ristop srl con sede legale a Milano, via C. da Sesto 15 e sede amministrativa a Villafranca di Verona, via Ortigara 30/A, è diventata nel corso di poco tempo la società privilegiata dall'AGIP Petroli spa, impianti rete autostradale ed in virtù di questo privilegio si è vista assegnare, nell'ultimo periodo, diversi impianti autostradali;

che l'ultimo di questi riguarda il Ristoragip sito sull'area di servizio San Giacomo Sud sull'autostrada Serenissima a Rezzato (Brescia) e

che in riferimento a detto esercizio la società Ristop srl è riuscita miracolosamente ad ottenere in 48 ore la licenza provvisoria per la rivendita di generi di monopolio, miracolo concesso solo a pochi «eletti»; risulta infatti agli interroganti che proprio nella città di Brescia altre ditte stanno attendendo pazientemente da mesi la definizione di pratiche analoghe;

che i «miracolati» della società Ristop sono doppiamente fortunati se si tiene presente che alla data del rilascio della preziosa licenza non erano neppure in possesso di regolare contratto d'affitto,

ciò premesso ed anche alla luce della dilagante corruzione e della stagione delle tangenti, che ha infangato la prima Repubblica, si chiede di sapere:

quale sia la tangenziale privilegiata che la ditta Ristop, ed in particolare il suo amministratore signor Enzo Rosat, ha percorso e quali siano i legami d'amicizia con i funzionari preposti al rilascio di tali licenze;

se si sia a conoscenza che siano in corso procedimenti giudiziari sulla vicenda;

se non ci si intenda attivare perchè sia fatta piena luce su un fatto che adombra pesanti sospetti.

(4-03004)

(30 gennaio 1995)

RISPOSTA. - Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, l'ANAS, sulla base di quanto comunicato dalla società concessionaria dell'autostrada Brescia-Padova, ha riferito quanto segue.

La Società autostrada Brescia-Padova non ha mai avuto rapporti con la ditta Ristop srl nè ha trattato appalti con la stessa. In forza di un contratto di concessione stipulato ai sensi dell'articolo 8 della vigente convenzione con l'ANAS, la gestione dell'intera area di servizio di San Giacomo Sud è di esclusiva competenza della società AGIP che l'ha realizzata a sua cura e spesa.

La predetta concessionaria autostradale risulterebbe, in base a quanto sopra, estranea ad ogni rapporto che il concessionario AGIP intrattiene con i sub-affittuari dei servizi esistenti nell'area stessa. In proposito, l'AGIP ha semplicemente l'obbligo di informare la Società autostradale, così come puntualmente fatto, in merito alle sub-concessioni pertinenti l'area di servizio San Giacomo Sud.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(31 luglio 1995)

DIANA. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che lo stabilimento della Recoaro-Sud di Castrocielo, in provincia di Frosinone (produzione di bibite con acqua della sorgente Fonte

Diana), da un momento all'altro potrebbe cessare l'attività mettendo sul lastrico 54 dipendenti;

che la nuova società acquirente, la San Pellegrino, sarebbe intenzionata a decretarne la fine;

che l'anno scorso i dipendenti si fecero carico delle esigenze dell'azienda concordando la messa in lista di mobilità di una ventina di unità lavorative dopo un periodo di cassa integrazione guadagni con garanzia che per il resto del personale non vi sarebbero stati problemi; ora, invece, c'è stata la decisione unilateralmente assunta dall'azienda di mettere in cassa integrazione guadagni gran parte dei dipendenti;

che intanto le maestranze hanno effettuato scioperi al fine di salvaguardare le prospettive di continuità produttiva dello stabilimento di Castrocielo e le conseguenti garanzie occupazionali;

che le prospettive di continuità produttiva dello stabilimento e le garanzie occupazionali sono legate oltre che all'aumento del volume di produzione delle bibite anche e soprattutto alla produzione industriale e alla commercializzazione dell'acqua minerale Fonte Diana, per la quale al momento la San Pellegrino non mostra di essere interessata;

che l'acqua delle sorgenti Fonte Diana di Castrocielo, per le sue proprietà organolettiche e chimiche, è collocabile fra le acque minerali di medio-alto livello e che, se adeguatamente valorizzata, potrà coprire quote e fasce di mercato e di utenza sicuramente interessanti,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere per indurre l'azienda al rispetto degli impegni assunti soprattutto in riferimento ai finanziamenti ex Cassa del Mezzogiorno in parte già avuti ed in parte cospicua ancora da ricevere e quali misure, in particolare, intendano adottare per ovviare ai problemi occupazionali prospettati, particolarmente gravi nel comparto alimentare della provincia di Frosinone.

(4-00898)

(13 luglio 1994)

RISPOSTA. - Il 21 giugno 1995 presso l'ufficio provinciale del lavoro di Frosinone si è tenuta una riunione per la definizione della procedura di mobilità attivata dalla Recoaro spa, a seguito di cessazione di attività, in data 5 aprile 1995, nei confronti di tutti i lavoratori (54 unità) occupati nello stabilimento di Castrocielo.

Le parti sociali si erano già incontrate in sede sindacale il 18 maggio 1995 senza raggiungere un accordo circa la procedura avviata.

La direzione dell'ufficio periferico, pertanto, in conformità a quanto prescrive l'articolo 4, comma 7, della legge n. 223 del 1991, ha convocato i rappresentanti della società e gli esponenti delle organizzazioni sindacali per un ulteriore esame della situazione.

In occasione dell'incontro del 21 giugno 1995 i responsabili aziendali hanno indicato nella situazione finanziaria, nell'eccessiva competitività del mercato e nella insufficiente entità degli ordini i fattori che hanno reso impossibile la continuazione dell'attività produttiva.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno preso atto delle comunicazioni aziendali ed hanno riferito che, al momento, sono in corso trattative con gli enti locali (regione, amministrazione provin-

ciale e comune) per ricercare soluzioni idonee a consentire la ricollocazione, anche parziale, delle maestranze.

A tal fine è stata manifestata, da parte datoriale, la disponibilità a non ostacolare eventuali iniziative proposte per la risoluzione del problema delle unità collocate in mobilità.

I responsabili della società hanno, infine, assicurato il rispetto dei termini di legge nella comunicazione dei recessi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(29 luglio 1995)

DIONISI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che il progetto di riorganizzazione delle strutture scolastiche della provincia di Rieti, elaborato dal provveditorato agli studi sulla base di recenti provvedimenti legislativi ispirati ai vincoli ragionieristici delle disponibilità di bilancio dell'istruzione, alla logica della privatizzazione dei servizi pubblici nel contesto di una più generale politica sociale ed economica controriformatrice ed antipopolare che rimette in discussione ed abbatte le fondamentali conquiste sociali degli ultimi decenni, prevedendo la chiusura o lo spostamento di decine di classi, ha suscitato durissime reazioni e preoccupazioni in centinaia di studenti e nelle loro famiglie, negli insegnanti e negli amministratori locali per i prevedibili disagi, la perdita di posti di lavoro e la dismissione dei luoghi della formazione e del sapere di tanti piccoli comuni;

considerato che i provvedimenti di riorganizzazione che si intenderebbe assumere sono stati elaborati ed individuati senza una vera partecipazione ed il coinvolgimento delle rinnovate amministrazioni locali e che molti di essi appaiono poco utili e funzionali;

valutato anche che grande incertezza per il futuro lavorativo e per la difesa dei livelli di vita esiste tra i lavoratori della scuola colpiti dalle politiche di privatizzazione degli ultimi governi dopo decenni di indifferenza e di sottovalutazione del ruolo fondamentale che la scuola deve svolgere in un paese civile e moderno, oltre che nel processo di formazione dei cittadini, anche per lo sviluppo complessivo e per la stessa democrazia;

considerato infine che la proposta governativa per il rinnovo del contratto di lavoro della scuola, mettendo in discussione lo stesso diritto di sciopero e mortificando la dignità e la professionalità degli operatori, e perciò respinta dai sindacati e dagli stessi lavoratori, accentua lo stato di disagio e di agitazione nel mondo scolastico reatino,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per rivedere il predetto progetto di riorganizzazione, coinvolgendo le amministrazioni locali e le rappresentanze degli utenti e tenendo conto della particolare conformazione territoriale e della dispersione abitativa della provincia di Rieti, e per restituire certezze e dignità al mondo della scuola pervenendo ad un contratto equo che sappia accogliere le istanze più sentite dei lavoratori del comparto.

(4-04686)

(13 giugno 1995)

RISPOSTA. - In merito alla questione riguardante il piano di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Rieti, per l'anno scolastico 1995-96, si deve far presente che la riduzione del numero di classi che si è verificata nella provincia non è stata determinata dal piano di razionalizzazione adottato da questo Ministero bensì dalla diminuzione del numero degli allievi.

Dall'elenco relativo al piano in parola si può altresì rilevare che non vi è stata dismissione di scuole in piccoli comuni.

Al contrario, proprio in considerazione delle specifiche condizioni demografiche ed orografiche della provincia di Rieti, è stata promossa, in alcune località montane, la costituzione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media (come previsto dall'articolo 21 della legge n. 97 del 1994 concernente provvedimenti a favore delle comunità montane), in modo da assicurare, anche in piccoli comuni, la presenza di un presidio scolastico con propri organi direttivi ed amministrativi.

Molto limitate sono state le fusioni di scuole (due casi in tutta la provincia), che comunque non influiscono sulla possibilità di frequenza delle sedi scolastiche da parte degli allievi.

È stato, infine, costituito un polo autonomo di istruzione tecnica a Fara Sabina ed è stata potenziata, con nuovi indirizzi di qualificazione, l'offerta di formazione professionale.

Quanto alle problematiche relative al contratto scuola, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, in merito è stato ampiamente riferito al Senato in data 23 giugno 1995 rispondendo all'interpellanza parlamentare 2-00277 della senatrice Salvato.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(22 luglio 1995)

DUJANY. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che il consiglio regionale della Valle d'Aosta in data 22 marzo 1995 ha approvato una risoluzione nella quale si esprime forte preoccupazione per la riattivazione della centrale nucleare di Creys-Malville e che tale preoccupazione è stata più volte espressa anche dalla regione Piemonte;

che il reattore veloce francese Superphoenix è installato nei pressi della frontiera con l'Italia;

che esso è il prototipo più avanzato e più potente dei «reattori veloci» su cui la Francia aveva fatto grande affidamento ma che ha poi deciso di abbandonare per i più convenzionali reattori pressurizzati perchè ha fallito tutti gli obiettivi;

che il grande fattore di rischio di questo reattore, il sodio liquido, necessario per tenere sotto controllo la fissione, ha già prodotto incidenti rilevanti ed ha costretto a lunghi periodi di chiusura dell'impianto;

che una cricca d'acciaio del contenitore di stoccaggio degli elementi di combustibile esausti ha prodotto fuoriuscita di sodio liquido nell'intercapedine e lo *shut-down* del reattore;

che non è stato facile riparare il guasto poichè il contenitore è strettamente integrato col nocciolo del reattore;

che in fase di riavvio una penetrazione di aria nel nocciolo a contatto col sodio liquido ha prodotto la sua ossidazione rendendo necessario il lavaggio dell'intero refrigerante;

che da ultimo, fra i vari incidenti (grottesco se si considera l'alta tecnologia dell'impianto), si è verificato che il peso della neve ha fatto crollare il tetto di un capannone;

che l'ipotesi sulla quale furono costruiti i reattori veloci in Francia era l'autofertilizzazione, cioè la loro capacità di produrre più combustibile nucleare, sotto forma di plutonio, di quanto non ne avrebbero consumato;

che questa ipotesi è fallita,

si chiede di sapere se il Governo italiano non ritenga utile ed urgente attivarsi presso il Governo francese al fine di avviare un serio confronto che porti alla chiusura definitiva della centrale al plutonio di Creys-Malville ponendo fine alla sua pericolosa sperimentazione ed alla sua accertata antieconomicità.

(4-04326)

(17 maggio 1995)

RISPOSTA. - La centrale nucleare Superphoenix è di proprietà della NERSA, società di diritto francese costituita per la realizzazione e l'esercizio di un reattore autofertilizzante a neutroni veloci, con raffreddamento a sodio, costituente un prototipo su scala industriale.

L'Enel partecipa a detta società con una quota del 33 per cento unitamente a Electricitè de France che detiene il 51 per cento delle azioni ed alla società tedesca SEK, titolare della restante quota del 16 per cento.

La centrale è entrata in servizio nel gennaio 1986 e, nei primi sei anni di esercizio, la durata totale delle fermate dovute a problemi tecnici è stata di 21 mesi; il periodo aggiuntivo di fermata è da attribuire alle richieste delle autorità di sicurezza riguardanti l'esecuzione di verifiche supplementari e la preparazione di nuovi documenti.

Il numero di eventi anomali occorsi alla centrale è paragonabile a quello delle centrali nucleari ad acqua del parco EDF (Ente francese per l'elettricità).

Due eventi sono stati classificati al livello 2 della «scala degli eventi nucleari» (i livelli sono crescenti da 1 a 6): la fuga di sodio nel barillet (serbatoio di stoccaggio del combustibile nucleare) e l'inquinamento del sodio a seguito di un ingresso anormale di aria nel circuito di raffreddamento. Altre anomalie di funzionamento sono state classificate al livello 1; tra queste il danneggiamento del tetto della sala macchine a causa di un'abbondante nevicata.

Nessuno di questi eventi ha avuto conseguenze sull'ambiente, sul personale o sulla popolazione; infatti tutti i dispositivi previsti in sede progettuale hanno perfettamente svolto le loro funzioni.

Si precisa che il «rapporto sulla sicurezza della centrale di Creys-Malville», presentato nel gennaio 1994 dal direttore della sicurezza delle installazioni nucleari (DSIN) al Ministro dell'industria francese, conclude che «il livello di sicurezza dell'installazione è coerente con quello dei reattori ad acqua leggera, che costituiscono la quasi totalità del parco nucleare francese» e che «... il riavviamento può essere autorizzato».

Al fine di migliorare ulteriormente il livello di sicurezza della centrale di Creys-Malville, negli scorsi mesi sono stati eseguiti importanti lavori destinati a ridurre le conseguenze di eventuali fuochi di sodio; completati tali lavori, la società NERSA ha chiesto le autorizzazioni per il riavviamento dell'impianto.

Dal 30 marzo al 14 giugno 1993 è stata condotta in Francia, per disposizione del Primo Ministro, una inchiesta pubblica.

Nel quadro dell'inchiesta sono stati pure consultati numerosi documenti di carattere ufficiale, quali:

il rapporto del 16 giugno 1992 emesso dalla direzione per la sicurezza degli impianti nucleari;

il rapporto del 17 dicembre 1992 emesso dal Ministero per la ricerca scientifica;

il rapporto del 19 maggio 1992 emesso dall'ufficio parlamentare per la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche;

vari rapporti di carattere generale relativi alla filiera veloce, prodotti dalla Commissione delle Comunità europee e dall'OECD.

È stato anche raccolto il parere degli esperti russi e giapponesi che gestiscono programmi di reattori «veloci».

Sulla base di tutte le suddette informazioni e considerazioni la commissione ha potuto dichiararsi «in favore del rinnovo dell'autorizzazione della centrale di Creys-Malville, a condizione che la direzione per la sicurezza degli impianti nucleari emetta un parere favorevole al riavviamento, dopo un esame della sicurezza concernente, in particolare, la presa in conto delle nuove esigenze in materia di prevenzione contro i rischi del fuoco del sodio».

Tali lavori sono stati effettuati e la documentazione completa preparata in occasione della inchiesta pubblica è disponibile presso la società NERSA, Rue Garibaldi a Lione.

La direzione sicurezza e protezione sanitaria (ANPA-DISP) - che mantiene contatti di collaborazione con l'omologo organo di controllo francese - ha fornito in passato assicurazioni sulla sicurezza della centrale Superphoenix anche per quel che concerne le conseguenze di un ipotetico incidente catastrofico all'impianto. Un tale evento, infatti, comporterebbe azioni già previste dal Piano nazionale per le emergenze nucleari predisposto a suo tempo dal gruppo interministeriale istituito dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE

(27 luglio 1995)

FAGNI, CARPI, MARCHETTI, GALLO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la direzione delle Terme di Uliveto fu denunciata in passato e condannata per non avere salvaguardato le condizioni ambientali e antinfortunistiche nonchè per intermediazione di manodopera;

che il ruolo e la partecipazione democratica dei lavoratori alla vita sindacale sono previsti per legge ed è regolato il libero esercizio del diritto di sciopero;

che la direzione aziendale delle Terme di Uliveto in occasione dello sciopero generale del 14 ottobre 1994 ha inviato ai capi-operai e al personale di vigilanza una lettera nella quale si invitava a «non effettuare astensioni dal lavoro non consentite» e si dichiarava che «in caso di tale astensione» la direzione sarebbe stata «costretta ad adottare provvedimenti del caso» oltre ad «eventuali azioni civili e penali»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il contenuto della lettera non sia da ritenere espressione di comportamento antisindacale;

se il comportamento dell'azienda - che lascia intendere come l'esercizio del diritto di sciopero, che in occasione del 14 ottobre 1994 si è svolto rispettando regole e princìpi, comporti dei rischi - non sia valutabile come intimidatorio e quindi lesivo della libertà sindacale.

(4-02204)

(16 novembre 1994)

RISPOSTA. - In merito ai fatti segnalati nell'atto parlamentare, il competente ispettorato del lavoro ha effettuato un apposito accesso ispettivo presso lo stabilimento delle Terme di Uliveto ed ha acquisito gli elementi conoscitivi relativi alle modalità di svolgimento della manifestazione di sciopero del 14 ottobre 1994.

In sede di visita ispettiva è stato verificato che, con una lettera inviata il 12 ottobre 1994 ad 8 dipendenti, la direzione aziendale ha fatto presente ai destinatari (3 capiturno, 3 meccanici, 2 addetti alla portineria) che l'astensione lavorativa non sarebbe stata compatibile con l'esigenza di garantire la sicurezza e l'igiene degli impianti, anche in assenza di produzione.

A seguito di tale invito i rappresentanti sindacali dei lavoratori hanno richiesto, per iscritto, alla direzione aziendale giustificazioni e chiarimenti in merito alla comunicazione, ravvisando in essa profili di comportamento antisindacale.

La società, con nota del 7 novembre 1994, ha contestato l'addebito di aver tenuto condotta antisindacale, riaffermando il carattere non di «diffida» della comunicazione notificata ai lavoratori interessati, bensì di «riserva espressa dalla società in ordine alle scelte che liberamente sarebbero state fatte dai suoi destinatari, a causa delle situazioni di pericolo che con quelle scelte erano connesse».

L'organo ispettivo ha riferito, inoltre, che l'azienda e la rappresentanza sindacale unitaria assistita dalle organizzazioni sindacali, in una riunione svoltasi l'8 novembre 1994, hanno chiarito, in via definitiva, le reciproche posizioni.

In quella sede le parti hanno stabilito che, fermo restando il legittimo esercizio del diritto di sciopero, in occasione di astensioni collettive dal lavoro la direzione aziendale avrà la possibilità di comandare, per ogni fermo lavorativo, alcune figure professionali.

Ciò al fine di garantire l'integrità degli impianti sotto il profilo igienico e sanitario e non interrompere, durante il periodo di inattività, le condizioni di asetticità necessarie all'imbottigliamento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(29 luglio 1995)

FALQUI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che in piazza Santa Maria Novella, uno degli spazi più affascinanti di Firenze, si trova l'antico ospedale di San Paolo;

che l'antico edificio rinascimentale, conosciuto dalla fine del Settecento con la denominazione di «Scuole Leopoldine», è caratterizzato dal loggiato, di impronta brunelleschiana e decorato con medaglioni in terracotta invetriata modellati dai Della Robbia;

che l'antico ospedale, di proprietà del comune di Firenze, è oggi un luogo abbandonato, in stato di degrado totale e spesso utilizzato come rifugio notturno dai vagabondi;

che il presidente di Italia Nostra ha deciso di fare un esposto alla soprintendenza ai beni architettonici e ambientali e al sindaco Primicerio per chiedere loro un intervento urgente a difesa dell'antico edificio rinascimentale,

si chiede di sapere:

se sia previsto un piano di restauro nazionale dell'antico ospedale di San Paolo;

se e quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare in difesa dell'antico edificio rinascimentale.

(4-04721)

(14 giugno 1995)

RISPOSTA. - In data 21 febbraio 1980 l'amministrazione comunale di Firenze, proprietaria dell'immobile in oggetto, trasmise alla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici un progetto di ristrutturazione e restauro; su tale progetto la soprintendenza espresse, con lettera protocollo n. 7156 del 1° agosto 1980, parere solo in parte positivo, in quanto richiese alcune modifiche, nonchè una documentazione illustrativa più dettagliata.

In data 21 ottobre 1980 il comune, accogliendo le indicazioni suggerite, trasmise un ulteriore progetto sul quale la soprintendenza espresse, con nota protocollo n. 690 del 20 gennaio 1981, un parere di massima favorevole, condizionando il rilascio del parere definitivo all'esecuzione di saggi generalizzati sulle pareti dei vani dei piani superiori; tale nota rimase però senza riscontro.

Nel 1991 il comune di Firenze, intenzionato a riaffrontare la questione dopo l'allontanamento delle famiglie occupanti, chiese per le vie brevi alla soprintendenza se i pareri precedentemente espressi fossero da considerare ancora validi.

La soprintendenza rispose che, essendo trascorso oltre un decennio dall'esame dell'ultimo progetto, riteneva opportuno «prima dell'avvio di ulteriori fasi dei lavori, un riesame congiunto della questione stessa e l'eventuale aggiornamento del progetto, alla luce delle acquisizioni sopraggiunte sia sul piano metodologico che tecnico».

Nemmeno questa nota ebbe seguito.

Recentemente la soprintendenza, appositamente contattata, ha effettuato due sopralluoghi, il primo su invito della direzione lavori, l'altro su sollecitazione dell'Università, interessata all'acquisizione in uso dei locali; in tali occasioni è stato riscontrato il grave stato di degrado dell'edificio, dovuto sia all'abbandono in cui esso versa ormai da anni, sia alle inopportune modifiche, fortunatamente reversibili, di cui è stato oggetto in tempi anche remoti.

La soprintendenza ha pertanto provveduto nuovamente a richiedere all'attuale amministrazione comunale l'immediato invio di un definitivo progetto di restauro, redatto secondo le indicazioni fornite anche in sede di sopralluogo, assicurando, da parte propria, un sollecito esame della pratica.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PAOLUCCI

(27 luglio 1995)

GALLO, SERRI. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Premesso che secondo dati forniti dal Ministero della difesa dal 1985 al 1988 è stato addestrato in Italia un consistente numero di militari provenienti da paesi del Terzo mondo, si chiede di sapere se tale programma di formazione militare abbia avuto seguito negli anni 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994 e in caso affermativo con quali paesi, per quale tipo di corsi e scuole e per quale ammontare di spesa.

(4-02564)

(12 dicembre 1994)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome del Ministro degli affari esteri.

In relazione ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti, si uniscono i prospetti riepilogativi delle presenze dei militari stranieri presso gli istituti delle Forze armate italiane negli anni dal 1989 al 1994.

Le ammissioni ai corsi di tale personale sono state autorizzate annualmente ai sensi della legge 3 dicembre 1970, n. 995.

Il Ministro della difesa
CORCIONE

(20 luglio 1995)

ISTITUTI	TIPI DI CORSO	FREQUENTATORI
F.A.: Forza armata NBC: Nucleare biologico chimico C/A: Contraerei A.M.: *Aeronautica militare* Asmina: Accademia sanità militare interforze nucleo aeronautica NEASMI: Nucleo esercito-Accademia sanità militare interforze I.T.A.V.: Ispettorato telecomunicazioni assistenza volo RE.S.I.A.: Reparto sistemi informativi automatizzati ME.DID.: Scuola metodo didattico SARVAM: Scuola addestramento reclute vigilanza aeronautica militare	SM: Stato Maggiore APULT: Aggiornamento professionale ufficiali logistici tecnici AUC: Allievi ufficiali complemento I.E.F.: Istruttori educazione fisica C.ti: Comandanti Sq.: Squadra C/a: Contraerei TLC: Telecomunicazioni EM: Elicottero multiruolo TRAMAT: Trasporti e materiali btg: Battaglione gr.: Gruppo pil: Piloti M21-M23: Sistemi d'arma per elicotteri SACO: Sottufficiali allievi comandanti di squadra A.U.P.C.: Allievi ufficiali piloti di complemento P 166: Velivolo bimotore ad elica da addestramento avanzato MB 326: Aviogetto per addestramento basico Qualificazione A.T.A.: Assistenti traffico aereo B.P.O.A.: Brevetto pilota osservatore aeroplano NH 500: elicottero da addestramento Abilitazione «I»: Corso di abilitazione idrografia Abilitazione «A.S.T.»: Corso abilitazione per la lotta sotto la superficie Abilitazione «D.T.»: Corso abilitazione per la lotta sopra la superficie Abilitazione «TLC/IOC»: Corso abilitazione in comunicazioni ed informazioni operative S.G.A.: Scuola guerra aerea I.T.T.: Istruttore di tattiche e tiro C.S.A.: Corpo sanitario aeronautico O.J.T.: On job training (addestramento sul posto di lavoro) M.S.A.: Materiali speciali aeronautici SF 260: Velivolo addestramento basico elica TWR/APP: Torre e avvicinamento (tower/approach) G 222: Velivolo trasporto tattico e logistico	U: Ufficiali SU: Sottufficiali AL.: Allievi

Anno	Paesi	Istituto	Tipo di corso	Numero frequentatori	Oneri sostenuti *(in lire)*
1	2	3	4	5	6
1989	Portogallo	Scuola di guerra	Corso superiore di SM	1 U.	15.341.000
	Libano	Scuola di guerra	Corso di SM	2 U.	30.682.000
			Corso superiore di SM	2 U.	34.914.000
		Centro aviazione leggera	Corso di abilitazione su EM-3 specialisti	1 Su.	12.893.000
	Tunisia	Scuola di guerra	Corso di SM	2 U.	30.682.000
			Corso superiore di SM	2 U.	34.914.000
	Corea del Sud	Scuola di guerra	Corso superiore di SM	1 U.	17.457.000
	Venezuela	Scuola di guerra	Corso di SM	4 U.	61.364.000
			Corso superiore di SM	3 U.	52.371.000
	Argentina	Scuola di guerra	Corso superiore di SM	1 U.	17.457.000
		Scuola militare alpina	Corso di perfezionamento sciistico	1 U.	4.320.000
	Somalia	Neasmi	21° corso	6 Al.	111.000.000
		Scuola di amministrazione	Corso APULT (2ª fase)	6 U.	33.300.000
		Policlinico militare	Corso di aggiornamento per U. medici	10 U.	11.682.000
		Scuola telecomunicazioni F.A.	Elettronici TLC	3 Su.	17.280.000
		Scuola di guerra	Corso di SM	3 U.	46.023.000
			Corso superiore di SM	7 U.	122.199.000
		Scuola del genio	Tirocinio pratico-applicativo per U. di amministrazione	1 U.	2.495.000
		Scuola della motorizzazione	Tirocinio pratico-applicativo per U. di amministrazione	2 U.	4.990.000
		Scuola trasporti e materiali	169° corso di applicazione	1 U.	19.000.000
		Scuola di applicazione	169° corso di applicazione	4 U.	42.560.000
			Corso superiore per ufficiali del genio branca lavori	3 U.	17.340.000
		Accademia militare	170° corso	10 Al.	88.150.000
			171° corso	11 Al.	128.590.000
	Brasile	Scuola di guerra	Corso superiore di SM	1 U.	17.457.000
	El Salvador	Scuola di guerra	Corso superiore di SM	1 U.	17.457.000
	Malta	Scuola di guerra	Corso di SM	1 U.	15.341.000
		Scuola NBC	Corso di qualificazione per U. addetti alla Difesa NBC	2 U.	2.660.000
			Corso di qualificazione per Su. addetti alla Difesa NBC	2 Su.	2.660.000
		Scuola di fanteria e cavalleria	Corso AUC	6 Al.	17.520.000
			Corso per C.ti compagnia mortai	2 U.	5.730.000
		Centro specialisti armamento esercito	Corso per artificiere	1 U.	3.015.000

Anno	Paesi	Istituto	Tipo di corso	Numero frequentatori	Oneri sostenuti *(in lire)*
1	2	3	4	5	6
1990	Libano	Scuola di guerra	Corso di SM	3 U.	60.861.720
			Corso superiore di SM	2 U.	50.586.560
	Corea del Sud	Scuola di guerra	Corso di SM	1 U.	. .
	Venezuela	Scuola di guerra	Corso di SM	3 U.	66.877.920
		Centro specialisti armamento esercito	Corso per artificiere	1 U.	3.195.900
		Scuola militare alpina	Corso di addestr. alpinistico	2 U. - 1 Su.	3.307.800
			Corso di perfez. alpinistico	1 U. - 1 Su.	2.205.200
			Corso di perfez. sciistico	1 U.	850.344
			Attività sciistica di squadra	7 U. - 6 Su.	5.655.000
	Argentina	Scuola di guerra	Corso di SM	1 U.	22.293.280
		Centro specialisti armamento esercito	Corso per artificiere	1 U.	3.195.900
		Scuola militare alpina	Corso di addestr. alpinistico	2 U. - 1 Su.	3.307.800
			Corso di perfez. alpinistico	1 U. - 1 Su.	2.205.200
			Corso di perfez. sciistico	1 U.	850.344
			Attività sciistica di squadra	7 U. - 6 Su.	5.655.000
			Corso superiore di SM	1 U.	25.292.640
	Brasile	Scuola di guerra	Corso superiore di SM	1 U.	25.292.640
	Tunisia	Scuola di guerra	Corso di SM	2 U.	44.585.280
			Corso superiore di SM	2 U.	50.586.560
		Scuola militare di educazione fisica	Corso I.E.F.	1 U.	8.917.338
	Malta	Scuola di guerra	Corso superiore di SM	1 U.	25.293.280
		Scuola militare di educazione fisica	Corso I.E.F.	3 Su.	26.752.014
		Scuola di fanteria e cavalleria	Corso AUC	3 Al.	9.285.600
			Corso per Cti squ. fucilieri	3 Su.	8.773.620
		Scuola di artiglieria c/a	Corso informativo su armi di autodifesa c/a	1 U.	200.000
		Centro aviazione leggera esercito	Corso capo sq. antincendio	1 Su.	12.500.000
	Somalia	Scuola di guerra	Corso di SM	3 U.	66.877.920
			Corso superiore di SM	5 U.	126.466.400
		Policlinico militare	Corso di agg. per U. medici	4 U.	4.672.800
		Scuola di amministrazione	Corso APULT (2ª fase)	2 U.	8.500.000
		Scuola militare di educazione fisica	Corso I.E.F.	2 U.	17.834.676
		Scuola delle trasmissioni	Corso basico di informatica	2 U.	2.600.000
		Centro specialisti armamento esercito	Corso per U. add. ai servizi TRAMAT di btg./gr. (1ª fase)	4 U.	5.285.160
		Scuola trasporti e materiali	Corso per U. add. ai servizi TRAMAT di btg./gr. (2ª fase)	4 U.	2.285.160
		Scuola della motorizzazione	Tirocino pratico-applicativo per U. di amministrazione	1 U.	2.534.750

Anno	Paesi	Istituto	Tipo di corso	Numero frequentatori	Oneri sostenuti (in lire)
1	2	3	4	5	6
		Scuola NBC	Tirocino pratico-applicativo per U. di amministrazione	2 U.	5.069.500
		Scuola del genio	Tirocino pratico-applicativo per U. di amministrazione	1 U.	2.534.750
		Scuola trasporti e materiali	169° Corso di applicazione	1 U.	20.140.000
		Accademia militare	171° Corso	7 Al.	90.341.678
			172° Corso	2 Al.	19.765.908
		scuola di applicazione	169° Corso	2 U.	28.995.048
		Neasmi	21° Corso	5 Al.	196.100.000
	Zambia	Centro aviazione leggera esercito	Istruttore pil. tattici EM-2 Spec. 1° liv. sistemi d'arma M-21 e M-23	2 Su.	Oneri a carico Paese di provenienza
1991	Argentina	Scuola di guerra	Corso superiore di SM	1 U.	27.638.118
	Corea del Sud	Scuola di guerra	Corso superiore di SM	1 U.	27.638.118
	Libano	Scuola di guerra	Corso di SM	3 U.	72.897.858
			Corso superiore di SM	2 U.	55.276.236
	Tunisia	Scuola di guerra	Corso di SM	2 U.	48.598.572
			Corso superiore di SM	1 U.	27.638.118
	Venezuela	Scuola di guerra	Corso di SM	1 U.	24.299.286
			Corso superiore di SM	3 U.	82.914.354
	Portogallo	Scuola di guerra	Corso superiore di SM	1 U.	27.638.118
	Somalia	Scuola di guerra	Corso superiore di SM	4 U.	110.552.472
		Accademia militare	171° Corso	5 Al.	54.993.635
			172° Corso	2 Al.	28.082.896
		Scuola di applicazione	170° Corso	4 U.	73.143.040
		Scuola tecnici elettronici dell'esercito	Elettrogenista di artiglieria	s Su.	15.278.000
		Scuola del genio	Tirocinio pratico-applicativo per U. di amministrazione	1 U.	2.574.500
		Scuola telecomunicazioni F.A.	Radioelettronici tecnici TV	4 Su.	23.040.000
		Neasmi	21° Corso	4 Al.	177.436.300
		Scuola trasporti e materiali	169° Corso di applicazione	1 U.	22.778.984
		Scuola di amministrazione	Corso APULT (2° fase)	2 U.	9.000.000
	Malta	Scuola di guerra	Corso di SM	1 U.	24.299.286
		Scuola di fanteria e cavalleria	Corso SACO	3 Al.	9.923.244
			Corso AUC	1 Al.	3.083.234
		Scuola di artiglieria c/a	Corso informativo sul sistema d'arma 40/70	1 U.	200.000

Anno	Paesi	Istituto	Tipo di corso	Numero frequentatori	Oneri sostenuti *(in lire)*
1	2	3	4	5	6
	Giordania	Scuola militare di equitazione	Corso di perfezionamento di equitazione	2 U.	9.000.000
1992	Libano	Scuola di guerra	Corso di SM	3 U.	71.400.117
			Corso superiore di SM	3 U.	86.408.268
		Scuola trasporti e materiali	Meccanici mezzi ruotati	4 Su.	4.208.000
			Meccanici mezzi cingolati	4 Su.	2.424.000
		Scuola di fanteria e cavalleria	Corso d'ardimento (1ª fase)	2 Su.	2.360.000
	Malta	Scuola di guerra	Corso superiore di SM	1 U.	28.802.756
		Scuola di fanteria e cavalleria	Corso di AUC	2 Al.	6.735.288
	Tunisia	Scuola di guerra	Corso di SM	1 U.	23.800.268
			Corso superiore di SM	2 U.	57.605.512
	Argentina	Scuola di guerra	Corso di SM	1 U.	23.800.054
	Corea del Sud	Scuola di guerra	Corso di SM	1 U.	23.800.054
	Venezuela	Scuola di guerra	Corso superiore di SM	1 U.	28.802.756
	Messico	Scuola di guerra	Corso superiore di SM	1 U.	28.802.756
	Somalia	Scuola di guerra	Corso superiore di SM	1 U.	28.802.756
		Scuola di applicazione	170° Corso	1 U.	18.658.409
			171° Corso	2 U.	37.316.818
			172° Corso	2 U.	37.316.818
		Scuola telecomunicazioni F.A.	Corso radio elett. tecnici TV	4 Su.	14.240.000
	Portogallo	Scuola di guerra	Corso superiore di SM	1 U.	28.802.756
	Albania	Accademia militare	174° Corso	8 Al.	119.966.168
1993	Libano	Scuola di guerra	Corso di SM	3 U.	72.000.000
			Corso superiore di SM	3 U.	58.000.000
		Scuola di fanteria	Corso di Ardimento	2 Su.	4.000.000
		Scuola trasporti e materiali	Corso per Su. mec. di mezzi ruot.	4 Su.	20.000.000
			Corso per Su. mec. di mezzi cing.	4 Su.	20.000.000
	Tunisia	Scuola di guerra	Corso di SM	1 U.	24.000.000
	Argentina	Scuola di guerra	Corso superiore di SM	1 U.	29.000.000
		Centro aviazione esercito	Add.to di piloti di CH-47	2 U.	115.000.000
	Brasile	Scuola di guerra	Corso superiore di SM	1 U.	29.000.000
	Corea del Sud	Scuola di guerra	Corso superiore di SM	1 U.	29.000.000
	Malta	Scuola di fanteria	Corso AUC	4 All.	14.000.000

Anno	Paesi	Istituto	Tipo di corso	Numero frequentatori	Oneri sostenuti *(in lire)*
1	2	3	4	5	6
		Scuola di artiglieria c/a	Corso per U. del RSU	1 U.	5.000.000
			Corso AUC	1 All.	3.000.000
		Scuola trasporti e materiali	Corso capo meccanico delle artigl.	1 Su.	4.000.000
	Albania	Accademia militare	174° corso	7 Al.	93.278.000
			175° corso	8 Al.	128.000.000
	Somalia	Scuola di applicazione	172° corso	2 U.	31.300.000
1994	Argentina	Scuola di guerra	Corso di SM	1 U.	25.100.000
		Centro aviazione esercito	Addetto di piloti di CM-47	2 U.	115.000.000
		Scuola militare alpina	Corso di perfezionamento alpinistico	1 U.	2.500.000
	Libano	Scuola di guerra	Corso di SM	3 U.	75.300.000
			Corso sup. di SM	2 U.	90.300.000
		Scuola di fanteria	Corso di Ardimento	2 Su.	3.000.000
	Tunisia	Scuola di guerra	Corso di Sm	1 U.	25.100.000
			Corso sup. di SM	1 U.	30.100.000
	Portogallo	Scuola di guerra	Corso sup. di SM	1 U.	30.100.000
	Brasile	Scuola di guerra	Corso sup. di SM	1 U.	30.100.000
	Malta	Scuola di fanteria	Corso AUC	5 All.	19.500.000
	Paraguay	Scuola trasporti e materiali	Corso capo officina	1 Su.	1.800.000
	Albania	Accademia militare	175° corso	8 All.	111.200.000
			176° corso	7 All.	97.400.000
		Scuola di applicazione	174° corso	7 U.	119.700.000
	Somalia	Scuola di applicazione	173° corso	1 U.	16.600.000
			TOTALI ...	393	5.293.689.488

Anno	Paesi	Istituto	Tipo di corso	Numero frequentatori	Oneri sostenuti *(in lire)*
1	2	3	4	5	6
1989	Somalia	Istituto idrografico della marina	Abilitazione «I»	2	48.457.085
		Istituto di guerra marittimo	Corso Superiore SM	2	76.196.020
		Accademia navale	Corso A.S.T.	2	39.220.869
			Corso Normale 1ª classe	8	272.353.750
			Corso Normale 4ª classe	2	30.065.165
	Tunisia	Istituto idrografico della marina	Abilitazione «I»	1	23.851.855
		Accademia navale	Corso A.S.T.-T.L.C.	3	52.742.405
	Cina	Accademia navale	Corso A.S.T.-D.T.	3	60.811.523
		Istituto di guerra marittimo	Corso Superiore SM	2	29.122.000
	Iraq	Accademia navale	Corso Normale 4ª classe	3	Oneri a carico Paese di provenienza
	Venezuela	Accademia navale	Corso Normale 4ª classe	1	
1990	Somalia	Accademia navale	Corso Normale 1ª classe	12	409.824.805
		Accademia navale	Corso Normale 2ª classe	2	90.000.000
		Accademia navale	Corso A.S.T.-T.L.C.	4	81.121.675
		Istituto di guerra marittimo	Corso Superiore SM	2	81.140.505
		Istituto idrografico della marina	Abilitazione «I»	2	47.244.165
	Brasile	Istituto di guerra marittimo	Corso Superiore SM	1	30.939.660
	Argentina	Centro elicotteri della marina	Corso Radar	3	248.828.300
	Tunisia	Accademia navale	Corso D.T. e T.L.C.	2	35.116.490
		Istituto di guerra marittimo	Corso Superiore SM	1	38.672.905
		Istituto idrografico della marina	Abilitazione «I»	2	31.794.345
	Sud Corea	Istituto di guerra marittimo	Corso Superiore SM	1	29.794.950
1991	Brasile	Istituto di guerra marittimo	Corso Superiore SM	1	30.623.680
		Accademia navale	Corso Abilitazione MD	1	Oneri a carico Paese di provenienza
	Tunisia	Istituto di guerra marittimo	Corso Superiore SM	1	36.069.180
		Istituto idrografico della marina	Abilitazione «I»	2	76.213.590
		Accademia navale	Corso D.T. e T.L.C.	4	70.460.200
	Somalia	Accademia navale	Corso Normale 1ª classe	4	146.418.015

Anno	Paesi	Istituto	Tipo di corso	Numero frequentatori	Oneri sostenuti *(in lire)*
1	2	3	4	5	6
		Accademia navale	Corso Normale 2ª classe	4	196.407.430
		Accademia navale	Corso Normale 3ª classe	1	28.370.115
		Accademia navale	Corso A.S.T.-DT-T.L.C.	6	120.280.260
		Istituto di guerra marittimo	Corso Superiore SM	2	78.156.120
		Istituto idrografico della marina	Abilitazione «I»	4	120.975.475
	Algeria	Accademia navale	Corso A.S.T.-DT-T.L.C.	3	Oneri a carico Paese di provenienza
	Argentina	Centro elicotteri della marina	Manutenzione Elicotteri	2	36.274.900
1992	Somalia	Accademia navale	Corso Normale 2ª classe	3	147.249.000
		Accademia navale	Corso Normale 1ª classe	3	85.062.000
		Istituto idrografico della marina	Abilitazione «I»	1	28.630.000
	Corea del Sud	Istituto idrografico della marina	Corso Superiore SM	1	36.069.000
	Tunisia	Accademia navale	Corso D.T. e T.L.C.	2	38.148.000
		Istituto idrografico della marina	Corso Superiore SM	1	36.069.000
		Istituto idrografico della marina	Abilitazione «I»	1	38.546.000
	Somalia	Accademia navale	Corso Normale 4ª classe	2	126.027.200
		Accademia navale	Corso Normale 3ª classe	1	65.866.000
	Tunisia	Accademia navale	Corso D.T. e T.L.C.	2	87.490.200
		Istituto di guerra marittimo	Corso Superiore SM	1	45.013.100
		Istituto idrografico della marina	Abilitazione «I»	1	93.836.500
	Albania	Accademia navale	Corso Normale 1ª classe	3	199.027.200
	Sud Corea	Istituto di guerra marittimo	Corso Superiore SM	1	Oneri a carico Paese di provenienza
	Brasile	Istituto di guerra marittimo	Corso Superiore SM	1	45.013.100
	Venezuela	Accademia navale	Corso D.T.	1	43.745.100
	Libano	Scuola sottufficiali la Maddalena	Nocchiere Porto	1	10.423.600
		Scuola sottufficiali la Maddalena	Meccanico	1	12.813.900
		Scuola sottufficiali la Maddalena	Motorista navale	1	12.813.900
1993	Albania	Accademia navale di Livorno	Corso Normale 1ª classe	3	211.650.000

Anno	Paesi	Istituto	Tipo di corso	Numero frequentatori	Oneri sostenuti *(in lire)*
1	2	3	4	5	6
		Accademia navale di Livorno	Corso Normale 2ª classe	3	214.650.000
	Algeria	Istituto di guerra marittimo	Corso superiore di SM	1	49.500.000
	Tunisia	Istituto di guerra marittimo	Corso superiore di SM	1	49.500.000
	Corea del Sud	Istituto di guerra marittimo	Corso superiore di SM	1	49.500.000
1994	Albania	Accademia navale di Livorno	Corso Normale 1ª classe	3	165.264.000
		Accademia navale di Livorno	Corso Normale 2ª classe	1	60.862.000
		Accademia navale di Livorno	Corso Normale 3ª classe	3	164.020.000
	Libano	Accademia navale di Livorno	Corso Normale 1ª classe	2	120.126.000
		Istituto di guerra marittimo (1ª fase) + ISSMI (2ª fase) a Palazzo Salviati	Corso sup. di SM	1	145.004.000
	Algeria	Accademia navale di Livorno	Corso di abilitazione «A.S.T.»	1	40.645.000
		Maridrografico Genova	Corso di abilitaz. «I» (1ª fase)	1	153.800.000
	Tunisia	Accademia navale di Livorno	Corso di abilitazione «D.T.»	1	40.645.000
		Maridrografico Genova	Corso di abilitaz. «I» (1ª fase)	1	153.800.000
		Istituto di guerra marittimo (1ª fase) + ISSMI (2ª fase) a Palazzo Salviati	Corso sup. di SM	1	145.004.000
	Francia	Mariguerra + ISSMI Pal. Salv.	Corso sup. di SM	1	145.004.000
	Brasile	Mariguerra + ISSMI Pal. Salv.	Corso sup. di SM	1	145.004.000
	Norvegia	Consubin Varignano le Grazie (SP)	Corso abilitazione «Incursori»	1	(Oneri a carico F.A.)
	Grecia	Maristaeli Luni (MS)	Corso ammaraggio forzato «Melo Dunker»	7	(Oneri a carico F.A.)
			TOTALI ...	159	5.903.366.337

Anno	Paesi	Istituto	Tipo di corso	Numero frequentatori	Oneri sostenuti (in lire)
1	2	3	4	5	6
1989	Brasile	Scuola di guerra aerea	58° superiore S.G.A.	1	7.678.000
	E.A.U. (Dubai)	Reparto sperimentazione standardizzazione tiro aereo	I.T.T.	2	Oneri a carico Paese di provenienza
	Malta	Scuola sottoffuciali A.M.	74° Normale	3	2.602.000
			82° Specialisti elicottero	2	2.412.000
	Marocco	Banda A.M.	Perfezionamento musicanti	4	23.792.000
		Scuola di guerra aerea	26° aggiornamento	1	11.978.000
			52° e 53° normale S.G.A.	5	45.962.000
			57° e 58° superiore S.G.A.	4	61.030.000
		Accademia aeronautica	Corsi regolari	10	197.084.000
	Somalia	A.S.M.I. - N.A.	20° e 21° Ufficiali C.S.A.	4	93.787.000
		Scuola Sott.li A.M.	75° Normale	17	33.761.000
		I.T.A.V.	Ufficiali meteo	4	22.680.000
		46° Brigata aerea	OJT Linea G. 222	2	29.029.000
		RE.S.I.A.	Rifornimento M.S.A.	1	3.483.000
		70° Stormo	OJT Linea SF. 260	2	25.168.000
		72° Stormo	Istruttore volo AB. 212	1	118.643.000
		Scuola Me.Did.	Me.Did.	3	8.610.000
		Reparto tecnico addestrativo TLC/AV	TWR/APP	1	9.316.000
		303° Gruppo	OJT Linea P. 166	2	17.644.000
		5° G.M.V.	OJT Linea MB. 326	1	9.515.000
	Sud Corea	Scuola di guerra aerea	57° Superiore S.G.A.	1	18.814.000
	Tunisia	Accademia aeronautica	Corsi regolari	45	330.852.000
		46° Brigata aerea	Qualificazione G. 222	2	606.812.000
	Venezuela	Scuola di guerra aerea	57° Superiore S.G.A.	1	18.814.000
1990	Brasile	Scuola di guerra aerea	58° Superiore S.G.A.	1	12.806.000
	Guatemala	Accademia aeronautica	106° A.U.P.C.	1	Oneri a carico Paese di provenienza
	Marocco	Scuola di guerra aerea	59° Superiore S.G.A.	1	9.812.000

Anno	Paesi	Istituto	Tipo di corso	Numero frequentatori	Oneri sostenuti (in lire)
1	2	3	4	5	6
		Banda A.M.	Perfezionamento musicanti	4	25.457.000
		Scuola di guerra aerea	53° e 54° normale S.G.A.	5	49.856.000
			58° e 59° superiore S.G.A.	4	52.082.000
		Accademia aeronautica	Corsi regolari	6	288.957.000
			Responsabile settore add.vo	1	34.470.000
		A.S.M.I. - N.A.	20° e 21° Ufficiali C.S.A.	3	76.789.000
		Scuola sottufficiali A.M.	76° e 77° normale	52	237.250.000
	Somalia	I.T.A.V.	Meteorologia pratica	2	17.790.000
			3° Radar App	1	6.848.000
		70° Stormo	OJT Linea SF. 260	14	204.750.000
		Reparto tecnico addestrativo Tlc/Av	TWR/App	2	9.700.000
		303° Gruppo	OJT Linea P. 166	1	12.600.000
		6° e 64° depositi centrali	Qualificazione M.S.A. Carburantisti-ossigenisti	2	17.890.000
		Centro selezione A.M. Sarvam-Scuola sottufficiali A.M.	OJT selezione	4	2.912.000
	Sud Corea	Scuola di guerra aerea	59° Superiore S.G.A.	1	8.090.000
	Tunisia	Accademia aeronautica	Corsi regolari	32	247.652.000
		46° Brigata aerea	Qualificazione G. 222	2	737.143.000
	Zaire	61° Brigata aerea	Riqualificazione MB. 326	6	Oneri a carico Paese di provenienza
1991	Brasile	Scuola di guerra aerea	60° Superiore S.G.A.	1	14.413.000
	Guatemala	Accademia aeronautica	106° A.U.P.C.	1	Oneri a carico Paese di provenienza
	Libano	Scuola di guerra aerea	60° Superiore S.G.A.	1	15.530.000
	Marocco	Scuola di guerra aerea	59° Superiore S.G.A.	1	16.786.000
		Banda A.M.	Perfezionamento musicanti	4	26.730.000
	Somalia	Scuola di guerra aerea	54° Normale S.G.A.	2	21.672.000
			59° Superiore S.G.A.	2	33.572.000
		Accademia aeronautica	Corsi regolari	6	409.233.000
			Responsabile settore add.vo	1	21.735.000

Anno	Paesi	Istituto	Tipo di corso	Numero frequentatori	Oneri sostenuti (in lire)
1	2	3	4	5	6
		Scuola sottufficiali A.M.	77° normale	30	226.581.000
	Somalia	70° Stormo	OJT Linea SF. 260	6	26.928.000
		6° e 64° Depositi centrali	Qualificazione M.S.A. carburantisti-ossigenisti	2	9.066.000
	Sud Corea	Scuola di guerra aerea	59° Superiore S.G.A.	1	12.607.000
	Tunisia	Accademia aeronautica	Corsi regolari	23	98.762.000
1992	Albania	Accademia aeronautica	Corsi regolari	3	39.972.000
	Brasile	Scuola di guerra aerea	60° superiore S.G.A.	1	12.180.000
	Libano	Scuola di guerra aerea	60° e 61° superiore S.G.A.	2	22.212.000
		Scuola sottufficiali A.M.	Qualificazione linea Ab. 212	3	10.572.000
		Reparto tecnico addestrativo TLC/AV	TWR/APP	1	194.000
			Qualificazione A.T.A.	2	17.048.000
	Malta	70° Stormo	B.P.O.A.	4	208.034.000
		72° Stormo	Istruttore volo NH. 500	1	246.794.000
	Somalia	Accademia aeronautica	Corsi regolari	6	238.581.000
	Sud Corea	Scuola di guerra aerea	61° Superiore S.G.A.	1	7.079.000
	Tunisia	Scuola di guerra aerea	61° Superiore S.G.A.	1	7.928.000
		Accademia aeronautica	Corsi regolari	16	Oneri a carico Paese di provenienza
1993	Albania	Accademia aeronautica	Corsi regolari piloti	6	317.800.000
	Brasile	Scuola Me.did.	Corso sicurezza volo	1	–
	Libano	Scuola di guerra aerea	61° Corso superiore S.G.A.	1	13.970.000
		Scuola di guerra aerea	57° Corso normale S.G.A.	1	6.403.000
		Rep. Tecn. add.vo TLC/AV	204° Corso TWR/APP	1	20.082.000
		Scuola Sott.li A.M. 10° Grumaeli (VI) 51° Stormo	Abilitazione Ab. 212	3	66.670.000
	Malta	3° R.O.C. Martinafranca	Corso OJT Control room SAR	2	–

Anno	Paesi	Istituto	Tipo di corso	Numero frequentatori	Oneri sostenuti *(in lire)*
1	2	3	4	5	6
		Scuola sott.li A.M.	80° Corso normale	2	11.868.000
	Somalia	Accademia aeronautica	Corsi regolari Ing.ri	4	202.727.000
	Corea del Sud	Scuola guerra aerea	61° Corso superiore S.G.A.	1	13.140.000
1989	Somalia	Scuola ufficiali CC.	167° Corso appl. 2° anno	6	
			168° Corso appl. 1° anno	5	
			169° Corso appl. 1° anno	7	51.486.000
		Centro CC cinofili Firenze	Istruttori - conduttori cani	6	
		Scuola ufficiali CC	Investigazioni scientifiche	13	1.200.000
	Tunisia	Centro CC cinofili Firenze	Istruttori - conduttori cani	2	16.355.800
1990	Somalia	Scuola ufficiali CC.	168° Corso appl. 2° anno	6	
			169° Corso appl. 1° anno	7	
			170° Corso appl. 1° anno	6	15.199.374
	Turchia	Centro Ufficiali CC	25° Corso applicativo1	–	
	Somalia	CDO Scuola telec. interforz. Chiavari	67° Corso radioelettronici tecnici TV	4	–
1991	Turchia	Scuola sottufficiali CC.	Investigazioni scientifiche	4	24.220.000
		Centro CC. Perfez. tiro	1° Corso istruttori tiro	9	–
	Tunisia	4° BTG. CC. «Veneto»	Corso di mantenimento dell'Ordine Pubblico	5	329.650
	Somalia	Scuola ufficiali CC	170° Corso appl. 2° anno	6	79.253.636
			171° Corso appl. 2° anno	1	–
	Turchia	Scuola ufficiali	26° Corso applicativo	1	–
1989	Somalia	Accademia	Corso di Accademia	15	103.400.000
		Accademia	Corso di Applicazione	1	
		Scuola Polizia Tributaria	Corso Sup. Polizia Tributaria	3	
1990	Somalia	Accademia	Corso di Accademia	14	116.650.000
		Accademia	Corso di Applicazione	2	
		Scuola Polizia Tributaria	Corso Sup. Polizia Tributaria	5	
1991	Somalia	Accademia	Corso di Accademia	14	184.140.000
		Accademia	Corso di Applicazione	8	
		Scuola Polizia Tributaria	Corso Sup. Polizia Tributaria	4	
1992	Somalia	Accademia	Corso di Accademia	3	128.750.000
		Accademia	Corso di Applicazione	13	
		Scuola Polizia Tributaria	Corso Sup. Polizia Tributaria	1	

Anno	Paesi	Istituto	Tipo di corso	Numero frequentatori	Oneri sostenuti *(in lire)*
1	2	3	4	5	6
1993	Somalia	Accademia	Corso di Accademia	7	70.400.000
1994	Somalia	Accademia	Corso di Accademia	2	19.059.000
			TOTALI ...	92	622.399.000

LONDEI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che da diversi anni il Ministero dei lavori pubblici ha programmato opere molto importanti nel porto di Pesaro e che a tal fine sono stati stanziati 15 miliardi e 300 milioni che, tra l'altro, devono consentire la costruzione di due nuovi moli foranei, assolutamente indispensabili, onde far svolgere al porto di Pesaro la funzione che gli compete anche per adeguarsi alla recentissima legge sui porti;

che attualmente il Ministero dei lavori pubblici deve rispondere a dei quesiti che sono stati posti dal Ministero dell'ambiente in relazione all'impatto ambientale;

che a tal fine il Ministero dei lavori pubblici ha compiuto per tempo tutti gli studi idrogeologici con esito positivo;

che tali lavori, ormai in ritardo, sono assolutamente necessari e indilazionabili per il ruolo che svolge e può svolgere il porto di Pesaro sia in relazione alle navi in transito che per lo sviluppo del commercio e per realizzare l'auspicato decentramento dalla strada al cabotaggio marittimo,

l'interrogante chiede di conoscere:

l'*iter* attuale della pratica e la relativa corrispondenza tra i due Ministeri;

i tempi per l'affidamento dei lavori.

(4-00089)

(12 maggio 1994)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si ritiene opportuno precisare che l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Ancona ha redatto per il porto di Pesaro, per una maggiore operatività ai fini commerciali, apposito progetto dell'importo di lire 15.250.000.000.

Le opere in esso previste sono le seguenti:

1) prolungamento del molo di levante di circa 260 metri lineari e costruzione di un molo sottoflutto della lunghezza di 210 metri lineari; demolizione di 170 metri lineari del vecchio molo di ponente e di 50 metri lineari della scogliera di difesa della darsena; completamento della banchina di riva della nuova darsena per 80 metri lineari; banchinamento con palancole del lato interno della darsena stessa per 120 metri

lineari; escavazione dei fondali della nuova darsena (a - 5,00) e dell'avamporto (a - 5,50); posizionamento di quattro fanali di segnalamento degli accessi;

2) tenuto conto che tali opere non erano previste nel piano regolatore portuale vigente, si è reso necessario procedere preliminarmente alla variante del predetto piano.

Attualmente è in corso la procedura per la verifica di compatibilità ambientale della variante in argomento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Non appena sarà intervenuto il parere favorevole del Ministero dell'ambiente sulla valutazione di impatto ambientale, questo Ministero potrà sottoporre al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il prescritto esame e parere sia la variante al piano regolatore portuale che il progetto esecutivo delle opere sopra descritte.

Una volta acquisito il parere favorevole del predetto consesso, questo Ministero potrà adottare il provvedimento di approvazione della citata variante ed autorizzare contestualmente l'ufficio contratti ad esperire la licitazione privata per l'appalto dei lavori.

Al riguardo si fa presente che l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Ancona, in sede di formulazione di proposte di programma per il corrente anno, ha segnalato l'intervento in argomento tra le opere prioritarie.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(31 luglio 1995)

LONDEI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che il nuovo segretario generale del Ministero delle finanze, Claudio Zucchelli, risulterebbe aver percepito un compenso di 40 milioni di lire per attività di arbitrato;

che nel modello 740 di quest'anno non risulterebbe tale somma;

che il Secit avrebbe informato di questa vicenda il Ministro delle finanze in carica prima ancora che Claudio Zucchelli fosse nominato segretario generale del Ministero,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se le notizie corrispondano a verità;

2) la data esatta in cui il Secit ha comunicato al Ministro i risultati dell'ispezione;

3) quali provvedimenti si intenda prendere o, comunque, cosa si pensi di tale vicenda.

(4-02732)

(20 dicembre 1994)

LONDEI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che gli organi di stampa hanno già fornito negli scorsi mesi ampia informazione sulla presunta evasione fiscale del dottor Claudio Zucchelli connessa all'attività arbitrale dallo stesso svolta prima di diventare segretario generale del Ministero delle finanze;

che l'allora Ministro delle finanze, onorevole Giulio Tremonti, decise di nominare, nonostante l'emersione di tali gravissimi fatti, il dottor Zucchelli a una carica così delicata per il corretto andamento di un'amministrazione che deve concentrare le proprie capacità soprattutto nella lotta all'evasione fiscale;

che la stessa nomina avvenne in palese violazione delle disposizioni di legge sui requisiti soggettivi richiesti al segretario generale,

si chiede di sapere:

se il Secit abbia o meno completato l'indagine sui fatti di evasione connessi ai compensi arbitrali;

se corrisponda al vero quanto riportato a suo tempo dai giornali con riferimento alla posizione del dottor Zucchelli;

se corrisponda al vero la dichiarazione a suo tempo resa dallo stesso dottor Zucchelli di avere fatto ricorso all'istituto del ravvedimento operoso per sanare la violazione di legge commessa e in che modo ciò possa essere avvenuto, prevedendo le norme su tale istituto l'impossibilità di farvi ricorso per chi abbia già ricevuto dall'amministrazione la richiesta di notizie sul proprio conto o sia stato oggetto di attività di verifica o di accertamento.

(4-04610)

(1° giugno 1995)

RISPOSTA. (*) - Nel corso delle indagini svolte dal Servizio centrale degli ispettori tributari (Secit) in relazione alla percezione dei compensi per partecipazioni a collegi arbitrali da parte dei magistrati, amministrativi ed ordinari, e di dirigenti dello Stato, è emerso, tra l'altro, che il segretario generale del Ministero delle finanze, consigliere Claudio Zucchelli, non risultava aver indicato nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 1993 la somma di lire 33 milioni, relativa al compenso da questi percepito in qualità di presidente di un collegio arbitrale.

In data 22 novembre 1994 il Secit ha comunicato tale irregolarità al Ministro delle finanze *pro tempore*, il quale, con nota n. 158/R del 29 novembre 1994, ha trasmesso la segnalazione al dipartimento delle entrate per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Secit ha completato le indagini in questione, denunciando alla magistratura la situazione di alcuni contribuenti per i quali l'omissione di imponibile supera i limiti previsti dalla legge n. 516 del 1982: tra questi non figura il consigliere Zucchelli.

Per quanto riguarda la mancata dichiarazione dei compensi di cui trattasi da parte del consigliere Zucchelli si rileva innanzitutto che l'am-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

montare dell'imponibile non dichiarato (lire 33.000.000) e della relativa imposta (circa lire 16.000.000) rendono la fattispecie di rilevanza amministrativa e non penale, in quanto non rientrante nelle ipotesi sanzionatorie di cui alla suindicata legge n. 516 del 1982.

A tale irregolarità amministrativa il consigliere Zucchelli ha inteso porre rimedio mediante la presentazione di dichiarazione integrativa dei redditi relativi all'anno di imposta 1993 versando la maggiore imposta nonchè il maggiore importo dovuto a titolo di acconto per l'anno 1994. Tale dichiarazione dovrà essere valutata, sotto il profilo formale e sostanziale, dai competenti uffici periferici.

In merito alla nomina del consigliere Zucchelli a segretario generale del Ministero delle finanze si osserva che essa è avvenuta il 2 novembre 1994, quindi in data antecedente a quella in cui il Secit ha comunicato al Ministro delle finanze l'omessa dichiarazione dei compensi in questione (22 novembre 1994). Per quanto concerne, invece, la presunta violazione dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge per tale incarico, si ribadisce quanto già precisato, in ordine alla legittimità dell'incarico stesso, nella risposta fornita in data 21 dicembre 1994 ad analoga interrogazione (4-02151) presentata dall'onorevole interrogante.

Quanto alle considerazioni in merito alla valutazione della condotta del consigliere Zucchelli, si osserva che l'indagine del Secit ha riguardato cinque periodi di imposta (dall'anno 1989 all'anno 1993) nei quali è stato rilevato esclusivamente l'errore di cui sopra; errore che è stato causato dalla circostanza che i compensi sono stati erogati da soggetto non tenuto al rilascio del certificato del sostituto di imposta e quindi dalla mancata ricezione di tale certificazione.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(21 luglio 1995)

LORENZI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.* - Premesso:

che lo studente Fabio Regis del liceo scientifico di Mondovì (Cuneo), attualmente al terzo anno, fece domanda per una borsa di studio ENPAS, in quanto figlio di due insegnanti di scuola media ed elementare, al termine del primo anno scolastico, 1992-93, avendo ottenuto la promozione a giugno con la media di 8/10;

che detta borsa di studio, del modico importo di circa lire 400.000, sarebbe stata negata allo studente Regis perchè il reddito della propria famiglia superava i limiti prescritti per legge,

si chiede di sapere:

se non si ritenga estremamente umiliante per uno studente meritevole vedersi rifiutare un riconoscimento che, al di là della modestissima gratificazione economica, costituisce il giusto premio per profitto, impegno e capacità;

per quale ragione l'esclusione sia stata comunque ratificata nei confronti di un figlio di insegnanti, quindi sottoposti al regime dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, pratica-

mente privi di altra fonte di reddito, al di là del modesto stipendio e del possesso della propria abitazione;

quali siano le fasce di reddito reali che danno accesso al riconoscimento dei propri meriti scolastici;

quale sia l'effettiva distribuzione di tali borse sul territorio nazionale;

quali provvedimenti si intenda assumere per difendere l'assegnazione dei diversi tipi di borse di studio agli alunni capaci e meritevoli, ricorrendo anche a cifre simboliche per i vincitori con famiglia ad effettivo e reale alto reddito.

(4-02371)

(23 novembre 1994)

RISPOSTA. - La prestazione delle borse di studio erogate dall'ENPAS in favore degli orfani e figli degli iscritti al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti è disciplinata dal testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, richiamati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (articoli 50 e 57).

Tale normativa prevede il conferimento di borse di studio mediante concorso per titoli e che la graduatoria venga compilata tenendo conto degli eventuali analoghi benefici già concessi e del merito scolastico (della media dei voti riportata nel precedente anno scolastico, che comunque non deve essere inferiore a 8/10); a parità di merito scolastico, della condizione economica della famiglia.

Al riguardo l'INPDAP ha evidenziato che l'istruttoria delle domande e la conseguente graduatoria vengono effettuate, rilevati i benefici già concessi, secondo criteri rigidi che non consentono alcuna valutazione discrezionale, sulla base della documentazione fornita dagli interessati in merito alla votazione riportata ed al reddito e consistenza del nucleo familiare.

Nel caso in esame, lo studente Fabio Regis con una votazione di 8/10 ed un reddito familiare dichiarato pari a lire 32.999.000 per figlio, si è collocato al posto 2.273 della graduatoria risultando escluso dal beneficio in quanto l'ultima delle 1.500 borse di studio messe a concorso (categoria figli-scuola media superiore) è stata assegnata ad uno studente che ha riportato una votazione di 8,10/10 e pertanto superiore a quella dell'interessato.

Il numero delle borse di studio ed i relativi importi vengono fissati, anno per anno, entro i limiti delle disponibilità di bilancio ed in relazione al soddisfacimento delle altre prestazioni erogate in via primaria dal Fondo di previdenza.

Gli importi, pur essendo di modesta entità, sono stabiliti in funzione del grado di scuola e della situazione familiare dei richiedenti (orfano o figlio) in misura tale da poter soddisfare almeno in parte esigenze scolastiche dei beneficiari, ed erogati, in presenza di una conferma del merito scolastico, anche negli anni successivi fino a conclusione del corso di studi frequentato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(29 luglio 1995)

MACERATINI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che la signora Alba Calcagno, risultata idonea al concorso di revisore (decreto ministeriale 8 aprile 1981, n. 4271) al Ministero delle poste, dopo lunga attesa veniva a conoscenza che l'amministrazione delle poste aveva assunto candidati idonei;

che questi candidati risultavano collocati in graduatoria deteriore rispetto all'interessata e fra questi il 763, notevolmente distante rispetto al 593;

che al conseguente atto stragiudiziale di diffida la Calcagno riceveva il 19 gennaio 1994 una risposta dall'amministrazione delle poste (protocollo n. 202037/CONC.U.P./15 Bis/LS);

che in tale risposta, pur condiscendendo la posizione dell'interessata più favorevole rispetto alle persone idonee assunte, si partecipava che l'amministrazione «non ritiene di dover accogliere la sua richiesta non ravvisando motivi di pubblico interesse»;

rilevato:

che la motivazione non sussiste in quanto la Calcagno - numero di graduatoria 5903 - dal momento che viene decretata l'utilizzazione degli idonei, diventa titolare di diritti che nulla hanno a che vedere con il pubblico interesse, peraltro non definito con atto del Ministro;

che la sua assunzione non è aggiuntiva ma era preliminare e pregiudiziale;

che agli assunti per ricorso al Consiglio di Stato era stato riconosciuto un torto in conseguenza del quale la Calcagno si considera danneggiata notevolmente dalla ignorata graduatoria e questo è palesemente pregiudizievole per i propri diritti;

che nella fattispecie si potrebbe configurare anche il reato di omissione d'atti d'ufficio oppure un abuso di potere che discrimina soggetti con eguale diritti,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo ritenga di dover adottare per sanare, oggi per allora, questa situazione di palese e clamorosa ingiustizia.

(4-03636)

(9 marzo 1995)

RISPOSTA. - Al riguardo, si fa presente che l'Ente poste italiane - interessato in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame - ha riferito che in relazione al concorso per revisore che ha riguardato, tra gli altri, anche la signora Alba Calcagno, vi sono state alcune pronunce del TAR del Lazio - confermate in appello dal Consiglio di Stato - alle quali la ex amministrazione postale ha dato esecuzione.

Avverso le modalità con cui la citata amministrazione ha ottemperato alle varie decisioni non è stato proposto ricorso e, pertanto, le stesse risultano ormai inoppugnabili.

In più, si sottolinea che le sentenze succedutesi sulla vicenda in parola si sono di regola limitate a censurare il silenzio tenuto dall'amministrazione su istanze presentate dagli interessati.

Ciò posto e considerato che la normativa invocata dai ricorrenti (legge 22 dicembre 1980, n. 873) riconosce all'amministrazione una facoltà e non un obbligo di procedere all'assunzione degli idonei, il predetto Ente ha ritenuto di non procedere a tali assunzioni, anche e soprattutto alla luce della trasformazione avvenuta con il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

Del resto l'articolo 8, comma 2, della legge n. 873 del 1980 fissava in un triennio – a decorrere dall'approvazione delle graduatorie dei pubblici concorsi – il limite entro cui le pubbliche amministrazioni potevano avvalersi della facoltà di immettere nei propri ruoli i candidati che nelle stesse fossero compresi tra gli idonei.

Nel caso in esame, i ricorrenti risultati idonei dei pubblici concorsi espletati nel 1982 avevano tutti avanzato domanda di assunzione nell'ottobre 1988, quando le relative graduatorie erano ormai scadute e le loro impugnative erano rivolte avverso atti organizzatori dell'amministrazione postale e non contro i provvedimenti di nomina degli idonei che avevano precedentemente proposto ricorso, con la conseguenza che i loro gravami non potevano comportare una proroga dei termini di validità delle graduatorie sanciti dall'articolo 8 della legge n. 873 del 1980 citata.

Occorre, inoltre, ricordare che il legislatore ha assegnato (articolo 8, comma 1, della legge n. 71 del 1994) al nuovo Ente poste il compito di perseguire il risanamento economico-finanziario, anche attraverso la razionalizzazione dell'impiego del proprio personale tenendo conto del loro elevato numero, risultato eccedente in relazione all'effettivo fabbisogno.

Sulla base di quanto sopra ed in linea con l'orientamento giurisprudenziale suddetto, il ripetuto Ente ha ritenuto che l'interesse pubblico da perseguire fosse quello di non incidere ulteriormente, attraverso nuove assegnazioni, sul proprio bilancio e che tali considerazioni fossero prevalenti rispetto al soddisfacimento dell'interesse di carattere privato dei ricorrenti ad ottenere l'inquadramento nei ruoli della ex categoria sesta.

Pertanto, con delibera n. 41 del 20 settembre 1994, il consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo ha stabilito di non procedere all'inquadramento suddetto.

Tale delibera è stata recepita con ordinanza del direttore generale dell'8 ottobre 1994, che ha disposto la reiezione delle istanze di assunzione presentate dai ricorrenti idonei dei concorsi pubblici sopra citati per le qualifiche di revisore e segretario banditi con il decreti ministeriali nn. 4271 e 4272 dell'8 aprile 1981.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(1° agosto 1995)

MAGLIOZZI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che i lavori di completamento del piazzale di circa 50.000 metri quadrati a servizio della banchina commerciale del porto di Formia in atto a cura dell'assessorato ai lavori pubblici del Lazio sono fermi da oltre 18 mesi;

che sussiste grande disagio per l'aspettativa di rilancio del porto di Formia, indispensabile per l'economia locale, trattandosi di infrastruttura necessaria al traffico merci e passeggeri,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno accertare le cause della sospensione dei lavori stessi ed i tempi necessari per il completamento dell'opera.

(4-03358)

(22 febbraio 1995)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, sulla base di quanto comunicato dall'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Roma, si riferisce quanto segue.

La rada di Gaeta era originariamente iscritta nell'elenco dei porti di prima categoria, per le sue funzioni militare e di rifugio, ai sensi del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, rientrando nella seconda categoria, quarta classe, per le sue funzioni commerciali.

A seguito di notevole incremento dei traffici, che rese preminente la funzione commerciale su quella militare e di rifugio, il porto venne riclassificato nella seconda categoria - prima classe con decreto ministeriale 5 maggio 1972.

Con decreto ministeriale n. 7005 del 27 agosto 1959 venne approvato il piano regolatore del porto di Gaeta che tra le altre opere (molo sopraflutto, molo sottoflutto, scali di alaggio, pontile per le esigenze del centro ittico) prevedeva la costruzione di una banchina di riva tra il centro ittico ed il molo di sopraflutto.

A causa delle variate esigenze conseguenti alla specializzazione commerciale del porto e sulla base delle indagini esperite sulle prospettive di traffico marittimo, il predetto ufficio elaborò, in data 5 giugno 1981, una proposta di variante al piano regolatore portuale che prevedeva un diverso assetto del porto di Gaeta. Il progetto prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di una banchina di riva, della lunghezza di circa 160 metri, a ridosso del molo di sottoflutto, su un allineamento traslato verso mare di circa 60 metri, rispetto a quello previsto dal piano regolatore approvato con decreto ministeriale n. 7005 del 27 agosto 1959 e l'escavo dei fondali antistanti fino a quota – 10,50 metri rispetto al livello del mare.

Il suddetto progetto di variante generale venne esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici - terza sezione che, con voto n. 403 reso nell'adunanza del 29 marzo 1981, espresse il parere:

che lo studio relativo alla variante generale al piano regolatore portuale di Gaeta redatto dal Genio civile per le opere marittime di Roma il 5 giugno 1981 venga restituito per essere aggiornato sulla base dei precedenti considerati;

che lo stesso studio, però, sia meritevole di approvazione limitatamente al completamento del banchinamento a ridosso dell'esistente molo di sottoflutto ed alla banchina di riva, quest'ultima per una lunghezza non eccedente 130 metri, con l'osservanza di quanto al riguardo prescritto dai precedenti considerati.

Contestualmente alla proposta di variante generale suddetta, l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Roma provvide a sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici il progetto generale n. 4001 del 5 giugno 1981 per la realizzazione della banchina di riva, impostata secondo le indicazioni della variante al piano regolatore, per una lunghezza di metri lineari 165, ed un progetto esecutivo di primo lotto dove le opere previste erano riferite ad una lunghezza di banchinamento di metri lineari 110.

In coerenza con il citato voto n. 403, la terza sezione del Consiglio superiore, con voto n. 592 del 14 gennaio 1982, non concordò con la proposta dell'ufficio per quanto atteneva l'intera banchina (metri 165) limitando il proprio parere favorevole ad un tratto contenuto in metri 130, e, entro tali limiti, approvò il progetto di primo stralcio (metri 110), successivamente realizzato a cura dell'ufficio.

Con foglio n. 6046/6529 del 13 novembre 1990, a seguito delle richieste pervenute dall'autorità marittima e dalla camera di commercio di Latina, il citato ufficio richiese alla Direzione generale per le opere marittime di questo Ministero l'autorizzazione alla redazione della perizia dei lavori di costruzione di un ulteriore tratto di banchina di metri 20, in linea con le determinazioni del Consiglio superiore.

Con foglio n. 1028 – 2° OM del 12 dicembre 1990, la citata Direzione generale autorizzò la presentazione del progetto, che venne inoltrato dal predetto ufficio in data 10 luglio 1991 (perizia n. 5086).

Con lettera n. 1948 del 26 settembre 1991 la Direzione generale per le opere marittime informò detto ufficio che in sede di esame preliminare del progetto in argomento (prolungamento della banchina di riva dalla progressiva 110,00 alla progressiva 130,00), il competente dirigente superiore tecnico di zona aveva manifestato l'avviso che prima di eseguire dette opere fosse necessaria la redazione e l'approvazione di una variante al piano regolatore portuale che prevedesse le opere effettivamente necessarie alle nuove esigenze strutturali del porto di Gaeta.

Analoghe disposizioni pervennero al menzionato ufficio con lettera della Direzione generale per le opere marittime n. 1028 del 21 aprile 1992, a seguito delle considerazioni che nel frattempo tale ufficio aveva formulato in merito alla fattibilità delle opere in argomento.

Quanto sopra premesso, si informa che l'ufficio per le opere marittime di Roma non è ancora pervenuto alla formulazione di una ulteriore variante al piano regolatore portuale, che richiede, come noto, un rilevante impegno sia progettuale, sia, propedeuticamente, di studi ed analisi volte a definire, di concerto con gli operatori e gli enti locali interessati, l'assetto delle strutture portuali in funzione delle diverse esigenze funzionali e delle previsioni di sviluppo e delle attività dell'*hinterland*, in conformità degli strumenti urbanistici.

A ciò si aggiunge quanto previsto dalla intervenuta legge n. 84 del 28 gennaio 1994 (Riordino della legislazione in materia portuale), che attribuisce all'autorità marittima le competenze in materia di piani regolatori.

In merito sono già in atto colloqui ed intese con la capitaneria di porto di Gaeta al fine di pervenire alla individuazione di una ipotesi di futuro assetto portuale conforme alle sopradette esigenze.

Nelle more che si pervenga, comunque, alla definizione e formalizzazione di una proposta di variante al vigente piano regolatore portuale ed in considerazione dell'urgente necessità di provvedere all'ampliamento della banchina di riva, indispensabile per un aumento della ricettività del traffico commerciale, l'ufficio stesso ritiene che si potrebbe dar corso alla realizzazione di ulteriori 20 metri di banchina di riva, in prosecuzione dei 110 metri già realizzati.

Tali opere, a parere di detto ufficio, rientrano infatti nei limiti approvati dalla terza sezione del Consiglio superiore con il citato voto n. 403 del 1981 di parziale approvazione della proposta di variante generale al piano regolatore portuale e, in ogni caso, non compromettono future possibili alternative di assetto portuale.

Richieste in tal senso continuano inoltre a pervenire a quell'ufficio dall'utenza e dalle amministrazioni locali e pubbliche, al fine di reperire ulteriori punti di accosto ed evitare i sempre più frequenti episodi di presenza inoperosa di navi in rada in attesa di accosto, con gravi ripercussioni sui costi di movimentazione e sulla concorrenzialità del porto di Gaeta.

Tale esigenza è stata riconfermata, per ultimo, in occasione di una conferenza di servizi tenutasi presso la capitaneria di porto di Gaeta in data 10 aprile 1995.

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, la cennata Direzione generale per le opere marittime ha autorizzato l'ufficio delle opere marittime di Roma a redigere apposita perizia, concernente l'esecuzione dei lavori di costruzione di ulteriori 20 metri di banchina di riva e l'escavo del fondale fino a 10 metri del porto di Formia, nella spesa che risulterà necessaria.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(31 luglio 1995)

MICELE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che per l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro presso gli ispettorati regionali del lavoro viene richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche o sociologia o scienze economico-marittime o economia marittima e dei trasporti o anche di un diploma di maturità di scuola secondaria (maturità classica, scientifica, ragioniere e perito commerciale, eccetera);

che tra i titoli di studio ammessi non figura la laurea in scienze agrarie e forestali, nonostante che tra le discipline che si insegnano in detto corso di laurea siano comprese anche materie (diritto agrario, contabilità e tecnica amministrativa dell'impresa, economia e politica agraria, eccetera) che certamente hanno maggiore attinenza con le competenze specifiche del consulente del lavoro;

che, in questo modo, si preclude l'accesso agli esami anche ai dottori agronomi abilitati all'esercizio della professione, nelle cui

attività professionali indicate all'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152, sono espressamente previste:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza singola o di gruppo di imprese agrarie;

b) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quanto altro attiene all'amministrazione delle aziende e imprese agrarie,

si chiede di conoscere se non si ritenga necessario porre rimedio a questa evidente discriminazione e, nel caso, quali iniziative concrete si intenda attuare.

(4-03720)

(16 marzo 1995)

RISPOSTA. – In relazione alla problematica sollevata nell'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante, si fa presente quanto segue.

La legge n. 12 del 1979 all'articolo 3, comma 2, lettera *d)*, elenca in modo tassativo i diplomi di laurea validi ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

Nel corso degli anni sono stati aggiunti, nel novero dei titoli indicati dalla predetta legge, i diplomi di laurea per i quali è intervenuta una dichiarazione di equipollenza da parte del Ministero della pubblica istruzione e, successivamente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(29 luglio 1995)

MOLTISANTI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che con delibera del consiglio comunale n. 86 del 21 giugno 1994 è stato istituito presso il comune di Ispica (Ragusa) l'archivio storico comunale;

che l'archivio Statella è in atto giacente presso l'Archivio di Stato di Ragusa;

che l'eccellentissima casa dei signori baroni e marchesi Statella di Spaccaforno (attuale comune di Ispica), discendenti e consanguinei della stirpe capetingia e dei re di Francia, una delle più grandi dinastie cattoliche europee per ben quattro secoli, dal XVI (Ab 1537) al XIX secolo (1812-13), ha esercitato un costante dominio feudale nel castello e vassallaggio di Ispica;

che la stessa potente famiglia era dotata anche del real privilegio del mero e misto imperio, cioè della giurisdizione civile e criminale, come un esercizio di sovranità delegata;

che durante questi quattro secoli, tra le tante e meritorie opere, si deve ascrivere a questa illustre famiglia la rifondazione e la riedificazione, a sue spese, del centro urbano abitato di Ispica o, come allora ve-

niva denominato, «Terra di Spaccaforno», per ben due volte: la prima dopo il terremoto del 10 aprile 1542 e poi l'altra, dopo il terremoto, ben più grave, dell'11 gennaio 1693;

che l'archivio di casa Statella, in origine conservato per più secoli in Ispica, sia nel castello della «Forza», attuale parco archeologico di estremo interesse storico-turistico, che nel palazzo del Principe nel nuovo centro urbano, edificato dopo il 1693, fu trasferito a Roma dopo il matrimonio di Genoveffa Borghese Statella;

che, dopo la morte avvenuta in Roma in data 29 gennaio 1978 di Don Stefano Borghese Statella, principe di Nettuno, quindicesimo marchese di Spaccaforno-Ispica, i suoi eredi e successori nel 1994 lo cedettero all'Archivio di Stato di Palermo che lo ha destinato all'Archivio di Stato di Ragusa;

che in Ispica esistono diversi istituti di scuola secondaria superiore (liceo classico, liceo linguistico, istituto odontotecnico, istituto professionale per l'industria e l'artigianato, istituto professionale commerciale);

che quivi risiedono numerosi scrittori e ricercatori di storia locale;

che, con delibera consiliare n. 14 del 7 marzo 1995, è stato istituito un museo etno-antropologico;

che pertanto si potrebbero utilizzare proficuamente e valorizzare in maniera ottimale tutti i documenti dell'archivio storico degli Statella,

l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga utile e doveroso, per le motivazioni innanzi addotte, trasferire l'archivio di Stato Statella, in atto a Ragusa, nell'archivio storico di Ispica quale sottosezione dell'Archivio di Stato di Ragusa, tenuto altresì conto che l'amministrazione di Ispica ha già deliberato l'impegno alla conservazione dei suddetti documenti in locali idonei e a regolamentarne la fruizione.

(4-05002)

(28 giugno 1995)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente che il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, non prevede l'esistenza di sottosezioni di archivio di Stato, contemplate a suo tempo dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, ora abrogata.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato ammette peraltro l'istituzione, in non più di 40 comuni in cui esistono archivi comunali rilevanti per quantità e qualità, di sezioni di archivio di Stato.

Non è tuttavia attualmente possibile aderire alla richiesta del comune di Ispica, in quanto il numero delle sezioni è già completo.

Si assicura comunque la massima disponibilità a collaborare con l'ente locale per la valorizzazione dell'archivio Borghese Statella.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PAOLUCCI

(27 luglio 1995)

NATALI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che con la cosiddetta «legge Galli» del 5 gennaio 1994 si è consentito agli enti pubblici di costituire società miste, nelle quali enti pubblici ed imprenditori privati vengono autorizzati a gestire in regime di concessione l'intero ciclo integrativo delle acque (captazione-adduzione-raccolta-depurazione);

che la «legge Galli» è stata approvata ed è entrata in vigore mentre il Ministero dei lavori pubblici era retto da Francesco Merloni;

che in data 4 maggio 1993, e cioè sei mesi prima della approvazione della «legge Galli», e sempre con Merloni Ministro dei lavori pubblici, appare essere stata costituita, con iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno del 31 maggio 1993, una GEIE (Gruppo economico di interesse europeo) composta dall'unione tra la General des eaux (la più grande azienda francese operante nel settore delle acque) e la società Merloni progetti, che ha come specifico oggetto sociale «... lo studio, la realizzazione e la gestione in Italia di servizi pubblici e privati di captazione, trattamento, distribuzione, raccolta e depurazione delle acque...»;

che la GEIE di specie appare già aver preso contatti con enti pubblici, *in primis* con il Consorzio idrico intercomunale del Piceno, consigliando agli enti di specie che la scelta del socio privato dovrebbe privilegiare «la capacità tecnica, l'esperienza, la fiducia e la solidità finanziaria del socio e non solo una eventuale offerta economica occasionale», senza alcuna specificazione sui criteri di economicità e di migliore offerta che, per contro, sono gli unici dati che interessano il cittadino-utente, effettivo finanziatore del concessionario attraverso il pagamento delle tariffe,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che sia doveroso accertare l'eventuale presenza di Francesco Merloni nella compagine societaria della Merloni progetti spa;

se non si ritenga sconcertante che una società facente capo alla famiglia Merloni abbia costituito un gruppo con una impresa francese, avente come finalità sociale il medesimo oggetto poi configurato in una successiva legge approvata in un periodo in cui il senatore Merloni era Ministro dei lavori pubblici;

se tutto ciò non appalesi il sussistere di un evidente conflitto di interessi, in considerazione della esistenza di interessi privati di notevole indole, che inducono a non escludere che la «legge Galli» sia stata emanata proprio in loro funzione;

se in un «mercato nuovo» come quello relativo al ciclo integrato delle acque, nel quale imprenditori privati e pubblica amministrazione non sembrano avere ancora recepito le direttive della normativa di specie, il sussistere da un periodo ben antecedente alla emanazione della normativa della GEIE di specie non abbia condizionato in maniera totale il mercato, con lesione integrale del principio della pari opportunità e della libera concorrenza;

se i «consigli» dati al Consorzio idrico intercomunale del Piceno, relativi al non dover dare peso ad eventuali offerte «economiche occa-

sionali» non si scontrino con i principi sui quali Merloni, da Ministro dei lavori pubblici, ha basato il suo operato, paladino delle battaglie *contro le assegnazioni discrezionali, in favore della massima trasparenza*, in favore del massimo ribasso in materia di appalti pubblici, contro le concessioni e contro le trattative private;

se non si ritenga che da tutto l'operato dell'allora Ministro dei lavori pubblici Merloni non si evidenzi l'esistenza di una lucida strategia, ora confessatamente attestata dalla presenza della GEIE nel settore del ciclo integrato delle acque, diretta all'indebolimento di interi comparti economici al fine di favorire gruppi industriali di notevoli capacità finanziarie;

se non si ritenga di nominare una apposita commissione di inchiesta diretta all'accertamento del numero di società costituite dal gruppo Merloni nel settore del ciclo integrato delle acque, dell'ambiente e delle infrastrutture in generale.

Si rende noto che i dati contenuti nella presente interrogazione saranno portati a conoscenza per ogni opportuna indagine della procura della Repubblica del tribunale di Ascoli Piceno e della procura generale della corte d'appello di Ancona.

(4-02036)

(3 novembre 1994)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione indicata in oggetto l'onorevole interrogante chiede notizie in merito all'eventuale partecipazione del Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, onorevole Francesco Merloni, nel Gruppo economico di interesse europeo (GEIE), gruppo costituito per lo studio, la realizzazione, la gestione di servizi pubblici e privati di captazione, trattamento, distribuzione, raccolta e depurazione delle acque.

A tal riguardo questa amministrazione non dispone di elementi per la risposta in quanto la materia esula dalle proprie competenze.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(31 luglio 1995)

ORLANDO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il consiglio comunale di Pretoro (Chieti) in data 28 febbraio 1995 ha invitato le autorità competenti (il Ministero della pubblica istruzione ed il provveditorato agli studi di Chieti) a prendere atto della gravità della situazione complessiva che si determinerebbe con la soppressione della scuola media di Pretoro, sezione staccata della scuola media statale di Fara Filiorum Petri, in virtù di un formale rispetto di disposizioni che non tengono, però, nella dovuta considerazione il più generale dettato della legge n. 97 del 1994 sulle zone interne;

che, proprio per la particolare situazione geografico-ambientale e per i suoi risvolti socio-economici, questa chiusura sarebbe il disconoscimento, di fatto e di diritto, di una realtà troppo complessa per essere affrontata con un freddo provvedimento burocratico,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per scongiurare un'eventualità che colpirebbe pericolosamente la comunità locale.

(4-03702)

(15 marzo 1995)

RISPOSTA. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica che, pur considerando le ragioni rappresentate dall'onorevole interrogante e malgrado ogni migliore predisposizione, questa amministrazione, nel piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1995-96 relativamente alla provincia di Chieti, ha disposto la soppressione graduale della scuola media di Pretoro, sezione staccata della scuola di Fara Filiorum Petri.

Il provvedimento di cui sopra è stato adottato dopo aver verificato che gli studenti che dovrebbero frequentare, il prossimo anno scolastico, la prima classe di quest'ultima scuola media abitano nel paese medesimo o in frazioni situate a bassa quota.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(22 luglio 1995)

PAPPALARDO, PELLEGRINO, ROSSI, STEFÀNO, LAFORGIA, ALÒ, CARELLA, MANIERI, LORETO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che in data 5 luglio 1994, nel corso dell'incontro con le delegazioni sindacali, il Ministro del lavoro ha assunto l'impegno di predisporre con urgenza interventi di proroga dei trattamenti di mobilità in scadenza nel corso di quest'anno;

che ampio è il riconoscimento del fallimento della legge n. 223 del 1991 per la perdurante difficoltà di reinserimento in attività produttive dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno;

che è largamente condivisa la necessità di provvedimenti di proroga dei trattamenti di mobilità e di cassa integrazione già scaduti o in scadenza, come risulta da diversi, dettagliati ordini del giorno approvati al Senato in data 14 luglio 1994, nel corso del dibattito sulla conversione in legge del decreto-legge n. 299 del 1994;

che per la sola Puglia, e soltanto al 31 dicembre 1994, i lavoratori interessati ammontano a circa 22.000;

che l'operatività della legge n. 223 del 1991 lascia prevedere ulteriori espulsioni oltre la suddetta data;

che l'intesa siglata con le organizzazioni sindacali confederali in ordine alla proroga dei trattamenti scaduti o in scadenza è da ritenersi, oltre che opportuna, di indifferibile attuazione pratica,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda dar corso alla sopracitata intesa con la dovuta tempestività onde evitare che la tensione sociale esploda drammaticamente in tutta la Puglia, per le condizioni di disperazione nelle quali vengono a trovarsi mi-

gliaia di famiglie per lo più monoreddito e senza alcuna possibilità di alternative occupazionali.

(4-02427)

(24 novembre 1994)

RISPOSTA. - Il decreto-legge n. 674 del 1994, dando iniziale attuazione all'intesa tra Governo e parti sociali del 18 novembre 1994, aveva disposto la proroga fino al 31 dicembre 1994 dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in scadenza o scaduti nel corso del predetto anno.

In considerazione della cessazione dei suddetti trattamenti e nella logica di un superamento del sistema delle mere proroghe degli stessi a contenuto essenzialmente assistenziale, nel decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, recante disposizioni diverse, si definiva, peraltro, un nuovo sostegno al reddito, denominato sussidio, di misura pari al 64 per cento del massimale di cassa integrazione straordinaria (correlandone la corresponsione all'effettiva partecipazione a lavori di pubblica utilità).

Il decreto-legge n. 31 del 1995 è stato poi reiterato con il decreto-legge n. 105 del 1995.

Per quanto riguarda gli accordi del 18 novembre 1994 ed il successivo accordo del 14 febbraio 1995, relativi ai lavoratori in uscita dalla mobilità nel 1994 ed ai lavoratori in carica delle società non operative della GEPI, dell'INSAR e della Nova, si fa presente quanto segue.

Le modifiche coerenti con l'accordo del 14 febbraio 1995 sono state apportate con il decreto-legge n. 105 in sede di reiterazione del decreto-legge n. 31 del 1995.

Ad oggi, a fronte di 11.645 lavoratori delle società non operative della GEPI, risultano impegnate in lavori socialmente utili 8.400 unità, di cui 2.200 presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e 4.200 presso gli enti locali.

La GEPI ha, inoltre, predisposto un'azione formativa di orientamento per l'utilizzo in lavori socialmente utili degli stessi lavoratori.

I lavoratori della Nova risultano tutti impegnati in lavori socialmente utili.

Per 3.000 lavoratori dell'INSAR sono stati promossi - anche in base all'attivazione della stessa INSAR presso gli enti locali - ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego progetti di lavoro socialmente utile.

Per i lavoratori cessati dalla mobilità risultano inoltre approvati in sede locale, ad oggi, progetti per circa 20.000 unità.

Per la realizzazione degli interventi delineati è stata costituita una apposita *task-force* a livello centrale, che opera in stretta connessione con il comitato per l'occupazione, insediato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in coordinamento con analoghe strutture costituite in ogni sede regionale.

Va inoltre ricordato che sono state emanate numerose circolari dirette a facilitare il lavoro delle strutture periferiche, invitate, fra l'altro, a sottoporre i progetti di lavori socialmente utili all'approvazione delle commissioni regionali per l'impiego, anche in attesa delle ne-

cessarie ed ulteriori autorizzazioni amministrative; ciò al fine di accelerare le procedure.

Si sta poi sviluppando una intensa e proficua azione di promozione nei confronti delle amministrazioni centrali, che dovrebbe portare in brevissimo tempo a definire convenzioni-quadro con il Ministero per i beni culturali e ambientali (si tratta della quarta convenzione con questo Ministero), con i Ministeri dell'ambiente e di grazia e giustizia, nonchè con i comuni di Roma e Napoli e con altri.

Si fa presente, infine, che il decreto-legge n. 232 del 1995, mentre prefigura una manovra su base pluriennale per i lavori socialmente utili, da una parte rende possibile il completamento di progetti per i 54.000 lavoratori di cui al decreto-legge n. 105 del 1995 e dall'altra parte apre una possibilità di avviare analoghe iniziative per ulteriori lavoratori, i cui trattamenti siano venuti a scadere nel 1995.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(29 luglio 1995)

PEDRIZZI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che negli ultimi anni, dopo l'entrata in vigore della legge n. 222 del 12 giugno 1984 – che peraltro non disciplina l'organizzazione del contenzioso giudiziartio dell'INPS – non solo si è verificato un incremento del contenzioso stesso, ma un dilagare impressionante nella concessione di assegni e di pensioni di invalidità con ripercussioni deleterie sull'economia generale e del paese;

che è necessario ed indilazionabile porre un freno ai numerosi casi di soccombenza dell'INPS nelle cause davanti alla magistratura del lavoro, dovuti soprattutto all'impossibilità dei suoi addetti di essere presenti alle varie fasi degli accertamenti peritali e dei giudizi di primo e di secondo grado, per motivi di varia natura;

che è imprescindibile ed improcrastinabile l'esigenza di contenere l'incremento della litigiosità verso l'ente previdenziale e di prevenire il formarisi di un'interpretazione giurisprudenziale che, estendendo in favore del dante causa l'individuazione dei rischi di lavoro protetti, finisce per sovvertire le intenzioni del legislatore;

che le spese sopportate dall'INPS nel contenzioso giudiziario annualmente si aggirano sui 30 miliardi e che la capitalizzazione di un assegno di invalidità riferito ad una pensione minima, nel caso di giudizio sfavorevole, costerà all'INPS dai 100 ai 150 milioni;

che gravi sono i riflessi negativi all'immagine dell'INPS accusata a torto di molteplici inadempienze e di accuse più pesanti, sottolineate anche da recenti articoli di stampa che stigmatizzano la concessione di un assegno di pensione di invalidità a circa la metà dell'attuale forza di lavoro, con casi aberranti di riconoscimenti a ciechi sorpresi a leggere il giornale ed a sordi ad ascoltare la radio,

si chiede di sapere se non sia il caso di tener conto dei risultati positivi raggiunti dall'esperimento pilota della sede dell'INPS di Latina del

decorso decennio, incomprensibilmente limitato nel territorio, valutando i seguenti indirizzi operativi che potrebbero condurre a tamponare una delle linee di discesa nel baratro dell'INPS a vantaggio degli stessi lavoratori e di tutti i contribuenti:

a) organizzare l'attività del contenzioso giudiziario, prevedendo la partecipazione ad ogni fase delle operazioni peritali dei medici dell'Istituto, interni ed esterni, secondo il vincolante principio del contraddittorio sancito dall'articolo 101 del codice di procedura civile;

b) concentrare le operazioni peritali presso un'unica sede messa a disposizione della pretura, esclusivamente in giorni feriali, evitando assolutamente che le stesse avvengano nello studio del consulente tecnico d'ufficio nominato dal magistrato e dallo stesso disposte in giorni festivi o in ore non consuetudinarie, come talvolta è sinora accaduto;

c) ottenere dalla magistratura l'assoluto impegno di nominare i consulenti tecnici d'ufficio soltanto tra gli specialisti in medicina legale e delle assicurazioni, come sancito, peraltro, dall'articolo 136 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (spesso disattesa), a pena di nullità delle sentenze;

d) emanare una norma legislativa che riporti a carico del soccombente l'onere delle spese di giudizio e non sempre ed esclusivamente a carico dell'INPS, ora ritenuta irresponsabile soltanto nel caso, molto aleatorio, di riconoscimento di lite temeraria;

e) ridurre il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria in materia di pensioni di invalidità;

f) istituire, eventualmente, un gruppo di lavoro interdisciplinare che abbia come oggetto lo studio delle norme (prospettate e non) sul contenzioso giudiziario stesso, tenuto conto della implicazione dei vari organismi esterni all'INPS (magistratura, enti di patronato, sindacati specialisti in medicina legale);

g) promuovere, da parte dell'INPS, per fugare dubbi di comportamenti illeciti e di attribuzioni illegali, il riesame delle pensioni di invalidità accordate con *iter* extragiudiziale o non ancora definite con sentenza passata in giudicato.

(4-00794)

(7 luglio 1994)

RISPOSTA. - In merito alle osservazioni formulate nella interrogazione parlamentare, l'INPS ha evidenziato l'andamento decrescente che si è registrato, dal 1988 ad oggi, nel contenzioso giudiziario in materia di invalidità pensionabile.

Il fenomeno ha riguardato sia la consistenza numerica dei gravami che i casi di soccombenza dell'Istituto.

Al riguardo sono stati forniti i seguenti dati numerici:

ANNO	GIUDIZI DEFINITI	SENTENZE SFAVOREVOLI	SENTENZE FAVOREVOLI
1989	58.654	19.112	39.542
1990	46.388	17.990	28.398
1991	51.196	20.637	29.816
1992	49.476	17.438	32.038
1993	44.124	14.989	29.135

L'Istituto ha tenuto, inoltre, a precisare che sono stati realizzati degli interventi organizzativi per migliorare le procedure del contenzioso giudiziario, agendo proprio nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Per quanto concerne il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, l'INPS ha fatto presente che il decreto-legge n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha dettato, all'articolo 4, comma 1, norme procedurali sostitutive della precedente disciplina (articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639).

La disposizione richiamata ha stabilito che «per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a *pena di decadenza, entro il termine di tre anni* dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione».

In ordine, infine, al riesame delle pensioni di invalidità, è stato precisato che tale attività costituisce una prassi operativa largamente attuata nelle sedi INPS.

L'operazione viene effettuata, in via generale, ogni tre anni e in occasione di ogni variazione di reddito, così come prescrive la legge n. 222 del 1984.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(29 luglio 1995)

PINTO. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che la Certosa San Lorenzo di Padula (Salerno), dopo il prestigioso restauro che l'ha restituita alla sua originaria, splendida, inimitabile bellezza e dopo le manifestazioni di alto profilo culturale svolte nei propri ambienti, ha, in questi ultimi anni, raggiunto una notorietà in Italia ed all'estero che lascia presagire la più ampia attenzione che essa merita ed alla quale si è predisposta per l'opera intelligente ed insonne degli organi preposti alla sua direzione e gestione;

che provvide iniziative del passato avevano assicurato nel monumentale complesso la presenza del personale necessario, specie per quanto attiene alla sua custodia;

che questo personale ha anche consentito lo svolgimento, risultato di vivo interesse sul piano culturale e turistico, di innumerevoli visite «guidate»;

che il predetto personale di custodia - mai così utile ed anzi essenziale, proprio in vista del maggior afflusso di visitatori nell'ormai vicina estate - vive momenti di preoccupazione a causa di temuti provvedimenti che potrebbero comportare una forte contrazione delle unità ora in servizio,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di porre in essere ogni urgente iniziativa atta a sospendere - in attesa di più organiche soluzioni del problema - ogni eventuale contrazione del personale addetto alla custodia di complessi di beni culturali in Campania ed in particolare della Certosa di Padula.

(4-04656)

(13 giugno 1995)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in ogetto, si fa presente quanto segue.

Per quanto riguarda le unità di personale del profilo professionale di addetto ai servizi di vigilanza, in servizio presso gli istituti della regione Campania, si forniscono i seguenti dati:

a) organico preesistente (coincidente con quello provvisoriamente rideterminato): 2.049;

b) personale in servizio effettivo: 2.027;

c) posti vacanti e messi a concorso di «capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia» di quinta qualifica funzionale che saranno coperti con altrettante unità provenienti dalla quarta qualifica funzionale: 77.

Si prevedono inoltre imminenti assunzioni, ai sensi della legge n. 236 del 1993, per ulteriori 75 unità.

Da quanto sopra non sembra, pertanto, esserci, allo stato attuale, la contrazione di personale lamentata dall'onorevole interrogante.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PAOLUCCI

(27 luglio 1995)

PREIONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale del Piemonte 26 luglio 1984, n. 33 (Norme per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457), prevede che il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati fra il 1° gennaio 1977 ed il 31 dicembre è decurtato nella misura del 20 per cento, si chiede di sapere se tale decurtazione si debba riferire all'importo di cui al precedente primo comma che deter-

mina il costo base in ragione di 250.000 lire e se tale importo sia ancor oggi base per il conteggio del canone in corso di aggiornamento dal gennaio 1992 oppure se vi siano state successive modifiche legislative che abbiano disposto altrimenti.

(4-03957)

(4 aprile 1995)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, si riferisce quanto comunicato dal segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale di questo Ministero.

La decurtazione del 20 per cento, prevista dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale del Piemonte 26 luglio 1984, n. 33, sul costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati fra il 1° gennaio 1977 ed il 31 dicembre 1984, sembra, dal punto di vista letterale, fare riferimento all'importo di cui al comma 1 dell'articolo 5 della citata legge.

Per quanto riguarda invece le modifiche a tale legge regionale, si fa presente che il consiglio regionale del Piemonte in data 21 febbraio 1995 ha approvato una legge regionale con la quale si è determinato il canone oggettivo di locazione secondo le modalità stabilite dagli articoli 12 e seguenti della legge n. 392 del 1978, nella misura del 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato.

Al canone così determinato si applicano dei correttivi in relazione alla fascia in cui si colloca il reddito del nucleo familiare.

Tuttavia, con delibera 13 marzo 1995 il CIPE ha dettato nuovi criteri per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, suddividendo gli assegnatari secondo fasce di reddito. La fascia più bassa gode di un «canone sociale», mentre il canone pagato dagli assegnatari inseriti nelle altre fasce è proporzionato al livello del reddito ed al valore dell'alloggio occupato.

Al punto 8.7 della delibera stessa viene precisato che, in assenza di provvedimenti regionali attuativi, gli enti gestori applicano i nuovi criteri di determinazione del canone, con decorrenza dal settimo mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera stessa.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(31 luglio 1995)

RECCIA, MOLTISANTI, ORLANDO, CORMEGNA, GRIPPALDI, CASILLO, CORVINO, PALUMBO, CUSIMANO, BATTAGLIA, NATALI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il 15 febbraio 1995 scade la data per la presentazione delle domande di condono per i contributi SCAU (servizio contributi agricoli unificati) relativi ai bollettini CUA, OTD e CD circa i debiti per gli anni 1988 e precedenti, nonchè per gli anni 1993 e precedenti;

che a tutt'oggi si registrano gravi ritardi nella consegna e nella spedizione degli estratti conto di ciascun contribuente e la mancanza - nei vari uffici U.PRO.CAU. - dei necessari modelli prestampati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensabile ed opportuno disporre la proroga per la presentazione di tali domande al 31 marzo 1995, specie considerato che ciò non comporterebbe nessuna variazione alla manovra prevista.

(4-03118)

(8 febbraio 1995)

RISPOSTA. - L'interrogazione parlamentare presentata dagli onorevoli interroganti sollecita un intervento governativo volto a far slittare la data di presentazione della domanda di regolarizzazione contributiva nel settore agricolo.

Com'è noto, il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55 (articolo 21, comma 4) ha prorogato al 31 marzo 1995 il termine di scadenza del condono, già fissato al 15 febbraio 1995 dalla legge n. 724 del 1994 (articolo 18, comma 9).

Un ulteriore differimento al 31 dicembre 1995 è contenuto nell'articolo 14-*bis*, comma 1, della legge 22 marzo 1995, n. 85, di conversione del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41.

Conseguentemente, fino a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati.

La disposizione in argomento ha, inoltre, esteso la possibilità di regolarizzare anche le posizioni debitorie relative all'anno 1994.

Si fa presente, infine, che, in considerazione delle modifiche apportate dall'articolo 14-*bis* della legge 22 marzo 1995, n. 85, si è provveduto con il decreto-legge n. 105 del 1995 (articolo 4, comma 8), reiterato dal decreto-legge n. 232 del 1995, a regolamentare la temporizzazione dei versamenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(29 luglio 1995)

ROCCHI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro, al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e al Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.* - Premesso:

che con deliberazione n. 178/P del 19 aprile 1982, a firma dell'allora presidente dell'Istat professor Guido Mario Rey, al commesso signor Michele Petrini veniva inflitta *de jure* la sanzione disciplinare della destituzione, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° aprile 1980, ai sensi dell'articolo 62, lettera *a)*, del regolamento del personale, a seguito della sentenza del pretore di Segni dell'11 marzo 1980, passata in giudicato il 1° aprile 1980, con cui lo stesso signor Petrini era stato condannato, ai sensi degli articoli 56, 110 e 624 del codice penale, ad un mese di reclusione ed a lire 50.000 di multa, con il beneficio della sospensione cautelare della pena;

che tale condanna era stata comminata per il reato di tentato furto di un maialino;

che il presidente dell'Istat, però, nell'infliggere la predetta sanzione disciplinare ometteva di considerare che l'articolo 62, lettera *a)*, del regolamento del personale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 febbraio 1967, consentiva la destituzione d'ufficio, senza procedimento disciplinare, in caso di condanna passata in giudicato per il reato di furto e non di tentato furto;

che, in pratica, il massimo amministratore dell'Istat, nell'emanare il predetto provvedimento, equiparava, erroneamente, i due diversi reati e, per questo, permetteva al Petrini di impugnare lo stesso provvedimento dinanzi al TAR del Lazio, con ricorso rubricato al n. 1335 dell'anno 1982;

che con decisione n. 1606 dell'anno 1987 l'adito tribunale accoglieva il ricorso presentato dal Petrini e, per l'effetto, annullava il provvedimento di decadenza dall'impiego adottato nei suoi confronti cinque anni prima;

che l'Istat, con pervicace ostinazione, anzichè reintegrare il ricorrente nei ruoli, appellava la decisione del TAR del Lazio dinanzi al Consiglio di Stato che, dopo aver sospeso l'esecutività della decisione di primo grado, con sentenza n. 169 dell'anno 1994, respingeva il ricorso proposto dallo stesso Istat, ritenendo del tutto illegittimo il provvedimento di decadenza *de jure* adottato nei confronti del Petrini quattordici anni prima e confermando a pieno la decisione emessa dal primo giudice;

che il Consiglio di Stato, comunque, a pagina 7, primo capoverso, della citata sentenza, affermava che «...l'inapplicabilità nella specie del citato articolo 62 (del regolamento del personale dell'Istat) non esclude per la pubblica amministrazione la possibilità di pervenire allo stesso pratico effetto (decadenza del Petrini dall'impiego), in manifesti casi di indegnità, mediante apposito procedimento disciplinare»;

che, in pratica, l'Istat avrebbe potuto dichiarare nuovamente decaduto dall'impiego il Petrini, con decorrenza *ex tunc* (1° aprile 1980), avvalendosi del disposto dell'articolo 119 del testo unico n. 3 del 10 gennaio 1957 che così recita: «quando il decreto ...che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento del ricorso giurisdizionale... e la decisione non esclude la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato...entro trenta giorni dalla data in cui... l'impiegato abbia notificato... la decisione giurisdizionale. Decorso tale termine, il procedimento disciplinare non può essere rinnovato»;

che il Petrini notificava la decisione del Consiglio di Stato n. 169/94 in data 17 marzo 1994 e, pertanto, l'Istat avrebbe potuto iniziare un nuovo procedimento disciplinare entro e non oltre il 16 aprile 1994;

che l'Istat, infatti, decideva di rinnovare il predetto procedimento disciplinare con lettera protocollo n. 7316 - Personale C - datata 27 aprile 1994, inviata al Petrini quarantuno giorni dopo l'avvenuta notifica della sentenza n. 169/94 e, quindi, ben oltre il termine perentorio di cui al suddetto articolo 119 del testo unico n. 3 del 10 gennaio 1994;

che l'Istat, inoltre, anzichè riavviare il citato procedimento ai sensi del più volte citato articolo 119, invocava il disposto dell'articolo 10, comma 3, della legge 7 febbraio 1990, n. 19;

che tale riferimento normativo risultava assolutamente errato in quanto trattasi di norma che consente ai pubblici dipendenti destituiti dall'impiego *de jure*, a seguito di sentenza passata in giudicato, di essere, a richiesta, eventualmente riammessi in servizio, dopo l'espletamento di un apposito procedimento disciplinare;

che non vi era alcuna connessione logica, quindi, della norma invocata dall'Istat con il caso del signor Petrini il cui provvedimento di decadenza dall'impiego era stato definitivamente annullato dal giudice di appello;

che l'estemporanea contestazione mossa dall'Istat al signor Petrini con la predetta nota n. 7316 del 27 aprile 1994 veniva censurata con decisione dalla rappresentante dell'Unione sindacale italiana, dottoressa Adriana Spera, in seno alla commissione di disciplina che, in data 30 giugno 1994, era stata investita del caso;

che, ad avviso della rappresentante sindacale, nessun procedimento disciplinare poteva essere rinnovato al signor Petrini in merito al tentato furto di un maialino, consumato in data 31 ottobre 1978, in quanto non avendo il Petrini stesso chiesto la riammissione in servizio *ex* articolo 10, comma 3, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, la rinnovazione del procedimento medesimo – a seguito di definitivo annullamento della delibera n. 178/P di destituzione dall'impiego – andava disposta entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di notifica all'amministrazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 169/94, giusta il disposto del più volte citato articolo 119 del testo unico n. 3 del 10 gennaio 1957;

che la contestazione mossa dalla rappresentante sindacale dell'Unione sindacale italiana determinava la sospensione della seduta della commissione di disciplina e la conseguente trasmissione degli atti all'Avvocatura generale dello Stato perchè esprimesse il proprio avviso sul punto;

che l'Istat, con nota n. 4571 del 13 ottobre 1994, comunicava alla commissione di disciplina che il procedimento disciplinare relativo al signor Michele Petrini, di cui la medesima commissione era stata investita con la nota n. 3154 del 30 giugno 1994, doveva considerarsi estinto a seguito della deliberazione n. 537/P dell'11 ottobre 1994;

che con tale deliberazione, a firma del presidente dell'Istituto professor Alberto Zuliani, il signor Michele Petrini veniva riammesso in servizio e contestualmente, su sua richiesta, collocato in quiescenza, a decorrere dall'11 maggio 1994;

che, contestualmente, al Petrini veniva riconosciuto il diritto alla liquidazione degli stipendi, dei benefici contrattuali, della ricostruzione della carriera, con interessi legali e rivalutazione monetaria, dal 1° aprile 1980 al 20 maggio 1994, vale a dire per gli oltre quattordici anni nel corso dei quali il dipendente non aveva effettuato alcuna prestazione lavorativa a favore dell'Istat;

che in data 1° dicembre 1994 l'Istat liquidava al Petrini l'importo lordo di oltre 700 milioni di lire (424 al netto) cui vanno aggiunti circa 300 milioni di oneri riflessi a carico dell'Ente;

che, in pratica, la decadenza dall'impiego del Petrini disposta con la predetta deliberazione n. 178/P del 19 aprile 1982 – dichiarata illegittima dai tribunali di primo e secondo grado – nonchè la mancata rinno-

vazione del procedimento disciplinare, così come previsto dalla sentenza n. 169/94 del Consiglio di Stato, nei modi e nei termini fissati dall'articolo 119 del testo unico n. 3 del 10 gennaio 1957, costava all'erario oltre un miliardo di lire ove si consideri che lo stesso Petrini, grazie alla riammissione in servizio, maturava anche il diritto al trattamento pensionistico, oltre al trattamento di fine rapporto,

si chiede di sapere, qualora i fatti suesposti rispondano al vero, considerata la gravità dal danno subito dall'erario, quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, ciascuno per le rispettive competenze, per accertare, ed eventualmente perseguire, tramite la magistratura contabile, possibili responsabilità o negligenze commesse da funzionari, dirigenti o amministratori dell'Istat nell'incredibile vicenda del signor Michele Petrini, reo di aver tentato il furto di un maialino costato al contribuente oltre un miliardo di lire.

(4-04148)

(2 maggio 1995)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione parlamentare 4-04148, dopo aver dettagliatamente ricordato la travagliata vicenda amministrativa del signor Michele Petrini, dipendente dell'Istat, nel corso della quale, nell'arco di dodici anni, è successo che il richiamato dipendente è stato destituito *de iure* il 19 aprile 1982 in forza dell'articolo 62, lettera *a)*, del regolamento del personale, in seguito alla sentenza del pretore di Segni dell'11 marzo 1980, passata in giudicato il 1° aprile 1980, con la quale il signor Petrini veniva condannato per tentato furto di un maialino ad un mese di reclusione e a lire 50.000 di ammenda con beneficio della sospensione cautelare della pena; che il TAR del Lazio con decisione n. 1606 del 10 ottobre 1987, accogliendo il ricorso dell'interessato, annullava il provvedimento di decadenza dall'impiego; che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 169 del 12 febbraio 1994, nell'annullare definitivamente il provvedimento di decadenza *de iure*, confermava definitivamente la decisione del giudice di primo grado, precisando però che l'Istat avrebbe comunque potuto ancora dichiarare decaduto dall'impiego il dipendente con decorrenza *ex tunc*, avvalendosi del disposto dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a condizione di attivare apposito procedimento di disciplina entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa alla decisione giurisdizionale avvenuta il 17 marzo 1994; che l'Istat, viceversa, il 27 aprile 1994 riavviava il procedimento disciplinare a carico del dipendente nel presupposto della legge 7 febbraio 1990, n. 19, articolo 10, comma 3, pur in assenza di domanda di riassunzione da parte del signor Petrini; che, su contestazione di parte sindacale, il procedimento disciplinare in questione veniva sospeso per essere dichiarato estinto l'11 ottobre 1994, e che infine, su istanza, il signor Petrini veniva riammesso in servizio per essere collocato in quiescenza con decorrenza dall'11 maggio 1994, mentre contestualmente gli veniva risconosciuto il diritto alla liquidazione degli stipendi, dei benefici contrattuali, della ricostruzione di carriera con interessi legali e rivalutazione monetaria dal 1° aprile 1980 al 20 maggio 1994 per un importo totale lordo di lire 700 milioni, a cui vanno aggiunti 300 milioni di oneri riflessi a carico dell'ente, l'onorevole

interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda assumere per accertare, anche al fine di perseguire i responsabili, le responsabilità e le negligenze compiute da parte dell'amministrazione in questa complessa vicenda.

In ordine a quanto esposto, pur comprendendo molto bene lo stupore, l'incredulità e i giusti risentimenti che il complesso degli eventi richiamati possono provocare, e senza in nessun caso voler rinunciare all'accertamento delle responsabilità e delle negligenze commesse, è opportuno sottolineare che una lettura *ex post* dell'intera vicenda, così come tracciata nell'interrogazione parlamentare, non consente di cogliere a pieno e di valutare con obiettività il nesso e le motivazioni alla base delle scelte poste in essere dagli operatori responsabili in occasione dei singoli momenti di snodo lungo i quali si è dipanato l'intreccio concernente il dipendente dell'Istituto di statistica, che, senza talune precisazioni, certamente appare incomprensibile.

Infatti, in base alla documentazione fornita dall'Istat risulta che il provvedimento di destituzione è stato adottato il 19 aprile 1982 sulla base di precedenti giurisprudenziali inequivoci che, ai fini della destituzione da un impiego pubblico ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, equiparavano in modo pieno la figura del reato tentato a quella del reato consumato. A questo riguardo, in effetti, si può ricordare che la prima sentenza in un certo qual modo in controtendenza, la n. 110 del 27 febbraio 1984, è stata emanata solo successivamente alla data di adozione del provvedimento di destituzione.

In merito poi all'opportunità di appellare la decisione di primo grado, richiamando tra le altre, a titolo di esempio, la sentenza del Consiglio di Stato n. 345 del 22 marzo 1988, si può ancora osservare che il quadro degli orientamenti giurisprudenziali allora prevalenti intorno alla già ricordata equiparazione della figura del reato tentato a quella del reato consumato ai fini dell'applicazione dell'articolo 85, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fornisce a sufficienza elementi idonei per ritenere all'epoca giustificata la scelta dell'amministrazione di impugnare, nel caso in esame, la decisione del TAR e di ricorrere quindi in appello di fronte al Consiglio di Stato, anche considerando il pieno ed incondizionato accordo dell'Avvocatura generale dello Stato, come risulta peraltro dalla documentazione fornita dall'Istat.

Venendo poi al merito della sentenza n. 169 del Consiglio di Stato ricordata dall'onorevole interrogante, sembra piuttosto di poter condividere quanto precisato dall'Istat per il quale nella sentenza veniva più semplicemente indicato che l'Istituto di statistica avrebbe dovuto scegliere la via del procedimento disciplinare anzichè quella *ex officio*, per comunicare al dipendente la sanzione della destituzione dal servizio per indegnità.

Sul punto, l'Istat precisa ulteriormente che l'apertura del procedimento disciplinare dopo l'emanazione della sentenza definitiva, ancorchè effettuata ai sensi dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, non avrebbe comunque comportato la destituzione con effetto retroattivo.

Infatti, con il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, all'amministrazione era stato rappresentato il costante orientamento del giudice amministrativo, secondo il quale gli atti amministrativi non possono avre decorrenza retroattiva, con ogni conseguente illegittimità della destituzione con effetto *ex tunc* per motivi disciplinari, eccezion fatta per il caso in cui l'atto espulsivo si ricollegasse ad una sospensione cautelare precedentemente e regolarmente adottata, provvedimento questo che, nel caso di specie, l'Istat non aveva potuto adottare.

In conseguenza di ciò, anche supponendo che il procedimento disciplinare avesse avuto come esito la destituzione del dipendente per indegnità, la sanzione avrebbe avuto tutt'al più efficacia *ex nunc*, facendo così valere per l'interessato la possibilità di rivendicare, per il periodo pregresso, il pagamento degli emolumenti di competenza, a seguito del giudizio favorevole in sede giurisdizionale amministrativa.

In questo contesto, sulla base delle informazioni acquisite, è agevole intuire che all'Istat non sia rimasta altra scelta se non quella di accogliere, in conformità al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, le dimissioni rassegnate dal signor Petrini a partire dall'11 maggio 1994.

Il Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica e gli affari regionali
FRATTINI

(27 luglio 1995)

RONCHI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che sarebbe imminente una decisione del Consiglio dei ministri relativa al tratto autostradale Asti-Cuneo (progetto SATAP);

che il Ministro dell'ambiente il 22 ottobre 1992 ha espresso una valutazione d'impatto ambientale negativa per il tratto Cuneo-Carrù;

che i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali hanno dichiarato con proprio decreto del 4 novembre 1993 l'incompatibilità ambientale di tale progetto suggerendo una soluzione alternativa ambientalmente compatibile;

che ora il Consiglio dei ministri sarebbe chiamato a decidere sul contrasto tra pronunciamenti del Ministro dell'ambiente e quello dei lavori pubblici con il rischio di svuotare nei fatti la procedura di valutazione d'impatto ambientale che risulterebbe non più vincolante, ma verrebbe affidata alla mediazione del Consiglio dei ministri,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario, sia per gli aspetti procedurali sia per il merito di tale decisione, consultare immediatamente il Parlamento, attraverso le competenti Commissioni parlamentari, prima di procedere ad una eventuale decisione del Consiglio dei ministri sul progetto SATAP, riguardante il tratto autostradale Cuneo-Carrù.

(4-01287)

(1° settembre 1994)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, la società SATAP, concessionaria della Torino-Piacenza, interpellata in merito, ha così risposto.

Come riportato anche nel testo dell'interrogazione, il tratto del collegamento Asti-Cuneo compreso tra la frazione Bombonina di Cuneo e la borgata Massimini di Carrù (primo tronco), non è stato interessato in misura rilevante dalla alluvione dello scorso novembre. Il progetto del collegamento misto autosuperstradale Asti-Cuneo è accompagnato da una relazione idraulica che ne verifica le condizioni di sicurezza per portate con tempi di ritorno cautelativamente assunti pari a 1.000 anni. Rispetto ai livelli di massima piena stimati, con i tempi di ritorno predetti, per il piano stradale è stato previsto un franco minimo di almeno un metro, mentre per il viadotto di attraversamento dello Stura, collocato al termine del suddetto tronco, lato Cuneo, è stato previsto un franco maggiore dell'ordine dei 5 metri.

Nel tratto in esame, inoltre, al fine di non modificare il regime idraulico delle aree esondabili, sono stati previsti, per i tratti in rilevato, opportuni manufatti atti a consentire il deflusso dell'acqua in caso di allagamento. Ciò è coerente con il criterio progettuale normalmente seguito, in casi analoghi, di assicurare che la presenza della nuova infrastruttura stradale non alteri la sezione di deflusso.

La zona attraversata dal collegamento è pressochè priva di insediamenti; in particolare per tutto il tratto tra Montanera e Cuneo il tracciato è collocato immediatamente ai piedi del versante. Le condizioni di sicurezza, anche alla luce delle situazioni riscontrate in quest'area nel corso dell'evento alluvionale del novembre 1994, risultano garantite dalle valutazioni progettuali effettuate.

Per i motivi esposti non si ritiene che la realizzazione del tronco A 6 Massimini-Cuneo possa essere posta in discussione dal recente evento alluvionale.

Per quanto concerne l'aspetto relativo al tempo di ritorno assunto per la stima delle portate di massima piena, la società SATAP sottolinea che un collegamento stradale non può essere assimilato a opere come dighe in terra poste a monte di zone abitate da difendere, per le quali sono richiesti, in relazione alle diverse funzioni del manufatto, tempi di ritorno di 5.000-10.000 anni. Per i progetti stradali, i tempi di ritorno abitualmente adottati, in conformità con la normativa vigente (circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 34233 del 25 febbraio 1991), sono solitamente di 100 anni. Il tempo di ritorno, assunto per il progetto, di 1.000 anni è, in questa ottica, da considerarsi ampiamente cautelativo.

L'evento alluvionale verificatosi nel novembre 1994 ha avuto particolare intensità nel tratto tra Cherasco e Asti, in cui viene a ricadere parte del secondo tronco (Asti-Marene) del collegamento stradale Asti-Cuneo. In tal senso, alla luce delle dinamiche idrauliche evidenziate dalla recente alluvione, la società concessionaria SATAP ha ritenuto opportuno avviare una verifica idraulica, attualmente in corso, dell'assetto e dell'influenza che lo stesso può avere sul territorio circostante, nell'ottica di integrare, nel caso se ne presentasse la necessità, le difese al tessuto insediativo della valle del Tanaro.

In merito si richiamano qui di seguito due specifici assunti già alla base del progetto elaborato:

a) l'adozione di ponti strallati e viadotti con luci elevate in corrispondenza degli attraversamenti del Tanaro, onde evitare interferenze con le sezioni di deflusso dello stesso;

b) nel tratto Isola d'Asti-Guarene, in accordo con il Magistrato per il Po, la realizzazione del collegamento è prevista congiuntamente alla ricostruzione di argini fatiscenti, in alcuni tratti aderenti allo stesso rilevato autostradale.

Il progetto del collegamento Asti-Cuneo, curato da questa società, si attesta a nord della città di Cuneo, in posizione tale da non precludere alcun tracciato possibile per il superamento dell'abitato verso Borgo San Dalmazzo; peraltro sia la progettazione del passante di Cuneo, sia del collegamento transalpino verso Nizza, non sono di competenza della SATAP.

Sulla base delle considerazioni sviluppate, ferme restando le eventuali integrazioni progettuali che risultassero necessarie alla luce delle verifiche idrauliche avviate, il programma di realizzazione del collegamento in questione può essere confermato nell'impostazione indicata dalla concessionaria, al fine di pervenire alla coordinata costruzione dell'infrastruttura nel suo insieme.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(31 luglio 1995)

SALVI, VIGEVANI, VILLONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che è stato reso noto un rapporto del Secit, dal quale risulterebbero rilevanti casi di evasione fiscale da parte di magistrati, concernenti compensi per incarichi arbitrali;

che tra tali magistrati figurerebbero i titolari di cariche di grande rilievo istituzionale,

si chiede di sapere:

se quanto esposto in premessa risulti vero e quali valutazioni il Governo intenda esprimere in proposito;

se si ritenga compatibili comportamenti come quelli evidenziati dal rapporto del Secit con la titolarità di rilevanti cariche istituzionali;

se non si ritenga indispensabile procedere rapidamente ad una riforma della legislazione in materia, che muova dal principio del divieto di incarichi extragiudiziari per tutte le magistrature, con particolare riferimento agli incarichi in arbitrati e per collaudi.

(4-05496)

(28 luglio 1995)

RISPOSTA. – In riferimento a quanto rappresentato dagli onorevoli interroganti, si fa presente, preliminarmente, che l'indagine è stata avviata a seguito della delibera n. 156 del 1993 del Servizio centrale degli ispet-

tori tributari del Ministero delle finanze. Tale indagine ha portato ad un approfondito esame dell'intera problematica del trattamento fiscale dei compensi arbitrali ed, in particolare, ad una analisi puntuale di 350 posizioni di contribuenti interessati.

Tali soggetti appartengono a varie categorie, ivi compresa quella dei magistrati che, come noto, secondo la normativa vigente, sono componenti di commissioni arbitrali talvolta a titolo obbligatorio, talaltra a titolo facoltativo.

L'indagine si è tradotta, allo stato, in quattro relazioni interlocutorie, rispettivamente in data 9 agosto 1994, 10 marzo 1995, 7 aprile 1995 e 16 giugno 1995; la relazione conclusiva sarà, presumibilmente, presentata nell'autunno del corrente anno.

Le irregolarità riscontrate, di diversa portata sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo formale, sono state circa 80: i relativi atti sono stati trasmessi agli uffici competenti ai fini dei necessari accertamenti.

I «casi rilevanti» che hanno comportato denuncia all'autorità giudiziaria sono 9: gli atti sono stati trasmessi alle procure della Repubblica presso i tribunali di Roma e di Bari per l'eventuale esercizio dell'azione penale.

I nominativi sono, ovviamente, coperti dal segreto istruttorio e quel che può affermarsi a proposito del presunto coinvolgimento di «titolari di cariche di grande rilievo istituzionale» (come affermato dagli onorevoli interroganti), è ciò che si desume da un comunicato stampa del direttore del Secit nel quale si fa presente che nè il segretario generale del Ministero delle finanze nè il presidente del Consiglio di Stato farebbero parte dei soggetti denunciati.

Nel loro complesso, le irregolarità coinvolgono sia lavoratori dipendenti che liberi professionisti, nella misura rispettivamente di un terzo (27 su 80) e due terzi. Dei lavoratori dipendenti 17 sono magistrati e di questi 10 amministrativi e 7 ordinari.

La tipologia delle violazioni riscontrate può essere così sintetizzata:

a) omessa dichiarazione dei redditi: riguarda soprattutto i dipendenti e in particolare gli 8 dei 9 casi denunciati all'autorità giudiziaria penale;

b) irregolare qualificazione di compensi al fine di usufruire di aliquote agevolate: anche questa riguarda prevalentemente i dipendenti;

c) indicazione di costi non documentati: interessa sempre i dipendenti;

d) indebite deduzioni forfettarie: interessa i professionisti;

e) indebita imputazione di compensi ad altro soggetto: associazioni professionali.

In relazione all'ultima parte del documento in esame, in cui si sottolinea la necessità di «procedere rapidamente ad una riforma della legislazione in materia che muova dal principio del divieto di incarichi extragiudiziari per tutte le magistrature, con particolare riferimento agli incarichi in arbitrati e per collaudi», si fa presente che per quanto afferisce ai collaudi, alla stregua della normativa legislativa o regolamentare vigente, essi non possono essere più conferiti a magistrati di qualsiasi ordine e grado.

Rimane, pertanto, il problema degli arbitrati in ordine ai quali, in attesa di interventi legislativi più volte proposti sia da parte del Governo che da parte di parlamentari, gli organi di governo delle varie magistrature hanno provveduto ad adottare criteri di autorizzazione rigorosi e restrittivi.

Sono allo studio interventi normativi primari, finalizzati a disciplinare *ex novo* la materia di cui trattasi, che richiedono il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate e, in primo luogo, del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(28 luglio 1995)

SICA. – *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che la strada statale n. 277 collega molti comuni delle aree interne della Basilicata con la superstrada n. 407 (Basentana) ed è l'unica via di accesso a queste aree, già penalizzate da una grande carenza di servizi pubblici;

che le sue condizioni sono pessime;

che fossi, avvallamenti, mancanza di asfalto in più punti la rendono, soprattutto d'inverno, quasi impercorribile;

che ogni volta che vi è maltempo la situazione peggiora ed aumenta, per le carenze di manutenzione, l'opera di erosione del fondo stradale che, anche a causa di varie frane, rischia di diventare impraticabile, con conseguente totale isolamento di molti piccoli comuni da essa serviti (Garaguso, Oliveto Lucano, San Mauro Forte, Accettura, Cizigliano, Gorgoglione, Stigliano, eccetera);

che l'ANAS di Bari, competente per territorio, è stata più volte, negli ultimi due anni, sollecitata dal prefetto di Matera e dai sindaci preoccupati per il rischio di «isolamento» dei comuni da loro amministrati, ottenendo solo generiche promesse di intervenire al più presto,

si chiede di sapere quali siano i motivi per cui l'ANAS non provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada in questione e se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire immediatamente per rimuovere le cause del mancato intervento.

(4-04509)

(26 maggio 1995)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, il compartimento ANAS di Potenza comunica che, a seguito di gara ufficiosa esperita il 24 agosto 1994, l'impresa Ferredil Strade spa risultò aggiudicataria dei lavori di sistemazione del piano viabile sulle strade statali n. 7 e n. 277.

Nella stessa data, il predetto compartimento ha esperito una gara ufficiosa per l'assegnazione dei lavori di «distese generali periodiche» da effettuarsi su varie strade statali comprendenti la stessa strada statale n. 277. Tali lavori furono aggiudicati all'impresa Valpali.

L'Azienda sottolinea che, nonostante i numerosi inviti ad eseguire i rispettivi lavori assegnati, le predette imprese non hanno mai dato corso agli stessi.

Successivamente, in data 24 gennaio 1995, a seguito di gara ufficiosa, l'impresa Milanese Lucio risultò aggiudicataria dei lavori di «distese generali periodiche ed interventi vari manutentori» su varie strade statali tra cui la strada statale n. 277.

Anche in questo caso, l'impresa non ha eseguito i lavori e non si è presentata per la consegna degli stessi.

L'ANAS, malgrado la obiettiva difficoltà ad effettuare la manutenzione della strada statale n. 277, a causa delle defezioni sopra denunciate, ha comunque provveduto ad eseguire gli interventi minimi indispensabili per il buon andamento del traffico.

Le somme già stanziate sono state riappaltate ed in breve tempo si provvederà alla totale esecuzione dei lavori.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(31 luglio 1995)

SMURAGLIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che nel comune di Dresano, in provincia di Milano, presso gli stabilimenti di proprietà della società Procomfertil, affittati alla Petrol Dragon srl, dal 1987 ad oggi sono state stoccate 18.000 tonnellate di residui liquidi di lavorazioni industriali;

che i rilievi tecnici effettuati sui liquami stoccati hanno evidenziato la presenza di sostanze acide corrosive, fortemente infiammabili e tossiche;

che le sostanze sono contenute in 11 serbatoi – abilitati a contenere petrolio e dunque non protetti dall'azione di agenti corrosivi – la cui tenuta è fortemente compromessa da un lunghissimo periodo di abbandono e dal conseguente stato di totale fatiscenza dell'intera struttura;

che gli impianti sono privi di qualunque sistema di protezione anticendio e risultano non conformi alle norme che prescrivono le distanze di sicurezza interne (tra i singoli serbatoi dello stabilimento) ed esterne (tra lo stabilimento e gli insediamenti civili ed industriali circostanti);

che la situazione configura la possibilità di incidenti dalle conseguenze drammatiche per un'area ben più estesa del comune di Dresano ed a forte densità abitativa (nelle vicinanze si trovano Melegnano, Lodi, Milano, per dare solo qualche sommaria indicazione); possono infatti verificarsi:

un collasso dei serbatoi, che dalle analisi più recenti risultano fortemente assottigliati dall'azione corrosiva dei materiali;

un incendio accidentale, considerata l'assoluta mancanza di sorveglianza degli impianti e l'elevata infiammabilità delle sostanze

(per alcuni serbatoi il punto di infiammabilità si colloca tra i 3 e i 6 gradi centigradi);

una detonazione per formazione di miscele esplosive composte da vapori imfiammabili e aria, data la mancata polmonazione dei serbatoi con gas inerte;

un inquinamento delle falde acquifere e del suolo per percolazione dei liquami, in caso di cedimento strutturale dei serbatoi;

un inquinamento atmosferico per esalazioni di gas dai serbatoi reso più probabile dall'aumento della temperatura esterna e dunque favorito dall'imminenza della stagione estiva;

che in data 18 marzo 1995 un esperto incaricato dal Dipartimento della protezione civile ha effettuato un sopralluogo presso il deposito di stoccaggio; il rapporto redatto dall'esperto ha confermato «l'oggettiva situazione di rischio cui sono soggette le popolazioni dell'area circostante», ha ribadito «la necessità di individuare, reperire ed impiegare, in tempi brevissimi, i mezzi per la messa in sicurezza degli impianti» ed ha fornito anche una stima orientativa dei costi degli interventi necessari: circa due miliardi di lire per la messa in sicurezza degli impianti e il trasferimento dei liquami in altro deposito provvisorio e tra i 40 e i 60 miliardi di lire - in relazione alla soluzione adottata e alla possibilità di recupero - per il loro smaltimento definitivo,

si chiede di sapere:

se non si ritenga indispensabile un intervento immediato della protezione civile, d'intesa con gli enti locali e con la regione, per eliminare subito la situazione di pericolo con opportuni ed adeguati provvedimenti anche di emergenza;

se non si ritenga necessario ed improrogabile predisporre un piano di azione finalizzato alla messa in sicurezza del deposito, allo smaltimento definitivo dei materiali, nonchè alla bonifica dell'area, provvedendo, quindi, al reperimento dei mezzi per la sua attuazione e all'individuazione e attribuzione delle competenze, su scala locale e nazionale;

se non si ritenga di dover accertare le eventuali responsabilità della società proprietaria del deposito e di quella che ha effettuato lo stoccaggio, al fine anche di verificare se queste debbano - ed eventualmente possano - farsi carico almeno in parte dei costi degli interventi di trasferimento e bonifica, altrimenti ad esclusivo carico della collettività che pure ha subìto il danno;

se non si ritenga che debba essere immediatamente data qualche concreta rassicurazione agli abitanti dell'area che da anni vivono nell'incertezza sui possibili rischi sanitari a lungo termine conseguenti ad una prolungata permanenza nell'area e nel timore di un disastro ecologico che, secondo tutti i tecnici e gli esperti consultati, potrebbe assumere proporzioni confrontabili con quello di Seveso, se non superiori.

(4-04051)

(26 aprile 1995)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto concernente lo stoccaggio di residui liquidi di lavorazione industriale nel comune di Dresano (Milano), si comunica quanto segue.

Presso lo stabilimento ex CEP, di proprietà della Procomfertil ed affittato alla Petrol Dragon, risultano stoccate, dal 1987, circa 18.000 tonnellate di residui liquidi di lavorazione industriale; detti residui, contenuti in 13 serbatoi e derivanti dalle attività della Petrol Dragon, risultano classificabili come rifiuti tossici e nocivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

Gli impianti di stoccaggio in oggetto, abilitati a contenere petrolio, non risultano protetti da incendi e corrosioni, che pure possono verificarsi, come risulta dalle analisi effettuate in merito.

Poichè questo Ministero non ha tra i suoi compiti l'intervento diretto sul territorio, ha provveduto a sollecitare la regione Lombardia affinchè valuti la possibilità di intervenire inserendo il sito in questione nel proprio piano di bonifiche redatto ai sensi della legge n. 441 del 1987 e/o nel documento di programma presentato ai sensi del Programma triennale di tutela ambientale 1994-96 che prevede risorse destinabili anche alle bonifiche.

In tal senso corre l'obbligo di precisare che la regione Lombardia si era già attivata in passato finanziando la realizzazione dei primi interventi urgenti di messa in sicurezza dell'impianto stesso.

Il 20 marzo 1995, presso lo stabilimento ex CEP di Dresano, è stato effettuato un sopralluogo dai vigili del fuoco e dalla commissione grandi rischi del Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio, nella persona del professor dottor Carlo Merli.

Detto sopralluogo ha consentito di verificare lo stato dei serbatoi, la sua localizzazione nel territorio e le misure di prevenzione in atto, nonchè di definire gli interventi da attuarsi in ordine di priorità suddividendoli in tre fasi:

1) messa in sicurezza dell'impianto;

2) trasferimento del materiale contenuto nei depositi più pericolosi in altro sito;

3) smaltimento definitivo dei rifiuti e bonifica del sito.

Per la messa in sicurezza dell'impianto sono state concordate con il comandante dei vigili del fuoco alcune verifiche ulteriori ed è stato messo a punto un piano che dovrà essenzialmente riguardare la tenuta delle vasche di contenimento, le misure antincendio e la sorveglianza.

Data l'urgenza rappresentata da più parti per la definitiva eliminazione del rischio, questo Ministero si è attivato tramite il Servizio ARS inviando il 19 aprile 1995 la nota n. 6577/ARS/DI/R alla protezione civile, alla regione Lombardia e al prefetto di Milano, con la quale nel fare presente di non disporre di altre risorse per promuovere azioni di bonifica oltre quelle già impegnate in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 441 del 1987, dell'articolo 9-*ter* della legge n. 475 del 1988 e della legge n. 305 del 1989, nonchè di quelle già poste a disposizione della regione Lombardia ai sensi della delibera CIPE 21 dicembre 1993, Programma triennale di tutela ambientale 1994-96, ha sollecitato la regione ad attivarsi nel senso di cui sopra è stato detto.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'intervento in caso di grave urgenza, come risulta dalla relazione Merli della commissione grandi rischi, questo Ministero con la stessa nota ha invitato il Dipartimento competente per gli interventi urgenti di protezione civile a valutare la

possibilità di soddisfare la richiesta avanzata, ricorrendo a provvedimenti straordinari e, nel caso, di tenere in opportuna considerazione il fatto che è stata dichiarata con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 1994 l'emergenza rifiuti urbani nella provincia di Milano, con la nomina del prefetto come commissario delegato.

Il Dipartimento per la protezione civile ha comunicato di aver provveduto ad invitare le amministrazioni interessate (sindaco, provincia, regione Lombardia e codesta amministrazione) ad attuare, ciascuno per quanto di propria competenza, gli interventi indispensabili per garantire la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia ambientale.

Per un maggior approfondimento della situazione ha tenuto presso la prefettura di Milano e, successivamente, presso il Dipartimento ulteriori riunioni al fine di procedere ad una ricognizione delle competenze e dei finanziamenti necessari, anche alla luce del progetto presentato dal sindaco di Dresano.

A seguito delle risultanze emerse nel corso della riunione tenutasi l'8 maggio 1995 presso il Dipartimento, presieduto dal Sottosegretario, cui hanno partecipato, oltre il sindaco, rappresentanti della provincia, della regione, della prefettura e di questo Ministero, in accoglimento dei suggerimenti espressi dalle amministrazioni presenti, è stato ritenuto indispensabile, al fine della sicurezza, il trasferimento dei materiali dei serbatoi più pericolosi in altro sito ed individuata nella regione Lombardia l'autorità che dovrà procedere al finanziamento immediato della fase di messa in sicurezza, stante la incapacità finanziaria del comune a sostenere le spese, piuttosto ingenti, degli interventi.

È stato altresì proposto dal Dipartimento un vertice tecnico presso la prefettura di Milano per la messa a punto di un programma che ottimizzi le condizioni di sicurezza del deposito, preveda lo svuotamento dei serbatoi più pericolosi ed individui i siti dove depositare i materiali svuotati.

In conclusione, la situazione risulta, nel quadro delle competenze della protezione civile, sotto controllo ed i provvedimenti da adottarsi in fase di definizione.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(25 luglio 1995)

SPERONI. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Nel periodo di passo di uccelli migratori la specie del falco pecchiaiolo risulta oltremodo colpita da pratiche di caccia illegale in talune zone dell'Italia meridionale, ove è diffusa la credenza popolare che l'abbattimento di tali volatili valga a preservare dall'infedeltà muliebre.

Conseguentemente, il bracconaggio è attuato in maniera abituale e sistematica, addirittura operandosi da appostamenti fissi, talvolta costituiti da postazioni permanenti in muratura; nè a limitarlo vale l'ovvia considerazione che l'esercizio di tale pratica offre l'occasione di incorrere in ciò che essa mira ad evitare.

Poichè le autorità locali si dimostrano scarsamente propense a reprimere il fenomeno, si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per contrastare tali illecite e nocive attività.

(4-04149)

(2 maggio 1995)

RISPOSTA. - Si rende noto che anche quest'anno, come oramai dal 1985, il Corpo forestale dello Stato ha inviato nel versante calabrese dello Stretto di Messina un contingente di 57 uomini particolarmente addestrati nella prevenzione e repressione dell'attività venatoria abusiva a carico soprattutto dei rapaci migratori.

Ciò ha avuto luogo nonostante l'ostilità manifestata più volte da quelle frange di popolazione locale favorevoli al perpetuarsi di simili pratiche, in spregio alla normativa nazionale, alle direttive e ai regolamenti comunitari così come alle convenzioni internazionali ratificate e rese esecutive dal nostro paese. Tale ostilità culminò nel 1990 con due attentati con arma da fuoco diretti contro il personale del Corpo, in uno dei quali un graduato rimase gravemente ferito.

La permanenza del reparto è prevista in zona per tutta la durata del principale flusso migratorio e a tutt'oggi sono già stati notificati all'autorità giudiziaria numerosi illeciti inerenti l'attività venatoria abusiva.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

(24 luglio 1995)

XIUMÈ. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che con nota n. 5373 del 7 settembre 1994 l'assessore regionale al lavoro della regione siciliana ha rilasciato autorizzazione alla società cooperativa arl «Luigi Sturzo» di Modica (Ragusa) per «la utilizzazione di giovani avviati presso l'istituendo ufficio tecnico della USL dei progetti *ex* articolo 23 della legge n. 67 del 1988, del decreto-legge n. 257 del 1994 e della legge n. 160 del 1988», destinandoli alle seguenti mansioni presso la USL n. 24 di Modica:

26 - inventario e progettazione manutenzioni;

2 - servizi legali appalti (in quanto in possesso del titolo di procuratori legali);

che con successiva nota l'assessorato regionale al lavoro ha aggiuntivamente autorizzato la stessa cooperativa a destinare, presso la predetta USL, altre 22 unità per i seguenti servizi:

4 - servizi veterinari;

2 - servizi sociali (trattasi di personale in possesso del titolo di assistente sociale);

10 - servizio *ticket*;

4 - servizi CED amministrativi;

2 – servizi amministrativi (trattasi di personale esperto in «paghe»);

che le qualifiche possedute dai soggetti avviati alla USL n. 24 (tramite la cooperativa «Luigi Sturzo») coincidono perfettamente con gran parte dei posti tutt'oggi vacanti nella rideterminata pianta organica dell'ente (un ingegnere – livello IX, due procuratori legali – livello IX, eccetera);

che è evidente come la «manovra» sia stata pensata per eludere i princìpi amministrativi e finanziari contenuti nel decreto legislativo n. 502 del 1992 (come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993), nel decreto legislativo n. 29 del 1993 (come modificato dai decreti legislativi n. 470 del 1993 e n. 546 del 1993), nonchè nei disposti degli articoli 4 e 8 della legge n. 537 del 1993, quindi al precipuo scopo di immettere in servizio, senza concorso, nuovo personale in evidente contrasto con l'attuale politica nazionale tendente ad eliminare assunzioni clientelari e ad applicare criteri meritocratici nell'ambito delle pubbliche amministrazioni,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di debellare, all'interno della sanità siciliana, aberranti forme di gestione comportanti esplicite contraddizioni giuridiche e sociali violatrici di norme in vigore;

quali accertamenti si intenda disporre al fine di individuare e perseguire le responsabilità sottese ai fatti denunciati anche dalla segreteria provinciale della Cisnal di Ragusa.

(4-02071)

(8 novembre 1994)

RISPOSTA. – Sulla questione sollevata nell'interrogazione parlamentare, l'assessorato al lavoro della regione Sicilia ha fatto presente che l'atto autorizzativo, cui si fa riferimento nel documento, è stato rilasciato con l'avvertenza che l'utilizzazione dei giovani fosse conforme alle disposizioni vigenti ed in attuazione dei progetti di utilità collettiva approvati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(29 luglio 1995)